

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 novembre 1999

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1999, n. 14.

Disciplina del commercio su aree pubbliche Pag. 3

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1999, n. 15.

Ulteriori criteri di priorità a favore di soggetti residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia, di soggetti iscritti all'AIRE di uno dei comuni della Regione, nonché di imprese aventi sede legale nella Regione Pag. 7

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1999, n. 16.

Disposizioni in materia di gestione delle riserve di caccia. Pag. 8

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 aprile 1999, n. 16.

Abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1999, n. 17.

Soppressione di taluni organi collegiali Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 aprile 1999, n. 18.

Terza modifica del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 aprile 1999, n. 19.

Terza modifica del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 maggio 1999, n. 20

Modifiche dei profili professionali delle attività artigiane. Pag. 10

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1999, n. 27.

Realizzazione di un autodromo nella Regione Veneto Pag. 11

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1999, n. 28.

Norme per l'esercizio del turismo di mare a finalità lttica. Pag. 12

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1999, n. 29.

Modifica alla legge regionale 27 giugno 1997, n. 26 «Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere». Pag. 12

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 12 giugno 1999, n. 1.

Regolamento di funzionamento del dipartimento per le attività socio-sanitarie integrate delle Aziende sanitarie locali, di cui all'art. 8, comma 10, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» Pag. 13

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1999, n. 11.

Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali Pag. 15

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1999, n. 12.

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 18 del 12 aprile 1983 Pag. 32

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1999, n. 13.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81. Concernente norme sulla contabilità regionale. Pag. 32

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1999, n. 14.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 ottobre 1998, n. 114 avente ad oggetto: Istituzione di tariffe speciali e concessione di agevolazioni sui servizi di linee di trasporto pubblico locale Pag. 34

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1999, n. 15.

Disposizioni urgenti per l'elezione degli organi dell'ente di ambito (Legge regionale 13 gennaio 1997, n. 2: Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla legge n. 36/1994) Pag. 34

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1999, n. 16.

Integrazioni alla legge regionale n. 121/1997 relativa a provvidenze regionali per promuovere il recupero dei centri storici. Pag. 34

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1999, n. 17.

Riserve naturali regionali ricadenti all'interno dei parchi nazionali Pag. 35

REGIONE LAZIO**LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1999, n. 1.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1999 Pag. 35

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1999, n. 2.

Procedure concorsuali a sedi farmaceutiche Pag. 36

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1999, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7, concernente: «Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane» Pag. 36

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1999, n. 4.

Adozione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267. Modificazioni della legge regionale 5 marzo 1997, n. 4 come modificata dalla legge regionale 5 marzo 1997, n. 5» Pag. 36

REGIONE PUGLIA**LEGGE REGIONALE 4 maggio 1999, n. 16.**

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e bilancio pluriennale 1999-2001 Pag. 48

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1999, n. 17.

Misure di rilievo finanziario per la programmazione regionale e la razionalizzazione della spesa (collegato alla legge di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e bilancio pluriennale 1999-2001) Pag. 48

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1999, n. 18.

Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee Pag. 48

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1999, n. 19.

Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all'impiego Pag. 51

REGIONE SARDEGNA**LEGGE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 18.**

Investimenti di opere di carattere permanente e disposizioni varie Pag. 55

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1999, n. 19.

Norme autorizzative alla partecipazione della Regione autonoma della Sardegna alla missione umanitaria nei Paesi balcanici Pag. 56

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1999, n. 20.

Anticipazione finanziaria per l'entrata in esercizio della diga cantoniera sul Tirso ed entrata in vigore di alcune norme di contabilità Pag. 57

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1999, n. 21.

Trasferimento alle province delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento Pag. 58

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1999, n. 22.

Norme varie sul personale regionale, sui compensi per i componenti degli organi collegiali operanti presso l'amministrazione e gli enti regionali e sullo svolgimento dei concorsi per l'assunzione agli impieghi regionali Pag. 60

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1999, n. 14.

Disciplina del commercio su aree pubbliche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 9 giugno 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e definizioni

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 4, primo comma, n. 6, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, disciplina con la presente legge il settore del commercio su aree pubbliche.

2. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

c) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

d) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

f) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

g) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.

Art. 2.

Autorizzazione amministrativa

1. Il commercio sulle aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione amministrativa e può essere svolto da persone fisiche, società in nome collettivo e società in accomandita semplice:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

2. Nella domanda l'interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 14, comma 2;
- b) il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, la localizzazione e la dimensione del posteggio del quale chiede la concessione.

3. L'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

4. L'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società in nome collettivo e società in accomandita semplice, e abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago. Se il richiedente ha la residenza o la sede legale fuori dalla regione, per il rilascio è competente un comune capoluogo di provincia, a scelta dell'interessato.

5. L'autorizzazione di cui al comma 3 deve obbligatoriamente indicare il posteggio al fine della sua validità e non può essere rilasciata qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle attrezzature dell'operatore.

6. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) trasferimento del titolare dell'attività già presente nel mercato;
- b) maggior numero di presenze nel mercato dove viene chiesta l'assegnazione del posteggio, in qualità di precario, secondo il disposto dell'art. 6, commi 6 e 8;
- c) anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di rilascio del precedente titolo.

7. Ulteriori criteri di priorità possono essere stabiliti dai comuni nei regolamenti di cui all'art. 5, comma 2.

8. Al richiedente, già intestatario sia dell'autorizzazione prevista al comma 3, sia di quella prevista al comma 4 per il territorio regionale, non può essere rilasciata una nuova autorizzazione ai sensi del comma 4.

9. Il rilascio di una nuova autorizzazione ai sensi del comma 4 a coloro che non risiedono sul territorio regionale è subordinato alla dimostrazione della titolarità di altra autorizzazione al commercio in forma esclusivamente itinerante rilasciata da una altra regione, mediante allegazione alla relativa domanda della copia conforme all'originale del titolo già in possesso.

10. Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 possono anche essere stagionali.

11. In occasione delle fiere o di altre riunioni straordinarie di persone, possono essere concesse autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possieda i requisiti di cui all'art. 14, comma 2, e nei limiti dei posteggi appositamente previsti.

12. Uno stesso soggetto può essere titolare contemporaneamente di più autorizzazioni, fermo restando il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dalla normativa vigente.

Art. 3.

Esercizio dell'attività

1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal regolamento del comune nel cui territorio viene esplicato.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 vengono altresì individuate le zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, relativamente sia all'attività svolta in forma itinerante, sia alla localizzazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere.

3. I comuni non possono stabilire limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o su aree pubbliche.

4. L'operatore commerciale su aree pubbliche che eserciti l'attività in forma itinerante, nonché l'agricoltore di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e succes-

sive modifiche ed integrazioni, possono sostare nello stesso punto nel rispetto dell'orario fissato ai sensi dell'art. 8. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.

5. Gli operatori cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, abilitati nel loro Paese allo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche, possono effettuare la medesima attività nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia con la sola esibizione del titolo autorizzativo originario, fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie, delle norme che regolano l'uso del suolo pubblico, nonché delle condizioni e delle modalità stabilite dal comune ai sensi della presente legge.

6. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche incluse nell'ambito di aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta delle competenti autorità marittime, le quali stabiliscono modalità, condizioni, limiti e divieti per l'accesso alle aree predette.

7. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

8. L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

9. L'operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 14, comma 2, salvo il caso di sostituzione momentanea, per il quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti prescritti.

10. Si intende per sostituzione momentanea quella non superiore a quaranta giorni consecutivi in ciascun anno solare.

11. Non è ammessa la sostituzione momentanea nei mercati di cui all'art. 5, comma 10, e nelle fiere.

12. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari, i comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attività effettuate su posteggi posti in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nelle zone periferiche dei centri urbani di maggiori dimensioni.

13. È abolito ogni precedente divieto di vendita di merci, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e delle altre prescrizioni contenute nella presente legge.

14. Resta comunque salvo il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.

Art. 4.

Prescrizioni per i prodotti alimentari

1. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 2 abilita sia alla vendita sia alla somministrazione di prodotti alimentari sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti richiesti per l'una e per l'altra attività. Tanto l'abilitazione alla somministrazione quanto la tipologia merceologica alimentare devono risultare dal titolo autorizzatorio. Nel caso in cui sia posseduta esclusivamente l'abilitazione alla somministrazione o esclusivamente l'abilitazione al commercio di prodotti alimentari, l'autorizzazione può essere rilasciata per una sola delle due attività.

2. Ai fini di quanto prescritto al comma 1, con riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande anche su aree pubbliche, trova applicazione l'art. 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287, come recepita dalla legge regionale 27 marzo 1992, n. 13.

3. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

4. L'esercizio dell'attività di vendita e di somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari è soggetta all'autorizzazione sanitaria di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, la quale deve indicare la tipologia merceologica autorizzata.

5. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche.

6. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, della legge n. 287/1991, ed in deroga al precedente comma 5, è consentita la somministrazione di bevande alcoliche, esclusivamente con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, soltanto nelle fiere.

Art. 5.

Disposizioni relative ai mercati

1. L'attività disciplinata dalla presente legge ed esercitata nei mercati è soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 3, ed alla concessione decennale di posteggio di cui all'art. 6, salvo quanto disposto dai commi 10 e 11.

2. L'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati, nonché le loro modalità di funzionamento sono disciplinati con regolamento comunale. Il regolamento è adottato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e può essere periodicamente aggiornato.

3. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce, anche eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici, l'ampiezza complessiva delle aree relative ai mercati sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.

4. Il regolamento stabilisce altresì il numero e le modalità di assegnazione dei posteggi, in osservanza al dettato di cui all'art. 2, commi 6 e 7, la superficie degli stessi, nonché i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti.

5. L'ampiezza delle aree è stabilita nel regolamento, indicando la superficie destinata ai vari posteggi nel suo complesso. La suddivisione in posteggi delle aree può essere effettuata sulla base delle dimensioni di superficie stabilite per ciascun posteggio. Le aree possono consistere in un insieme di posteggi contigui fra loro o in un insieme di posteggi situati in zone diverse del territorio comunale.

6. Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori, i comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi, dislocando gli stessi secondo criteri di ordine merceologico solo in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, commi 6 e 7, e dall'art. 6.

7. Possono essere previste aree da destinare esclusivamente all'esercizio stagionale dell'attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).

8. Le aree destinate alle fiere non fanno parte delle aree previste dal presente articolo e sono stabilite dal comune con il regolamento istitutivo delle relative fiere.

9. Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del comune un'area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), essa può essere inserita fra le aree corrispondenti a tale attività ed i soggetti stessi, qualora in possesso dei requisiti di cui all'art. 14, comma 2, hanno titolo a che siano loro assegnati prioritariamente i posteggi che richiedono sull'area offerta.

10. I mercati che si tengono un solo giorno al mese possono essere destinati a merceologie esclusive ed in ogni caso sono riservati ai titolari di autorizzazioni di cui all'art. 2, commi 3 e 4, rilasciate esclusivamente da un comune della Regione Friuli-Venezia Giulia.

11. Relativamente ai mercati di cui al comma 10:

a) trova applicazione l'art. 7, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9;

b) la determinazione delle aree avviene secondo le modalità di cui al comma 8.

12. Nei comuni classificati montani per il totale della propria superficie censuaria, senza caratteristiche commerciali o turistiche di rilevante importanza e nei comuni privi di rete distributiva al dettaglio, come identificati con deliberazione della giunta regionale, la determinazione delle aree di cui al presente articolo può avvenire anche in deroga ai limiti e divieti di cui alla vigente legislazione.

13. Il presente articolo non si applica alle aree demaniali marittime, a quelle degli aeroporti, delle stazioni e delle autostrade.

Art. 6.

Posteggi

1. La concessione del posteggio nei mercati di cui all'art. 5 è rilasciata in base ai criteri di priorità di cui all'art. 2, commi 6 e 7, ha una durata di dieci anni, è rinnovabile e non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale. La presente disposizione non si applica ai mercati di cui all'art. 5, comma 10, nonché alle fiere.

2. L'operatore ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, nonché delle prescrizioni e limitazioni di cui alla legislazione vigente.

3. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato, inclusi quelli di cui all'art. 5, comma 10, nonché le fiere. Tale divieto non si applica a chi, alla data del 31 ottobre 1998, fosse titolare di più posteggi nello stesso mercato e alla società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nello stesso mercato.

4. I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, un altro posteggio più adeguato, a sua scelta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti ai sensi dell'art. 3, comma 2.

5. Il comune deve mettere a disposizione del richiedente l'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 3, una planimetria continuamente aggiornata dei relativi posteggi esistenti nel territorio del comune medesimo o indicare il numero, la superficie e la localizzazione dei posteggi disponibili.

6. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche in base ad un'autorizzazione di cui all'art. 2, commi 3 e 4, rilasciata esclusivamente da un comune della Regione Friuli-Venezia Giulia. L'area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.

7. La disposizione di cui al comma 6 non trova applicazione nei mercati di cui all'art. 5, comma 10, nonché nelle fiere.

8. Il criterio di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare di cui al comma 6 è deliberato dai comuni.

9. L'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge, incluso il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, comma 2, o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, maternità, servizio militare o ferie.

10. Costituisce condizione di concessione del posteggio e, se non rispettata, di decadenza dalla concessione stessa l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere, giornaliero, di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i prodotti. Il comune deve collocare, laddove l'attività commerciale viene svolta, attrezzature adeguate per la raccolta di tali rifiuti.

11. Divenuto esecutivo il provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione di quanto prescritto ai sensi dei commi 9 e 10, la decadenza dalla concessione del posteggio è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dal comune.

12. La decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione dello stesso, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di quattro mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo, oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione, è ridotto in proporzione alla durata dell'attività. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dal comune.

13. Il comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il comune medesimo. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità delle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e di quelle di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 7.

Determinazione delle aree relative alle fiere

1. Le aree destinate alle fiere sono determinate con il regolamento istitutivo delle fiere relative, secondo il disposto di cui all'art. 5, comma 8, e sono riservate ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 2, commi 3 e 4.

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche di cui all'art. 2, commi 3 e 4, abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio regionale. Trova applicazione l'art. 28, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

3. Le disposizioni previste dall'art. 5, commi 5, 6 e 9 si applicano anche alle aree oggetto del presente articolo. Il comune comunque può stabilire che una parte di tali aree o tutte possano essere utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche, qualora la fiera corrispondente venga istituita come fiera di determinati prodotti.

4. L'assegnazione dei posteggi nelle aree di cui al presente articolo avviene secondo i seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;

b) titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 4;

c) anzianità storica dell'operatore commerciale derivante dalla data di rilascio del precedente titolo.

5. Ulteriori criteri di priorità possono essere previsti nel regolamento istitutivo delle fiere.

6. La concessione del posteggio nelle aree suddette non ha durata decennale, ma limitata ai giorni della fiera.

7. Le domande di concessione del posteggio debbono pervenire al comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera.

8. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa nell'albo comunale almeno dieci giorni prima dello svolgimento della fiera.

9. Il possesso del titolo di priorità relativo al maggior numero di presenze è attestato dal comune sulla base di documenti probanti l'assegnazione di area pubblica o l'effettiva partecipazione alla manifestazione. Per coloro per i quali non possa essere documentato il numero di presenze sulla fiera la graduatoria è formata tenuto conto dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

Art. 8.

Orari relativi al commercio su aree pubbliche

1. I comuni stabiliscono i criteri e gli indirizzi per la determinazione degli orari dei mercati e delle fiere, nonché degli orari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

2. Il sindaco, con ordinanza, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi di cui al comma 1, stabilisce gli orari dei mercati e delle fiere, nonché, per comprovate esigenze, le eventuali modifiche temporanee, deroghe, nonché temporanee limitazioni d'orario. Stabilisce inoltre gli orari per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

3. I giorni e gli orari di attività degli operatori su aree pubbliche possono essere diversi da quelli previsti per i commercianti in sede fissa.

4. I mercati che alla data del 31 ottobre 1998 si svolgono nei giorni domenicali e festivi possono continuare a svolgersi negli stessi giorni.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4 gli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su aree pubbliche hanno la facoltà di tenere aperti gli esercizi per tutta la durata del mercato.

6. L'ordinanza di cui al comma 2 stabilisce le modalità di esercizio della facoltà riconosciuta al comma 5.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche nell'ipotesi delle fiere disciplinate dall'art. 7, qualora tali manifestazioni cadano in giorni domenicali o festivi.

8. Nei mercati e nelle fiere di cui agli articoli 5 e 7 non possono essere stabiliti, per coloro che vi operano, giorni ed orari di attività diversi ed il regime delle modifiche, delle deroghe e dei limiti di cui al comma 2 deve essere uniforme.

Art. 9.

Subingresso

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento del titolo autorizzativo a chi subentra nello svolgimento dell'attività commerciale, sempreché sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 14, comma 2.

2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda di cui al comma 1 comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa. Il trasferimento del posteggio è comunque sempre compreso nell'ipotesi di trasferimento dell'azienda autorizzata ai sensi dell'art. 2, comma 3.

3. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'art. 14, comma 2, alla data del trasferimento dell'azienda, o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisizione del titolo, deve presentare la denuncia di cui all'art. 2 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 27, entro il termine di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), a decorrere dalle predette date, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità. Qualora il subentrante non sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 14, comma 2, il termine per la presentazione della denuncia di cui all'art. 2 della legge regionale n. 27/1997, è stabilito, ai fini delle regolarizzazioni prescritte dalla presente legge, in un anno a decorrere dalle date di cui al primo periodo del presente comma, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

4. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività del dante causa fino alla regolarizzazione prescritta dal comma 3.

5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro i termini di cui al comma 3. L'erede ed il donatario, qualora privi dei requisiti prescritti dalla presente legge, possono avvalersi di tale facoltà solo ai fini del trasferimento in proprietà dell'azienda commerciale ad un terzo soggetto.

6. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, la denuncia di cui all'art. 2 della legge regionale n. 27/1997 è valida fino alla data contrattuale in cui ha termine la gestione. Alla cessazione della gestione il titolare deve effettuare, ai fini della reintestazione del titolo autorizzativo, la denuncia di cui all'art. 2 della legge regionale n. 27/1997 entro il termine di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), decorrente dalla data di cessazione della gestione, pena la decadenza di esercitare l'attività commerciale.

7. Al trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda di somministrazione su aree pubbliche di alimenti e bevande, si applicano il comma 5, nonché l'art. 9, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge regionale 27 marzo 1992, n. 13, e le relative disposizioni regolamentari.

Art. 10.

Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica anche:

a) agli industriali ed agli artigiani che intendano esercitare il commercio su aree pubbliche dei loro prodotti;

b) ai soggetti che intendano vendere o esporre per la vendita al dettaglio sulle aree previste dalla legge opere di pittura, di scultura, di grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062.

2. La presente legge non si applica:

a) a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi della normativa vigente;

b) agli agricoltori di cui alla legge n. 59/1963, e successive modifiche e integrazioni, i quali esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della medesima legge n. 59/1963, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi ed alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante. I medesimi soggetti devono comunque essere in possesso di documentazione probante la denuncia resa ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 27/1997 sostitutiva dell'autorizzazione richiesta dalla legge n. 59/1963.

Art. 11.

Consistenza degli esercizi

1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio o di revoca dell'autorizzazione ed ogni modifica del titolo autorizzatorio vanno comunicati dal comune competente alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione l'operatore ha la residenza o la sede legale.

2. Nell'ipotesi in cui l'operatore abbia la residenza o la sede legale fuori del territorio regionale, le comunicazioni vanno inoltrate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della circoscrizione provinciale cui appartiene il comune.

3. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 114/1998, le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere rese sugli atti e sui modelli in uso.

4. Ogni cambio di residenza dell'operatore deve essere comunicato dal medesimo al comune competente ai fini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 12.

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata:

a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) qualora trattasi di autorizzazione di cui all'art. 2, comma 3, nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio di cui all'art. 6, commi 9 e 10;

c) qualora trattasi di autorizzazione di cui all'art. 2, comma 4, nel caso in cui l'operatore sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

d) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 14, comma 2;

e) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi dell'art. 13.

Art. 13.

Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione, o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 3, commi 6 e 7, è punito con una sanzione amministrativa da L. 5.000.000 a L. 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2. Ai fini del comma 1, esercita l'attività senza la prescritta autorizzazione anche il soggetto nei confronti del quale sia stata disposta la sospensione ai sensi del comma 7 e l'attività venga svolta durante il periodo della sospensione medesima, ed esercita l'attività fuori del territorio previsto dall'autorizzazione anche il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 3, che la utilizza in un posteggio diverso da quello in essa indicato.

3. Ai fini del comma 1, non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo che sia utilizzato esclusivamente per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nel posteggio.

4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 12, comma 1, lettera b), chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, ai sensi dell'art. 3, comma 2, è punito con una sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a lire 6.000.000.

5. Chiunque, nei mercati di cui all'art. 5, comma 10, qualora destinati a merceologie esclusive, e nelle fiere, per la fattispecie di cui all'art. 7, comma 3, secondo periodo, venda o esponga per la vendita prodotti non rientranti tra quelli per i quali il mercato o la fiera sono stati istituiti, è punito con una sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 6.000.000 e con la confisca dei beni.

6. Con il regolamento di cui al comma 1 dell'art. 3, i comuni possono fissare riduzioni fino al 50 per cento del minimo e massimo dell'ammontare delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, ferme restando le procedure di confisca previste.

7. In caso di recidiva il comune può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo, trova applicazione la legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

Art. 14.

Norme transitorie e finali

1. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano le altre attività commerciali, purché esse non contrastino con le specifiche disposizioni della presente legge.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'art. 4, il commercio su aree pubbliche viene esercitato con riferimento ai settori merceologici ed ai requisiti di cui alla normativa regionale vigente.

3. Sono comunque fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori all'entrata in vigore della presente legge, purché non contrastino con la stessa.

4. Ai procedimenti amministrativi previsti dalla presente legge si applica la legge regionale n. 27/1997.

5. Le autorizzazioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3, della legge 28 marzo 1991, n. 112, come recepita dalla legge regionale 28 agosto 1995, n. 34, sono valide quali titoli autorizzatori ai sensi dell'art. 2, comma 3, della presente legge. Le autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 4, della legge n. 112/1991, sono valide quali titoli autorizzatori ai sensi dell'art. 2, comma 4, della presente legge.

Art. 15.

Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale n. 34/1995, come modificata ed integrata dagli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge regionale n. 27/1997.

2. Ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 4 giugno 1999

ANTONIONE

99R0587

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1999, n. 15.

Ulteriori criteri di priorità a favore di soggetti residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia, di soggetti iscritti all'AIRE di uno dei comuni della Regione, nonché di imprese aventi sede legale nella Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 9 giugno 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ulteriori criteri di priorità a favore di soggetti residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia, di soggetti iscritti all'AIRE di uno dei comuni della regione, nonché di imprese aventi sede legale nella Regione.

1. Nell'assegnazione dei contributi a carico del bilancio regionale, erogati direttamente o indirettamente, possono essere introdotti ulteriori criteri di priorità a favore dei soggetti residenti o, in caso di imprese, aventi sede legale nella Regione Friuli-Venezia Giulia da almeno due anni, nonché a favore dei cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dei comuni del Friuli-Venezia Giulia.

2. Al fine di coniugare l'occupazione con la permanenza in regione della manodopera locale, e a difesa dei gravi problemi occupazionali, per le categorie di cui alla legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, la Regione, tramite l'Agenzia regionale per l'impiego, può assegnare ulteriore priorità nella concessione dei contributi alle imprese che assumano lavoratori residenti in regione da almeno due anni oppure risultino iscritti all'AIRE di uno dei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 7 giugno 1999

ANTONIONE

99R0588

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1999, n. 16.

Disposizioni in materia di gestione delle riserve di caccia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 9 giugno 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gestione delle riserve di caccia di diritto

1. L'art. 3 della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1) La gestione delle riserve di caccia di diritto del Friuli-Venezia Giulia rimarrà affidata all'organo regionale della Federazione italiana della caccia fino e non oltre il 31 gennaio 2000.

2) Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 7 giugno 1999, n. 16, il consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia provvederà ad individuare o istituire gli organismi regionali competenti a gestire le riserve ed i consorzi di cui agli articoli 1 e 2.

3) Successivamente al termine di cui al comma 1, qualora non siano entrate in vigore nuove norme per la gestione delle riserve e dei consorzi di cui agli articoli 1 e 2, la giunta regionale, al fine di assicurare continuità e regolarità all'esercizio venatorio, su proposta dell'assessore regionale competente, individua modalità di gestione provvisoria, valevoli sino all'entrata in vigore delle nuove norme regionali sulla materia.

4) La Regione Friuli-Venezia Giulia per gli adempimenti di cui al comma 3 potrà avvalersi del personale attualmente in servizio presso l'organo gestore riserve che verrà retribuito in base ad apposita convenzione, che salvaguardi il trattamento economico attualmente in essere, da stipularsi entro il 1° febbraio 2000, di durata non superiore a due anni.»

2. Per la liquidazione dei beni attinenti la gestione delle riserve di caccia di diritto effettuata dall'organo gestore riserve, la giunta regionale nomina un commissario iscritto agli albi provinciali dei commercialisti del Friuli-Venezia Giulia. Le risultanze attive o passive saranno destinate alla Regione.

3. Devono ritenersi esplicitamente abrogate tutte le norme della legislazione regionale incompatibili con il presente articolo.

4. I soci cacciatori delle riserve di caccia di diritto interessate dai parchi e riserve naturali regionali che sono stati trasferiti coattivamente nell'annata venatoria 1997-1998, al sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 71 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, e che non hanno acquisito successivamente al trasferimento coatto la qualifica di soci in altra riserva di caccia di diritto, sono ricollocati, per l'annata venatoria 1999-2000, unitamente ai cacciatori residenti che secondo i criteri generali hanno acquisito comunque diritto d'ingresso per l'annata venatoria 1999-2000, nelle riserve di provenienza anche in deroga al numero massimo di soci previsto per ciascuna riserva di caccia di diritto del Friuli-Venezia Giulia determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 71 della legge regionale n. 42/1996.

5. A tal fine i cacciatori di cui al comma 4 devono presentare inderogabilmente, a pena di decadenza dal diritto, domanda di riammissione nella riserva da cui sono stati trasferiti, entro e non oltre il 30 luglio 1999.

6. L'organo gestore riserve, sulla base delle domande di cui al comma 5, provvederà a riammettere i cacciatori di cui al comma 4 nelle riserve da cui erano stati coattivamente trasferiti.

7. Per le riammissioni non trova applicazione la norma di cui all'art. 5, secondo comma, del decreto del presidente della giunta regionale 28 dicembre 1971, n. 04772/Pres., concernente la duplicazione della quota.

8. Sono esclusi dalla ricollocazione i cacciatori che nelle annate successive a quella in cui è avvenuto il trasferimento coatto hanno acquisito la qualifica di soci ed esercitato l'attività venatoria in una riserva diversa da quella da cui erano stati trasferiti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 7 giugno 1999

ANTONIONE

99R0589

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 aprile 1999, n. 16.

Abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 22 dell'11 maggio 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 22 marzo 1999, n. 1025.

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Programma del corso

1. Il corso teorico pratico per l'abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori verte sui seguenti argomenti:

- a) responsabilità del conduttore della macchina, dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti;
- b) normativa di legge e sua applicazione;
- c) diversi tipi di carrelli elevatori;
- d) nozioni elementari di matematica e fisica, calcolo dei volumi, peso specifico dei materiali, limiti di portata e diagrammi di carico, condizioni di equilibrio;
- e) segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro;
- f) norme di sicurezza in caso di stazionamento del mezzo;
- g) corretta esecuzione delle manovre di circolazione, movimentazione e immagazzinaggio dei materiali;
- h) presenza di ostacoli, percorsi pedonali, incroci, strettoie, portoni, varchi e sottopassi ecc;
- i) rifornimento, circuiti idraulici;
- j) lavori in condizioni particolari ovvero all'esterno, su terreni scivolosi e su pendenze e con scarsa visibilità;
- k) manutenzione dei mezzi;
- l) cautele e precauzioni contro il ribaltamento dei mezzi, dispositivi di arresto automatico;
- m) mezzi personali di protezione;
- n) direttiva-macchine.

Art. 2.

Esame

1. L'esame di abilitazione alla conduzione dei carrelli elevatori si articola in una prova scritta e in una pratica.

2. La prova scritta consiste di domande in forma di quiz. Questa prova è da intendersi superata se il candidato ottiene i 2/3 del punteggio massimo ammissibile. Ogni risposta viene valutata con un punteggio da 1 a 3. Coloro i quali non raggiungessero il punteggio minimo stabilito saranno sottoposti ad un colloquio, al fine di approfondire l'accertamento della preparazione. Nel caso in cui la commissione dovesse esprimere un parere complessivamente positivo sulla preparazione del candidato, questo viene ammesso alla prova pratica.

3. La prova pratica, con un carrello elevatore, consiste nella corretta esecuzione di alcune delle seguenti operazioni e manovre:

- corretta operazione di prelievo e magazzinaggio di una cassa o pallet;
- trasporto di un carico con il carrello elevatore in marcia avanti e retromarcia su un percorso stabilito;
- operazioni di controllo del carrello elevatore prima dell'inizio del lavoro;
- stazionamento del mezzo.

4. La prova pratica si intende superata qualora il candidato esegua correttamente le operazioni e le manovre richieste.

5. Ai candidati che hanno superato positivamente le due prove d'esame viene rilasciato, dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro un certificato di abilitazione alla conduzione dei carrelli elevatori, ai fini delle norme di prevenzione, con cui si ottiene, inoltre, l'iscrizione nel relativo elenco provinciale istituito presso l'ufficio sicurezza del lavoro.

Art. 3.

Requisiti di accesso all'esame

1. I candidati provvisti dei requisiti di cui all'art. 25, comma 4 della legge provinciale 27 ottobre 1998, n. 41, devono dimostrare di aver effettuato un periodo di tirocinio pratico, della durata non inferiore a tre mesi, sotto la guida di una persona esperta, mediante dichiarazione da parte di tale persona, secondo lo schema riportato nell'allegato A.

2. Sono inoltre ammessi all'esame coloro i quali sono in possesso dell'attestazione comprovante la frequenza di un corso teorico-pratico sulla conduzione di carrelli elevatori, il cui programma corrisponda a quello descritto all'art. 1, comma 1, della durata di almeno 9 ore.

Art. 4.

Rinnovo del certificato di abilitazione

1. Il rinnovo del certificato di abilitazione viene effettuato dall'ufficio sicurezza del lavoro su presentazione della certificazione medica, di cui all'art. 25, comma 4, lettera b) della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 9 aprile 1999

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1999
Registro n. 1, foglio n. 15

ALLEGATO A
(art. 3, comma 1)

ATTESTAZIONE DI FORMAZIONE TIMBRO DELLA DITTA O CARTA INTESATA

Attestazione

Si attesta che la signora/il signor
(Cognome) (Nome)
nata/o il a

Ha svolto presso questa ditta un tirocinio pratico per l'attività di conduttore di carrelli elevatori, sotto la guida di persona esperta, per il periodo da a

Luogo e data

Firma del datore di lavoro o del legale rappresentante

99R0547

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1999, n. 17.

Soppressione di taluni organi collegiali.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 21 del 4 maggio 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 22 marzo 1999, n. 1043.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È soppresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, il comitato provinciale per la distribuzione dei prodotti agevolati per l'agricoltura, come disciplinato, quanto a composizione e funzioni, dall'art. 17 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57.

2. Le funzioni del comitato provinciale di cui al comma 1 del presente articolo sono attribuite ad direttore dell'ufficio meccanizzazione agricola (31.5).

Art. 2.

1. È soppresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, il comitato provinciale per la protezione degli animali, come disciplinato, quanto a composizione e funzioni, dagli articoli 2 e 3 della legge provinciale 8 luglio 1986, n. 16.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 13 aprile 1999

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1999
Registro n. 1, foglio n. 14

99R0548

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 aprile 1999, n. 18.

Terza modifica del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 23 del 18 maggio 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 22 marzo 1999, n. 833.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Determinazione delle tariffe

1. Le tariffe per l'erogazione da parte delle aziende speciali unità sanitarie locali delle prestazioni dovute nel corrente anno agli invalidi di guerra e di servizio, ai sensi dell'art. 57 comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 27 comma 3, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e dell'art. 46, comma 5, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, sono stabilite come segue:

a) cure climatiche, soggiorni terapeutici:

1) L. 52.830 giornaliero (vitto e alloggio), per un massimo di 21 giorni di cura all'anno su produzione di fattura o ricevuta fiscale comprovante la spesa di alloggio sostenuta;

2) L. 25.100 giornaliero (vitto) su produzione di sola dichiarazione di permanenza sul luogo di cura, rilasciata dal sindaco, carabinieri, dall'unità sanitaria locale ecc.;

b) contributo acquisto calzature di rivestimento delle protesi: L. 133.810 annuali;

c) assistenza odontostomatologica: aumento del 1,6% delle tariffe di cui alla circolare n. 32 del 12 maggio 1978, della direzione generale della discolta O.N.I.G. e alle deliberazioni della giunta provinciale n. 2834 del 24 maggio 1983, n. 2164 del 7 maggio 1984, n. 2147 del 5 maggio 1986, n. 316 del 3 febbraio 1987, n. 689 del 15 febbraio 1988, n. 922 del 20 febbraio 1989, n. 8836 del 29 dicembre 1989, n. 1244 del 18 marzo 1991, n. 91 del 20 gennaio 1992, n. 2089 del 26 aprile 1993, n. 1427 del 21 marzo 1994, n. 1423 del 27 marzo 1995, n. 1286 del 1° aprile 1996, n. 1270 del 7 aprile 1997 e n. 812 del 9 marzo 1998.

2. Le suddette tariffe sono applicabili con le modalità vigenti a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 21 aprile 1999

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1999
Registro n. 1, foglio n. 16*

99R0549

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 aprile 1999, n. 19.

Terza modifica del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 23 del 18 maggio 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 6 aprile 1999, n. 1174.

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

Il comma 2 dell'art. 35 del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale del 23 febbraio 1998, n. 5 e successive modifiche è modificato come segue:

«2. Nel passaggio da una classificazione ad una superiore, la superficie lorda di piano viene calcolata secondo i valori massimi consentiti.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 26 aprile 1999

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1999
Registro n. 1, foglio n. 17*

99R0550

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 maggio 1999, n. 20

Modifiche dei profili professionali delle attività artigiane.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 1° giugno 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1508 del 26 aprile 1999.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21, e successive modifiche, concernente l'approvazione dei profili professionali delle attività artigiane, è così sostituito:

«Art. 1 (*Profili professionali*). — 1. Ai sensi dell'art. 1 comma 3, della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, nella stesura vigente, recante l'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana, nell'allegato sono definiti i profili professionali per le

attività artigiane di conciatetto, piastrellista e posatore di pietra, ceramica e mosaici, incisore, posatore di pavimenti, fumista, spazzacamina, pittore e verniciatore, organaio, scalpello in marmo, scultore in marmo, movimento terra, lavori stradali e costruzione condotte, armaiolo, meccanico per macchine d'ufficio, elettricista, elettromeccanico, meccanico per cicli e motocicli, installatore di impianti termosantari, carrozziere, elettricista d'auto, meccanico d'auto, congegnatore meccanico, tecnico radio e TV, magnanico, fabbro, lattoniere, attrezzista, frigorista, bottaio, tornitore in legno, policromatore, scultore in legno, intagliatore, doratore, scultore d'ornamento, carradore e costruttore di attrezzature in legno, intagliatore a macchina, sarto per signora, sarto da uomo, pellicciaio, calzolaio, magliaio, tappezziere-arredatore tessuti, tessitore, pulitore di tessuti, panettiere, macellaio, pasticciere, estetista e massaggiatore estetico, legatore di libri, tipografo, decoratore con fiori, fotografo, vetraio, orafo e argentiere, grafico, compositore, orologiaio, muratore, falegname, ricamatore in cuoio, gelatiere, esperto/a caseario/a, parrucchiere, segantino, elettronico impiantista, bruciatorista e boscaiolo».

Art. 2.

Dopo il numero 5.4 dell'allegato al decreto del presidente della giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21, e successive modifiche, è aggiunto il seguente numero 5.5:

«5.5 profilo professionale per esperto/a caseario/a

A) Campo professionale:

Trasformazione lattiero-casearia (raccolta del latte, produzione di latticini nonché loro analisi, conservazione, commercializzazione e trasporto).

B) Applicazioni e tecniche:

manipolare e utilizzare utensili, strumenti di lavoro, macchinari, apparecchiature e strutture adeguate, assicurandone altresì la tenuta in esercizio e la manutenzione più semplice;

prelevare campioni in base alle norme vigenti ed effettuare delle analisi in produzione;

valutare la qualità del latte crudo in base ai criteri qualitativi vigenti;

elaborare e svolgere processi e cicli operativi per produrre latte e latticini;

utilizzare additivi e sostanze coadiuvanti;

produrre, allevare e impiegare correttamente le colture;

anilizzare il latte e i suoi derivati dal punto di vista microbiologico, chimico, fisico e sensoriale;

l'igiene dell'azienda e del personale, pulizia e disinfezione.

C) Cognizioni nelle seguenti materie:

chimica, microbiologia e igiene alimentare specifica, allevamento animale, tenuta della corrispondenza, formazione degli apprendisti, gestione aziendale, calcolo tecnico e aziendale, fondamenti dell'elaborazione elettronica dei dati, tecniche di misurazione;

il latte come materia prima, le sue caratteristiche e la sua composizione, come si ottiene, si manipola e si prende in consegna; caratteristiche qualitative e valutative del latte crudo;

materie prime e sostanze coadiuvanti;

processi e cicli di lavorazione per la produzione di latte e latticini, nonché impiego di additivi e coadiuvanti;

conoscenze di base sui sistemi e i materiali di imballaggio; conservazione, refrigerazione e trasporto di latte e suoi derivati;

struttura e funzionamento degli impianti di alimentazione, in particolare delle caldaie a vapore, dei circuiti di alimentazione elettrica, dei refrigeratori, degli impianti idrici e fognari;

salvaguardia ambientale e smaltimento dei rifiuti in azienda;

prevenzione antinfortunistica, tutela dei lavoratori e sicurezza sul lavoro;

norme giuridiche su igiene, produzione e distribuzione degli alimenti;

conoscenze di base sulle norme e gli interventi per la garanzia di qualità».

Art. 3.

Il numero 1.9 dell'allegato al decreto del presidente della giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21, e successive modifiche, viene inserito nel settore metallo e diventa il numero 2.19.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 6 maggio 1999

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1999
Registro n. 1, foglio n. 18

99R0641

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1999, n. 27.

Realizzazione di un autodromo nella Regione Veneto.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 67 del 3 agosto 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Veneto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 del proprio Statuto, riconoscendo la pratica dello sport come importante momento di crescita individuale e di aggregazione sociale, garantisce la fruibilità in ambito regionale di una struttura su pista specificamente dedicata alla pratica dell'automobilismo e del motociclismo agonistico.

Art. 2.

Studio di fattibilità

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la giunta regionale è autorizzata a procedere ad uno studio di fattibilità per l'individuazione del sito più idoneo alla realizzazione di un autodromo regionale dello sviluppo minimo di 3500 metri.

2. Al fine di verificare la disponibilità delle amministrazioni comunali interessate alla ubicazione dell'autodromo, la giunta regionale attua idonea azione di informazione, prevedendo un termine non inferiore a due mesi per la formulazione di proposte.

3. Lo studio di cui al comma 1 deve altresì accertare la possibilità di collegare in modo funzionale l'autodromo con apposite strutture dedicate alle attività di prove e collaudi, nonché di intrattenimento nel settore motoristico e di ricerca nel campo della sicurezza stradale.

Art. 3.

Promozione e partecipazione della Regione alla realizzazione dell'autodromo

1. La giunta regionale promuove, per il tramite della Veneto Sviluppo S.p.a., la costituzione di un consorzio o società ordinaria fra enti pubblici e soggetti privati per la progettazione, realizzazione e la gestione dell'autodromo regionale.

2. La Regione Veneto partecipa, per il tramite della Veneto sviluppo S.p.a., alla iniziativa di cui al comma 1 con una quota pari al dieci per cento del costo complessivo dell'opera, quota che in nessun caso potrà eccedere la somma di lire 3 miliardi.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificabili in lire 3 miliardi per l'anno 1999 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dal capitolo n. 80230 denominato «Fondo globale spese d'investimento», partita n. 9 del bilancio di previsione 1999 e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa, del capitolo n. 73094 denominato «Promozione e partecipazione della Regione Veneto alla realizzazione dell'autodromo regionale» con lo stanziamento di lire 3.000 milioni in termini di competenza e di cassa.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 luglio 1999

GALAN

99R0710

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1999, n. 28.

Norme per l'esercizio del turismo di mare a finalità ittica.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 67 del 3 agosto 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di arricchire e qualificare l'offerta turistica regionale, alle imprese turistiche che effettuano l'attività di trasporto in mare ai fini escursionistici e ricreativi, è consentito l'esercizio del turismo in mare a finalità ittica.

Art. 2.

Requisiti

1. L'attività di turismo a finalità ittica può essere svolta dalle imprese turistiche nel rispetto delle norme in materia di navigazione marittima, con particolare riferimento alla sicurezza dei passeggeri e delle imbarcazioni.

2. L'impresa turistica deve essere in possesso delle autorizzazioni previste in materia di trasporto persone.

Art. 3.

Modalità

1. L'attività di cui all'art. 1 è finalizzata alla cattura dello sgombro e può essere effettuata esclusivamente ad unità ferma, con l'impiego dell'attrezzo denominato canna da pesca e nei limiti stabiliti dall'art. 142 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, concernente la disciplina della pesca marittima.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 luglio 1999

GALAN

99R0711

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1999, n. 29.

Modifica alla legge regionale 27 giugno 1997, n. 26 «Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 67 del 3 agosto 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 27 giugno 1997, n. 26 «Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere»

1. Il termine previsto dal comma 3 dell'art. 22 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 26, come da ultimo modificato dal comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3, entro il quale le strutture ricettive alberghiere, che difettano di alcuni requisiti per ottenere la nuova classificazione, possono conservare provvisoriamente la classificazione precedente a condizione che provvedano a dotarsi dei requisiti mancanti, è fissato al 31 dicembre 2000.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 luglio 1999

GALAN

99R0712

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 12 giugno 1999, n. 1.

Regolamento di funzionamento del dipartimento per le attività socio-sanitarie integrate delle Aziende sanitarie locali, di cui all'art. 8, comma 10, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali».

(Pubblicato nel 1° suppl. ord. del *Bollettino ufficiale della Regione Lombardia* n. 24 del 17 giugno 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del dipartimento per le attività socio-sanitarie integrate delle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.), di seguito denominato «dipartimento A.S.S.I.», in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 10, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31, recante «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali», di seguito denominata «legge regionale di riordino».

2. Le A.S.L. assicurano, tramite il dipartimento A.S.S.I., l'esercizio delle attività socio-sanitarie integrate, nonché l'esercizio delle attività socio-assistenziali loro attribuite dalla Regione o liberamente delegate dagli enti locali definendo con essi intese o accordi di programma, avvalendosi dei distretti, presidi e servizi, nonché delle altre strutture pubbliche e private accreditate e/o convenzionate. Le A.S.L., attraverso il dipartimento A.S.S.I. collaborano con le province e con i comuni, per l'assolvimento delle competenze loro assegnate dall'art. 6 della legge regionale di riordino, oltretutto per il migliore svolgimento delle competenze loro proprie in materia socio-assistenziale sulla base di adeguati accordi di programma.

3. Agli effetti del presente regolamento rientrano nell'ambito delle funzioni socio-sanitarie integrate i servizi che assicurano l'erogazione di prestazioni richiedenti una rilevante integrazione di operatori professionali appartenenti alle aree sanitaria e sociale con le corrispondenti unità d'offerta:

- a) per la tutela della salute delle persone anziane, compresa la riabilitazione extraospedaliera e specificatamente l'assistenza domiciliare;
- b) per la prevenzione, cura e riabilitazione dei disabili;
- c) per la prevenzione e cura nell'area consultoriale materno-infantile e dell'età evolutiva;

d) per la prevenzione, cura e riabilitazione della tossicodipendenza e alcooldipendenza;

e) per le attività di reinserimento sociale dei disabili mentali; per quanto concerne l'area della salute mentale, le attività di reinserimento sociale saranno gestite a livello territoriale attraverso rapporti anche di natura convenzionale tra le A.S.L. e gli enti interessati;

f) per la vigilanza e il controllo su II.P.P.A.B., associazioni e volontariato, persone giuridiche private operanti nel campo socio-assistenziale e vigilanza su strutture e servizi;

4. Il dipartimento A.S.S.I. assicura l'erogazione dei servizi socio-sanitari integrati di norma su base distrettuale ed interdistrettuale. Il distretto è l'ambito in cui avviene l'integrazione operativa, sulla base ed in conformità ai contenuti ed alle modalità organizzative previste dal piano socio-sanitario regionale, che determina i requisiti strutturali e gestionali dei servizi e le figure professionali coinvolte. Il distretto costituisce il centro di riferimento dei cittadini per l'erogazione dei servizi sanitari, socio-sanitari integrati e socio-assistenziali sul territorio. Nell'ambito del distretto operano, al fine di realizzare gli obiettivi della programmazione aziendale, le strutture pubbliche, private e del privato sociale accreditate e/o convenzionate. Con il piano di organizzazione, il direttore generale definisce la struttura funzionale dell'azienda sanitaria locale e ne precisa l'articolazione distrettuale, in riferimento a cui sono ordinate le attività socio-sanitarie integrate. Le attività inerenti l'erogazione dei servizi socio-sanitari integrati e socio-assistenziali delegati dagli enti locali si sviluppano a livello:

- a) distrettuale, per gli interventi di primo livello e di base;
- b) interdistrettuale, per gli interventi che non possono essere erogati a livello di base;
- c) dipartimentale, per gli aspetti di programmazione e gestione tecnica, nonché per gli interventi di carattere specialistico.

Il direttore generale dell'azienda, sentito il direttore sociale, provvede a nominare, per ciascun distretto, il responsabile di distretto per i servizi socio-sanitari integrati, con funzioni di coordinamento di tutte le attività assegnate al dipartimento A.S.S.I. e di gestione della relativa quota di budget. Il personale del dipartimento A.S.S.I. assegnato al distretto dipende funzionalmente dal responsabile di distretto per i servizi socio-sanitari integrati. Egli può assumere una funzione di raccolta e di analisi dei bisogni socio assistenziali emergenti dal territorio del distretto attraverso un'organizzazione di raccordo fra soggetti pubblici, privati e servizi centrali del dipartimento A.S.S.I. Il responsabile di distretto per le attività socio-sanitarie integrate risponde del raggiungimento degli obiettivi assegnati e delle spese sostenute per il loro raggiungimento in sede di negoziazione del budget e formula proposte e progetti in relazione alle funzioni e prestazioni da attuare in sede distrettuale.

5. Il direttore generale nomina, nel termine di sessanta giorni dalla costituzione dell'azienda, ovvero dalla vacanza del titolare dell'incarico, il direttore sociale. Il direttore sociale assume la responsabilità del dipartimento A.S.S.I., operando in questa sua funzione in conformità alle indicazioni del presente regolamento e agli indirizzi del direttore generale. Competono al direttore sociale, nell'ambito del rapporto di collaborazione con il direttore generale, nonché nello specifico suo ruolo di responsabilità del dipartimento A.S.S.I.:

- a) l'elaborazione dei programmi e delle direttive generali per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati, da sottoporre all'approvazione del direttore generale;
- b) la formulazione delle proposte per l'organizzazione dell'azienda, d'intesa con il direttore amministrativo e con quello sanitario, per gli ambiti di sua competenza;
- c) la proposta di articolazione in distretti del territorio nel cui ambito organizzare i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati e definire i livelli quantitativi e qualitativi dei medesimi;
- d) l'espressione del parere su tutti gli atti del direttore generale che riguardino attività socio-assistenziali e socio-sanitarie;
- e) la direzione della struttura dipartimentale alla quale è preposto e la responsabilità nei confronti della direzione generale del raggiungimento degli obiettivi concordati e delle risorse assegnate in sede di budget;
- f) il coordinamento delle attività dipartimentali, interdistrettuali e distrettuali, tenuto conto della specifica realtà e sulla base dei criteri generali approvati dalla direzione generale;

g) la gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate al dipartimento, svolgendo funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo;

h) la proposta alla direzione generale per la nomina, per gli ambiti di propria competenza, dei responsabili di servizi, dei dirigenti di unità operative, uffici, nonché di strutture, presidi e distretti, e l'adozione delle iniziative necessarie nei confronti del personale dipendente dal dipartimento per il trasferimento o la mobilità tra servizi, unità operative, uffici, strutture, presidi e distretti, tenuto conto delle norme contrattuali;

i) la definizione dei criteri per l'individuazione dei responsabili dei procedimenti che fanno capo alle strutture operative e la verifica del rispetto dei termini e degli adempimenti;

l) l'adozione degli atti di gestione a lui espressamente delegati dalla direzione generale nell'ambito della propria autonomia tecnico-funzionale. Il direttore sociale concorre alla elaborazione, sulla base e nei limiti della delega ricevuta dal direttore generale, del bilancio preventivo e consuntivo per tutte le attività di competenza, nonché alla verifica della attuazione del bilancio preventivo, assicurando la sua conformità a quanto previsto dalla legge regionale di riordino. Fornisce pareri obbligatori di indirizzo non vincolanti, per le materie di propria competenza, al direttore generale.

6. Il dipartimento A.S.S.I. è, di norma, articolato sul piano funzionale ed organizzativo, nei seguenti servizi:

- a) servizio famiglia, infanzia, età evolutiva;
- b) servizio disabili;
- c) servizio anziani;
- d) servizio delle dipendenze;
- e) servizio vigilanza.

Per la complessità dell'intervento socio-sanitario, che presuppone un approccio polifunzionale e pluridisciplinare, i servizi esercitano le funzioni di loro competenza in forma integrata, assumendo una metodologia di lavoro per obiettivi programmati. I servizi del dipartimento A.S.S.I. si coordinano con i servizi dei dipartimenti di prevenzione e dei servizi sanitari di base e con i servizi socio-assistenziali dei comuni e degli altri soggetti sociali per garantire la complessiva integrazione a livello territoriale delle funzioni dell'azienda.

7. Il piano funzionale e organizzativo del dipartimento A.S.S.I. è adottato dal direttore generale dell'azienda, sulla base delle proposte del direttore sociale, sentita la Conferenza dei Sindaci, tenendo conto delle competenze dei comuni previste dall'art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»

8. La responsabilità del servizio è assegnata dal direttore generale, su proposta del direttore sociale, in conformità alla vigente normativa contrattuale. Nella scelta dei responsabili dei servizi si tiene conto:

A) di conoscenze, esperienze, attitudini dei candidati, con particolare riferimento alla riorganizzazione di strutture complesse, al coordinamento tecnico-professionale;

B) della pregressa attività, di documentata durata almeno quinquennale, nell'area di riferimento.

Per il servizio delle dipendenze, il responsabile dovrà altresì avere i requisiti previsti dalla normativa nazionale vigente. Il responsabile del servizio:

a) dirige la struttura alla quale è preposto ed in particolare risponde al direttore sociale del raggiungimento degli obiettivi assegnati in sede di negoziazione di budget;

b) verifica periodicamente il carico di lavoro dei dipendenti della struttura operativa cui è preposto e la conseguente incidenza sulla dotazione organica necessaria;

c) formula proposte al direttore sociale in ordine all'adozione di atti deliberativi, di direttive e progetti, in relazione ai criteri generali d'organizzazione della struttura operativa alla quale è preposto;

d) individua, in accordo con il direttore sociale, i responsabili dei procedimenti che fanno capo alla struttura operativa, e verifica il rispetto dei termini e degli altri adempimenti;

e) adotta tutti gli atti che per la loro natura tecnico-professionale e scientifica, o per disposizione di legge, sono a lui attribuiti in maniera esclusiva;

f) coordina le unità operative per le attività di competenza, ai fini del raggiungimento di un'omogeneizzazione delle prestazioni su tutto il territorio, e contemporaneamente per intervenire affinché le prestazioni siano in sintonia con le caratteristiche dei diversi contesti ambientali;

g) propone al direttore sociale, sulla base dei criteri generali di organizzazione, l'attribuzione del personale ai distretti, formulando le indicazioni per l'integrazione e lo svolgimento delle prestazioni e definendo altresì i compiti e le responsabilità dei dirigenti delle unità operative;

h) adotta gli atti di gestione a lui espressamente delegati dal direttore sociale.

9. All'interno del piano di organizzazione dell'azienda, il direttore sociale individua le unità operative, che affiancano i responsabili dei servizi, con compiti di elaborazione progettuale e coordinamento. Le unità operative sono individuate sulla base delle risorse disponibili e dell'articolazione territoriale dei servizi, nonché della specifica rilevanza che le funzioni di elaborazione progettuale e di coordinamento assumono nel piano regionale e aziendale dei servizi socio-sanitari integrati. La direzione dell'unità operativa è conferita con provvedimento del responsabile del dipartimento, su proposta del responsabile del servizio. I criteri per la scelta dei dirigenti delle unità operative sono quelli già indicati per i responsabili di servizio, con particolare riguardo alla conoscenza specifica e alla pregressa esperienza nel settore di competenza, tenuto conto dei requisiti eventualmente richiesti dalla normativa di riferimento per ciascuna area di intervento. Il dirigente dell'unità operativa è dotato di autonomia tecnico-funzionale, collabora con le unità operative afferenti al medesimo servizio ed ha la responsabilità delle attività degli operatori per il funzionamento e la qualità dell'intervento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per l'efficiente utilizzo delle risorse;

10. Il direttore sociale si avvale, di norma, per il funzionamento della direzione dipartimentale, di uffici per lo svolgimento dei seguenti compiti:

a) segreteria, protocollo e consulenza tecnica;

b) rapporti con il pubblico, elaborazione di programmi per l'informazione e l'educazione nei servizi socio-sanitari e formazione e aggiornamento del personale;

c) pianificazione delle risorse, bilancio e controllo di gestione.

Il numero degli uffici e le competenze ed attribuzioni di ciascuno fra quelle di cui sopra, sono definiti con provvedimenti del direttore generale, su proposta del direttore sociale, in relazione alla complessità e al fabbisogno del dipartimento. È fatto obbligo al direttore generale di indicare nell'atto deliberativo istitutivo degli uffici, l'entità complessiva del budget destinato a spese dirette per il personale del dipartimento, indicando volta per volta, con i provvedimenti di modifica ed integrazione del piano di organizzazione, le variazioni del budget per le spese dirette del personale e la loro incidenza sulle spese di gestione totale.

11. Per quanto riguarda le esigenze di formazione e aggiornamento delle differenti professioni, nonché i rapporti con i centri ed istituzioni di ricerca, il direttore generale può costituire all'interno della direzione del dipartimento A.S.S.I. una struttura organizzativa che assuma le funzioni di coordinamento e di indirizzo professionale di ciascuna professione. Tali funzioni devono essere svolte da un referente tecnico professionale di livello apicale nella propria area professionale. Al coordinamento professionale sono demandati i compiti di definizione della metodologia e del supporto tecnico specialistico per le attività di abilitazione, riabilitazione e di sostegno alla persona, nonché di diagnosi e cura. La funzione di tale struttura è finalizzata allo sviluppo tecnico scientifico e ad una progressiva cultura dell'integrazione.

12. La conferenza degli operatori del dipartimento, cui partecipano anche i rappresentanti dei terzi accreditati e/o convenzionati con il dipartimento per la gestione delle attività, è convocata almeno una volta all'anno per verificare la gestione complessiva dei servizi socio-sanitari. Ha carattere informativo-consulativo e tende a sviluppare la cooperazione tra i diversi soggetti interessati.

13. La conferenza delle rappresentanze delle utenze del dipartimento A.S.S.I. è convocata dal direttore sociale almeno una volta all'anno per verificare la gestione complessiva dei servizi socio-sanitari.

Ha carattere informativo-consulativo. Le modalità di identificazione delle rappresentanze saranno definite dal direttore generale dell'A.S.L. entro sessanta giorni dall'approvazione del presente regolamento, sentite le organizzazioni del volontariato, dell'associazionismo e delle organizzazioni sindacali coinvolte nella definizione dei piani di cui all'art. 1, commi 5, 7 e 8 della legge regionale di riordino. Il direttore sociale è responsabile dell'attuazione della normativa sulla semplificazione e sulla partecipazione al procedimento amministrativo, ed è punto di riferimento delle rappresentanze dell'utenza.

14. Al fine di definire i costi complessivi delle politiche sociali, ivi compresi quelli per le prestazioni sanitarie e per le prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario a carico del fondo sanitario regionale, il dipartimento A.S.S.I., nell'ambito della contabilità economico patrimoniale dell'A.S.L., collabora con la direzione generale per:

a) la redazione del bilancio preventivo economico annuale delle attività socio-assistenziali e della relativa relazione accompagnatoria;

b) la compilazione della sezione di bilancio preventivo economico annuale dell'A.S.L. dedicata all'attività socio-sanitaria integrata e della relativa relazione accompagnatoria;

c) la redazione del bilancio d'esercizio annuale dell'A.S.L. costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Il bilancio d'esercizio deve contenere anche le informazioni relative ai costi e ricavi relativi alle attività socio-assistenziali e socio-sanitarie integrate;

d) la compilazione del rendiconto trimestrale di cassa delle attività socio-assistenziali e di quello relativo ai servizi socio-sanitari integrati.

15. Nell'ambito della contabilità analitica dell'A.S.L. il dipartimento A.S.S.I. collabora a predisporre annualmente un consuntivo dei ricavi e dei costi per le prestazioni sanitarie, socio-assistenziali a rilievo sanitario e socio assistenziali delegate dagli enti locali di competenza del dipartimento stesso. Le rendicontazioni devono comprendere:

a) la struttura dei ricavi del dipartimento A.S.S.I.;

b) la composizione dei costi del dipartimento A.S.S.I.;

c) la suddivisione dei costi del dipartimento A.S.S.I. per le seguenti aree di intervento:

c1) area anziani;

c2) area disabili;

c3) area materno-infantile;

c4) area riabilitazione extra-ospedaliera;

c5) area dipendenze (tossicodipendenza e alcoolodipendenza);

c6) area formazione;

c7) area programmazione, vigilanza, coordinamento e controllo;

d) gli investimenti del dipartimento A.S.S.I. riguardanti immobilizzazioni materiali e immateriali.

16. Nell'ambito del Piano strategico triennale delle A.S.L. e dei relativi aggiornamenti annuali, vengono definiti gli obiettivi che si intendono porre a riferimento e la verifica dei risultati conseguiti nell'esercizio precedente. Il piano socio assistenziale regionale definisce le regole per la gestione del fondo sociale delle A.S.L., nonché le competenze del dipartimento A.S.S.I. in riferimento a:

a) vigilanza e controllo sulle attività a gestione diretta;

b) vigilanza e controllo sulle attività dei soggetti gestori;

c) modalità di accesso ai servizi e compiti dell'unità di vigilanza per le prestazioni erogate sia in forma diretta che indiretta;

d) verifica e controllo dell'andamento dei costi sul bilancio sociale e sui capitoli di spesa per le attività socio-assistenziali e socio-sanitarie integrate.

17. Ciascuna A.S.L. approva, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, con atto del direttore generale, un proprio regolamento per il funzionamento del dipartimento A.S.S.I. e dei servizi erogati, in conformità ai criteri ed alle modalità di organizzazione della legge regionale di riordino ed in osservanza del presente regolamento, evidenziando l'articolazione dei servizi, degli uffici e delle unità operative, nonché le modalità di erogazione delle prestazioni rese a livello distrettuale, interdistrettuale e dipartimentale.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 12 giugno 1999

FORMIGONI

(Approvato dal consiglio regionale nella seduta del 5 maggio 1999 ed assentito dalla C.C.A.R. con n. spec. 7 del 2 giugno 1999)

99R0610

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1999, n. 11.

Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 9 del 12 marzo 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente legge ha per oggetto l'individuazione e la disciplina delle funzioni e dei compiti amministrativi, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale nonché la ripartizione e il conferimento agli enti locali e alle autonomie funzionali delle restanti funzioni amministrative, in attuazione dell'art. 5, comma 1 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72.

2. Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme di cui al titolo I della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72.

3. Nelle materie riservate alla Regione o conferite agli enti locali e alle autonomie funzionali sono comunque comprese, anche se non espressamente menzionate, le funzioni relative all'organizzazione e alle attività strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni stesse.

Art. 2.

Riordino dell'organizzazione regionale

1. La Regione provvede con legge all'organizzazione dell'amministrazione diretta ed informa ai principi della presente legge il riordino di quella indiretta.

2. Nel ripartire e disciplinare le suddette funzioni, si persegue: la razionalizzazione dell'assetto e dell'organizzazione della distribuzione dei compiti e delle funzioni;

la valorizzazione dell'apparato organizzativo, perseguendo lo sviluppo delle competenze e del principio di responsabilità, rendendolo partecipe del processo di riforma e affidando, ove possibile, le nuove funzioni a strutture già esistenti.

Art. 3.

Conferenza permanente Regione-enti locali

1. La conferenza permanente Regione/enti locali, allargata alle autonomie funzionali per le materie di loro competenza, istituita con legge regionale n. 21/1996 e successive modificazioni ed integrazioni rappresenta la sede istituzionale di confronto tra esecutivo regionale e governi locali. La Conferenza costituisce la sede di confronto costante sull'applicazione della presente legge e della legge regionale n. 72/1998, di quelle successive e dei regolamenti applicativi.

2. Al fine di avviare una pianificazione concertata delle previsioni insediative di livello territoriale nell'area territoriale del sistema urbano Chieti-Pescara la Conferenza, in sessione speciale, è allargata ai comuni di Francavilla, Montesilvano, Spoltore, S. Giovanni Teatino e altri enti locali eventualmente interessati.

3. Nell'attuazione dei obiettivi della presente legge e della legge regionale n. 72/1998 la Regione conforma la propria azione al principio della concertazione con le parti sociali.

Art. 4.

Beni e risorse da trasferire

1. Con successivi atti della giunta regionale si provvede alla puntuale individuazione e assegnazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, derivanti dai conferimenti disposti con la presente legge secondo quanto disposto negli articoli 5, 70, 71, 72 e 79 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72. Con riferimento alle risorse strumentali, l'assegnazione dei beni relativi all'esercizio di compiti e funzioni conferiti avviene normalmente in proprietà.

2. L'individuazione delle eventuali ulteriori risorse da trasferire avviene entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7, comma 1 della legge n. 59/1997.

3. Il conferimento agli enti destinatari dei compiti e delle funzioni di cui alla presente legge nonché di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 72, decorre, ove non diversamente specificato, dall'assegnazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. È immediatamente efficace l'abrogazione di norme disposta dalla presente legge in ordine alla soppressione di compiti, funzioni e discipline divenuti superflui.

Art. 5.

Affidamento a soggetti esterni di singole fasi dei procedimenti regionali

1. Al fine di assicurare l'osservanza dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, la Regione può ricorrere alla collaborazione con soggetti esterni, in regime di convenzione, ai sensi dell'art. 2, lettera a) e b) della legge regionale 25 settembre 1986, n. 52, in presenza di procedimenti particolarmente complessi.

2. La relativa convenzione deve contenere:

la descrizione delle attività oggetto della convenzione con le modalità di realizzazione;

gli obblighi e le responsabilità del soggetto al quale sono affidate le attività;

le modalità dei controlli della Regione;

la durata e il compenso.

Art. 6.

Riordino dell'amministrazione indiretta della Regione

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale propone al consiglio regionale norme di riordino dell'amministrazione indiretta della Regione, quale sistema di enti strumentali, economici e delle partecipazioni azionarie, ispirandosi ai principi e applicando la disciplina di cui alla presente legge.

2. La partecipazione azionaria della regione in società private e/o lo stanziamento di contributi regionali, sono previsti soltanto qualora occorra promuovere servizi ritenuti strategici in quanto indispensabili per la qualità dell'assetto economico e sociale della Regione.

Art. 7.

Esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

1. I comuni esercitano la generalità delle funzioni amministrative conferite ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 non riservate dalla presente legge agli altri enti locali, alle autonomie funzionali e alla Regione.

2. Le province, oltre alla generalità delle funzioni di programmazione territoriale ed economico-sociale, esercitano le funzioni amministrative di area vasta che non possono essere adeguatamente svolte dai comuni singoli o associati, nonché quelle espressamente indicate dalla legge.

3. La Regione svolge esclusivamente le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e, in particolare, quelle indicate all'art. 3, comma 2 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72.

4. La Regione verifica, attraverso il nucleo di monitoraggio di cui all'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72, il grado di efficacia ed efficienza nell'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali ed alle autonomie funzionali, sulla base di indicatori stabiliti di intesa con la Conferenza permanente Regione/enti locali. Qualora tale verifica dia esito negativo, la Regione, gli enti locali e le autonomie funzionali interessati concordano i dovuti correttivi e il termine entro cui devono essere applicati.

5. Le autonomie funzionali (camere di commercio ed università) oltre a collaborare con i comuni, le province e la Regione per quanto attiene ai programmi e agli interventi relativi allo sviluppo economico, sociale e culturale, esercitano per delega od a mezzo di convenzioni i compiti e le funzioni promozionali e di servizio, individuati dalla Regione nei settori di rispettiva competenza istituzionale.

Art. 8.

Esercizio associato di funzioni da parte dei comuni

1. Fermi restando i principi contenuti nella legge regionale n. 143/1997, al fine di garantire l'esercizio associato di funzioni da parte dei piccoli comuni, la Regione entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un programma di riordino territoriale ai sensi della legge regionale n. 143 del 1997, art. 11 individuando gli ambiti territoriali e i livelli ottimali di esercizio delle funzioni conferite ai comuni, previa intesa della Conferenza di cui all'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72.

2. In attuazione dell'art. 3, comma 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, e in sede di prima applicazione della presente legge, sono considerati livelli ottimali quelli coincidenti con le unioni di comuni, le comunità montane e le forme associative costitutesi ai sensi della legge n. 142/1990 e della legge regionale n. 143/1997.

3. Il programma di riordino territoriale mira a far coincidere nello stesso ambito tutti i servizi e le funzioni. Ove necessario si procede anche alla revisione delle circoscrizioni territoriali delle comunità montane, nonché degli altri enti ed organismi infraregionali.

4. Entro i novanta giorni successivi al programma di riordino territoriale, indipendentemente dall'avvio di eventuali procedimenti per la fusione, i comuni individuano i soggetti, le forme e le metodologie per l'esercizio associato delle funzioni loro conferite e ne danno comunicazione alla giunta regionale. I comuni montani individuano la comunità montana di riferimento quale soggetto titolare dell'esercizio associato delle funzioni conferite.

5. La giunta regionale propone, annualmente, all'approvazione del consiglio regionale gli indirizzi, i criteri e la strumentazione di supporto per un programma pluriennale di incentivazione, anche finanziaria, dell'esercizio associato delle funzioni conferite, individuandone le modalità operative e determinando la quantificazione delle risorse da assegnare.

6. In fase di prima attuazione, la giunta regionale dà esecuzione al programma di incentivazione, entro novanta giorni dalla sua approvazione.

7. Qualora i comuni non individuino, entro il termine del precedente comma 4, il soggetto titolare delle funzioni conferite che richiedono l'esercizio in forma associata, l'esercizio delle funzioni stesse è temporaneamente svolto dalla provincia competente per territorio ovvero, nel caso di comuni montani, dalla comunità montana, fino alla costituzione del soggetto titolare delle funzioni conferite.

8. Negli aiuti territoriali in cui sono compresi comuni appartenenti a più comunità montane, l'intervento sostitutivo previsto, di cui al comma precedente, in caso di mancata individuazione dell'ente titolare delle funzioni associate, è assicurato dalla comunità montana con il maggior numero di comuni presenti nell'ambito, sentite le altre comunità montane territorialmente interessate.

9. La giunta regionale adotta le determinazioni necessarie per assicurare alle province e alle comunità montane, l'assegnazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, per il periodo di esercizio temporaneo delle funzioni di cui al comma 7.

Art. 9.

Disciplina generale dei procedimenti

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e fermo restando quanto disposto dal comma secondo del medesimo art. 2, la giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, propone al consiglio regionale norme di disciplina dell'esercizio delle funzioni mantenute o conferite secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi ed organismi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla stessa attività;

c) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

d) trasferimento a organi monocratici o ai dirigenti di funzioni, anche decisionali, che non richiedano l'esercizio in forma collegiale;

e) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e di controllo;

f) indicazione per ciascun procedimento amministrativo del termine per l'emanazione del provvedimento finale ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

g) previsione, in caso di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento finale, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte delle amministrazioni competenti, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento o la prestazione, salvo quanto previsto dall'art. 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; con individuazione dell'unità organizzativa che assume all'obbligo di corresponsione dell'indennizzo e delle modalità di pagamento secondo tempi rapidi e certi;

h) indicazione per ciascun procedimento dell'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché dell'adozione del provvedimento finale ed individuazione della persona addetta all'unità organizzativa che assume il ruolo di responsabile del procedimento;

i) previsione delle forme e delle modalità di accesso agli atti ed ai documenti inerenti il procedimento nonché della partecipazione degli interessati ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;

j) previsione di forme e modalità per la consultazione del pubblico e la raccolta delle informazioni nei procedimenti relativi a scelte complesse o che incidono sulla tutela dell'ambiente, della salute dei cittadini attraverso lo strumento dell'inchiesta pubblica secondo i principi stabiliti nell'art. 12 della presente legge.

2. Le leggi o i regolamenti regionali di cui al comma 1 devono anche prevedere l'affidamento alla giunta regionale e ai dirigenti di specifiche competenze e responsabilità per l'adozione con carattere di periodicità, di atti di organizzazione rivolti alla semplificazione dei procedimenti, sulla base delle esigenze emerse in relazione alla progressiva attuazione del processo di decentramento; sono a tal fine valorizzati i poteri indicati all'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

3. A seguito dei conferimenti di funzioni e compiti di cui alla presente legge e della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72, nonché alla disciplina disposta ai sensi del comma 1 si procede entro l'anno successivo alla revisione e al completamento della legislazione regionale attraverso uno o più disegni di legge elaborati dalla giunta che aggiornino, semplificandola e riducendola, tutta la legislazione precedente sulla base dei principi di cui al comma 1. Con tali leggi si:

provvede alla abrogazione delle norme superate o incompatibili;

riorganizza la legislazione di settore fissando criteri e principi per l'elaborazione di testi unici o coordinati.

Art. 10.

Disciplina e semplificazione dei procedimenti di incentivazione

1. Tutti i procedimenti amministrativi di incentivazione delle attività economiche ed industriali relativi a funzioni riservate alla Regione o da questa conferite agli enti locali o alle autonomie funzionali sono adeguati ai principi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. La stessa disciplina si applica all'attribuzione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, diritti speciali ed esclusivi o che comunque comportino l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati nonché a tutti i procedimenti amministrativi di incentivazione in cui sia previsto, a qualsiasi titolo, il concorso della Regione.

2. Con i disegni di legge di cui al comma 1 dell'articolo precedente la giunta regionale procede al riordino della disciplina dei procedimenti di incentivazione sulla base, oltre che dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo precedente, dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riunificazione di tutte le fasi di ciascun procedimento in una unica struttura al cui vertice sia prevista una responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 29/1993 che assume la stessa funzione di monitorare gli interventi;

b) enumerazione tassativa dei procedimenti per i quali si applicano le procedure valutative e negoziali di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 123/1998;

c) previsione di un sistema centralizzato di monitoraggio concomitante degli interventi e dei risultati delle funzioni amministrative di incentivazione, con particolare riferimento alla qualità del risultato da raggiungere, da stabilire secondo standard misurabili.

3. Quando le attività istruttorie dei procedimenti di incentivazione, nonché quelle di monitoraggio e controllo di cui al precedente comma, richiedono valutazioni tecnico-scientifiche per le quali sono necessarie competenze che non possono essere reperite nel personale dipendente della Regione o degli enti delegati, possono essere stipulate convenzioni con società, enti ed esperti in possesso dei requisiti tecnici, organizzativi e di serietà, in relazione allo svolgimento delle predette attività, individuati dalla giunta regionale in conformità agli indirizzi e alle prescrizioni dell'art. 3 del decreto legislativo n. 123 del 1998.

4. Nell'ambito delle procedure di programmazione economico finanziaria la giunta regionale presenta al consiglio un rapporto sui risultati delle politiche di incentivazione, dal quale risultano:

a) i dati quantitativi relativi all'incremento del prodotto interno lordo regionale, e ai livelli della competitività e dell'occupazione imputabile alle politiche medesime, nonché gli effetti di rientro attesi nella finanza regionale e locale;

b) le responsabilità, gli ostacoli e i limiti di carattere organizzativo e procedurale riscontrati nell'attuazione degli interventi, con l'indicazione delle misure adottate o da adottare ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 29 del 1993;

c) il quadro programmatico degli interventi a favore delle imprese per il successivo periodo di programmazione, con particolare riferimento alle correzioni nelle politiche rispetto ai risultati di cui alla precedente lettera a), allo sviluppo dell'apparato produttivo e del sistema tecnologico nonché alle esigenze di riequilibrio territoriale, e con l'indicazione dettagliata degli obiettivi;

d) le eventuali misure correttive da apportare alla normativa vigente nonché alle strutture organizzative e gestionali degli interventi, anche in relazione al sistema dei conferimenti di funzioni amministrative agli enti locali e alle autonomie funzionali.

5. I procedimenti amministrativi sono definiti in coerenza con i principi e le modalità indicate dal precedente art. 9. L'adeguamento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 dei procedimenti concernenti gli interventi regionali di sostegno finanziario alle imprese per lo sviluppo delle attività produttive avviene entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Inchiesta pubblica

1. La realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento che siano suscettibili di produrre rilevanti modificazioni degli assetti territoriali ed ambientali è preceduta di norma da un'inchiesta pubblica. Le categorie di interventi per i quali è necessaria l'inchiesta pubblica sono individuate con le norme di cui all'art. 9, comma 1 della presente legge.

2. I progetti preliminari degli interventi corredati dagli studi di impatto ambientale ovvero dagli studi sugli effetti urbanistico-territoriali e ambientali, se necessari, di cui, rispettivamente, ai successivi articoli 45 e 46, sono comunicati al presidente della giunta regionale il quale, entro i successivi venti giorni, nomina, su designazione del difensore civico regionale, un commissario che ha il compito di condurre l'inchiesta pubblica, indicando la spesa necessaria allo svolgimento della stessa da porre di norma interamente a carico del committente.

3. L'inchiesta pubblica consiste nel fornire una completa informazione sul progetto al pubblico nelle forme più idonee al raggiungimento dello scopo e raccogliere osservazioni, proposte e controproposte al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per una decisione ponderata sulla realizzazione dell'intervento.

4. Per opere e lavori incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, a vincolo idrogeologico o forestale, sismico, o comunque incidenti su interessi pubblici curati da amministrazioni diverse da quella procedente, le determinazioni delle amministrazioni competenti al rilascio di atti di consenso comunque denominati sono acquisite in apposita audizione nell'ambito dell'inchiesta pubblica avente valore ed effetti di cui alla conferenza di servizi dell'art. 14 legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. In casi di interventi in contrasto con strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica in atto, si applica quanto previsto dal successivo art. 45.

5. La durata dell'inchiesta deve essere stabilita dal commissario entro i cinque giorni successivi all'atto di nomina tenuto conto del numero delle amministrazioni cointeressate e dell'impatto dell'intervento sul quadro della disciplina di uso del territorio e non può comunque superare centottanta giorni, salvo motivata proroga, per ragioni eccezionali, non superiore a novanta giorni.

6. Entro quindici giorni dalla ricezione della relazione d'inchiesta, il presidente della giunta regionale adotta, introducendo nel progetto le prescrizioni che si rendano necessarie, una pronuncia sulla realizzabilità dell'intervento assorbente qualunque profilo territoriale ed ambientale.

Art. 12.

Amministrazione consensuale

1. Nell'esercizio dei compiti e funzioni loro conferiti le amministrazioni competenti ricorrono normalmente al coordinamento con le altre amministrazioni interessate, attraverso l'impiego di accordi organizzativi ovvero delle altre forme di intesa o convenzione previste dall'ordinamento.

2. Le amministrazioni possono sostituire il provvedimento finale con un accordo sostitutivo ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, salvo espresso divieto disposto con legge regionale in relazione a funzioni e compiti determinati.

3. I rappresentanti delle amministrazioni chiamate a partecipare alla formazione e stipulazione di accordi comunque denominati, anche con soggetti privati, debbono disporre, per competenza propria o per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri corrispondenti all'atto del procedimento spettante alla sfera dell'amministrazione rappresentata.

Art. 13.

Contratto di sviluppo

1. Il contratto di sviluppo territoriale, quale strumento della programmazione negoziata, persegue il fine dello sviluppo unitario e il superamento degli squilibri socio-economici del territorio, con particolare attenzione a quelli inerenti le aree montane, nonché di favorire le condizioni per la crescita economica e occupazionale delle diverse aree territoriali.

2. Il contratto di cui al comma precedente può essere proposto dalla Regione, dagli enti locali, da associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altri soggetti pubblici e privati.

3. I soggetti promotori dei progetti di sviluppo, costituiscono apposite conferenze di concertazione cui partecipano la Regione, le province, i comuni e le comunità montane interessate, le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali rappresentative nel territorio, le camere di commercio e altri soggetti pubblici e privati. Nell'ambito della conferenza, i soggetti partecipanti concludono l'intesa per la promozione del contratto di sviluppo.

4. Il contratto di sviluppo è composto da progetti finalizzati allo sviluppo di attività produttive e alla creazione di nuova occupazione, attraverso progetti di investimento che accrescano il patrimonio produttivo dell'area interessata.

5. Il contratto di sviluppo è approvato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta. La legge regionale di bilancio determina le procedure di spesa e gli oneri finanziari a carico del bilancio regionale per l'attuazione della programmazione negoziata.

6. La giunta regionale, nell'ambito del programma economico previsto dalla presente legge, determina le priorità di sviluppo, i contenuti essenziali dei contratti, le modalità di proposta, di realizzazione, di verifica e di controllo sull'attuazione dei contratti stessi.

Art. 14.

Sistema informativo regionale

1. È riservato alla Regione il coordinamento per la realizzazione del sistema informativo regionale e della pubblica amministrazione locale.

2. La Regione realizza una rete unitaria della pubblica amministrazione locale che possa interconnettersi anche con le autonomie funzionali. La rete garantisce inoltre l'interconnessione con la Rete unitaria della pubblica amministrazione (R.U.P.A.) e la compatibilità con gli standard definiti dall'AIPA.

3. La Regione consente a tutti gli enti locali ed agli altri enti pubblici interessati, in regime di reciprocità, l'utilizzo delle proprie banche dati e la divulgazione delle informazioni disponibili, nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza dei dati e di tutela della loro riservatezza.

4. Nella realizzazione del Sistema informativo regionale, la giunta regionale definisce le modalità di gestione, applicazione e sviluppo dei sottosistemi informativi nell'ambito delle aree di interesse regionale.

5. La Regione al fine di garantire la verifica dei risultati delle proprie attività, utilizza il proprio sistema informativo-statistico che opera in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed inoltre assicura l'integrazione dei Sistemi informativi statistici degli enti locali e delle autonomie funzionali con il sistema statistico nazionale (SISTAN).

Art. 15.

Rapporto annuale sull'attuazione della riforma amministrativa

1. La giunta regionale presenta al consiglio un rapporto annuale sull'attuazione della riforma amministrativa, utilizzando il nucleo di monitoraggio di cui all'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72.

TITOLO II

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Capo I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 16.

Funzioni riservate alla Regione

1. Salvo diversa espressa disposizione della presente legge, richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e sono riservate alle funzioni amministrative relative:

a) alla promozione della internazionalizzazione dei prodotti locali, compresa l'organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni, compresa la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda;

b) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri Paesi dei prodotti locali;

c) alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;

d) alla promozione e al sostegno della costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane;

e) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi agroalimentari;

f) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi turistico-alberghieri;

g) alla predisposizione ed all'attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire i predetti obiettivi.

2. Sono comprese tra le funzioni amministrative riservate alla Regione nelle materie di cui al presente titolo anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito entro i limiti stabiliti in base a legge dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri di ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione. Sono inoltre comprese le funzioni di determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati all'agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.

Capo II

ARTIGIANATO

Art. 17.

Conferimento di funzioni alle province

1. Tutte le funzioni amministrative concernenti la materia dell'artigianato, non riservate allo Stato o ad altri enti locali o alle autonomie funzionali dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono conferite alle province, fatta eccezione per quelle disciplinate nei seguenti articoli 18, 19 e 20.

Art. 18.

Funzioni e compiti riservati alla Regione

1. La Regione, fermo restando il disposto dell'art. 52 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72 esercita tutte le funzioni amministrative relative alla incentivazione dell'artigianato, in particolare riguardanti l'accesso al credito e la capitalizzazione, l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane e alle loro associazioni. La legge regionale provvede ad adeguare le procedure di incentivazione ai criteri di snellimento, trasparenza, economicità, automaticità, efficienza, secondo le disposizioni del precedente art. 4 e del decreto legislativo n. 123/1998. La Regione subentra nelle convenzioni previste al comma 1 dell'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, provvedendo all'eventuale revisione delle stesse entro il termine di dodici mesi.

2. Richiedono, inoltre, l'esercizio unitario a livello regionale le funzioni e i compiti relativi:

a) alla ricerca applicata e trasferimento delle tecnologie, anche mediante la costituzione di centri di servizi;

b) alla attuazione di programmi comunitari;

c) all'indirizzo, alla programmazione, al coordinamento, alla vigilanza e al monitoraggio, con particolare riferimento agli interventi di esclusivo interesse regionale cofinanziati dall'Unione europea o da altri soggetti.

3. La giunta regionale provvede, mediante atti di organizzazione, alla eventuale revisione delle convenzioni previste al comma 1 dell'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, entro il termine di dodici mesi dalla data del subingresso.

Art. 19.

Conferimento di funzioni ai comuni e alle comunità montane

1. Fermo restando il disposto dell'art. 51 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72, spettano ai comuni le funzioni amministrative concernenti la localizzazione e la rilocalizzazione, la realizzazione e la riqualificazione di insediamenti artigiani nonché il recupero di fabbricati produttivi.

2. I comuni esercitano le funzioni amministrative di cui al precedente comma 1, in forma individuale o associativa, secondo i criteri individuati mediante le procedure di cui all'art. 5 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72.

Art. 20.

Conferimento di funzioni alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1. Sono delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni amministrative e di gestione in relazione a:

a) la ricerca e l'innovazione tecnologica di processo e di prodotto;

b) l'adeguamento agli standard di qualità;

c) la tutela dell'ambiente in relazione all'esercizio dell'impresa;

d) gli albi delle imprese artigiane ai fini indicati nell'art. 8 della legge regionale n. 60/1996;

e) i procedimenti relativi agli elenchi nominativi per l'assicurazione contro le malattie e l'invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani, coadiuvanti e familiari a carico, ai sensi delle leggi n. 1533/1956, n. 463/1959 e successive modificazioni e integrazioni;

f) il monitoraggio del settore.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, con le procedure e secondo i principi indicati nei precedenti articoli 3 e 4, presenta al consiglio regionale un progetto per la semplificazione:

a) dei procedimenti amministrativi relativi alla tenuta e alla revisione degli albi delle imprese artigiane e delle loro strutture associative e alla puntuale e tassativa elencazione dei requisiti di iscrizione agli albi;

b) dei procedimenti amministrativi relativi alle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni relative ai predetti albi e alle relative certificazioni;

c) dei procedimenti amministrativi relativi agli accertamenti e ai controlli sulla sussistenza dei requisiti predetti da parte delle imprese artigiane e delle loro strutture associative;

d) dei procedimenti di cui alla lettera e) del precedente comma 1.

Capo III INDUSTRIA

Art. 21.

Definizioni e conferimento di funzioni

1. Le funzioni amministrative relative alla materia industria disciplinate nel presente capo comprendono qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, di merci, e di beni anche immateriali, fatta eccezione per le funzioni amministrative relative all'artigianato e alle altre attività produttive attribuite alla Regione dall'art. 117, primo comma della Costituzione.

2. Sono comprese nella materia industria le funzioni amministrative relative alle attività pubbliche e private di erogazione di servizi a sostegno delle attività di cui al comma 1, con esclusione delle attività creditizie, di intermediazione finanziaria, delle attività concernenti le società fiduciarie e di revisione e di quelle di assicurazione.

3. Tutte le funzioni amministrative concernenti la materia industria, così come definita dai precedenti commi, non riservate allo Stato o ad altri enti locali o alle autonomie funzionali dal decreto legislativo n. 112/1998, sono trasferite alle province, fatta eccezione per quelle disciplinate nei seguenti articoli 22, 26 e 27.

Art. 22.

Funzioni riservate alla Regione

1. Richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e sono riservati alla Regione i compiti e le funzioni relativi a:

a) la programmazione industriale, comprese le attività relative alla istituzione e al coordinamento dei distretti industriali, ai programmi di innovazione e trasferimento tecnologico, ai programmi di sostegno agli investimenti e all'acquisizione e al rinnovo di macchine e impianti, ai programmi di riconversione e sviluppo di imprese finalizzati alla creazione di nuovi posti di lavoro, agli interventi a sostegno dello sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese, alla istituzione e alla gestione di servizi all'industria anche organizzati a rete;

b) le funzioni di promozione, organizzazione e sostegno della cooperazione nel settore industriale realizzata attraverso cooperative di produzione e scambio di beni e servizi, fatta eccezione per quelle riservate allo Stato ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e per quelle delegate alle province dal successivo art. 25, e alle camere di commercio dal successivo art. 27;

c) le funzioni di incentivazione industriale e la relativa disciplina secondo il disposto dell'art. 19, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 142, indipendentemente dalla dimensione delle imprese incentivate, comprese le agevolazioni creditizie e la disciplina dei relativi rapporti con gli istituti di credito, secondo i criteri stabiliti in applicazione dell'art. 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

d) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente deprese;

e) l'adozione, nell'ambito del territorio regionale, i criteri specifici per l'attuazione delle misure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

f) la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi fra piccole e medie imprese industriali, commerciali, costituite ai sensi della legge 21 febbraio 1989, n. 83;

g) la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi agro-alimentari;

h) la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi turistico-alberghieri, limitatamente ad attività volte ad incrementare la domanda estera del settore;

i) lo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri paesi dei prodotti locali;

l) la promozione ed il sostegno alle iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese abruzzesi;

m) le determinazioni delle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra Regione ed enti locali anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili;

n) la determinazione dei criteri per l'individuazione, la realizzazione e la gestione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate sul territorio regionale, il coordinamento degli interventi per la realizzazione, l'ampliamento e il completamento delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate di interesse regionale;

o) le funzioni amministrative concernenti l'attuazione di interventi dell'Unione europea.

2. Senza pregiudizio delle attività concorrenti che possono svolgere lo Stato e gli enti locali, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'art. 18 del decreto legislativo n. 112 del 1998, la Regione svolge funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) l'assicurazione, la riassicurazione ed il finanziamento dei crediti all'esportazione;

b) la partecipazione ad imprese e società miste, promosse o partecipate da imprese italiane;

c) la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di penetrazione commerciale, di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;

d) il sostegno alla partecipazione di imprese e società italiane a gare internazionali.

3. I compiti e le funzioni regionali in materia di attività produttive sono svolti con il coordinamento dell'Agenzia per la promozione delle attività produttive. Entro i centoventi giorni successivi alla entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale presenta al consiglio un disegno di legge recante l'istituzione dell'Agenzia per la promozione delle attività produttive, nonché la sua composizione, la disciplina per il funzionamento ed i compiti alla stessa attribuiti.

Art. 23.

Distretti industriali

1. La giunta regionale, nell'ambito delle funzioni ad essa conferite ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le province e le camere di commercio interessate, determina i parametri di riferimento e le modalità per l'individuazione dei distretti industriali, intesi come aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente, nonché alla specializzazione produttiva dell'insieme.

2. Per le modalità attuative e i criteri per la presentazione, approvazione e realizzazione di specifici programmi di sviluppo, si fa riferimento alla delibera consiliare del 29 novembre 1996 pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo speciale n. 39/1996, e alla delibera di giunta n. 2901 dell'11 novembre 1997.

3. La giunta regionale, nel programma regionale sul fondo unico, determina le risorse finanziarie da destinare alle diverse tipologie di intervento previste negli accordi di programma sottoscritti dal presidente della giunta; l'intervento, comunque, non può essere superiore al 40% del costo complessivo di ogni singolo progetto attuativo dell'accordo di programma.

Art. 24.

Fondo unico regionale per le attività produttive industriali e programma regionale

1. Il Fondo unico regionale per le attività produttive industriali, nel quale confluiscono le risorse statali di cui al comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e tutte le risorse regionali destinate ad interventi di sostegno alle attività produttive industriali, è finalizzato agli obiettivi indicati nel programma regionale di cui ai commi successivi.

2. Per l'attuazione degli obiettivi e degli interventi della Regione in materia di attività produttive industriali, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale e dell'art. 10 del decreto legislativo n. 123/1998, la giunta regionale predispone, sentito il consiglio regionale dell'economia e del lavoro e la conferenza permanente Regione/enti locali, un programma regionale, di norma triennale, e lo propone al consiglio per l'approvazione. La giunta regionale può proporre al consiglio aggiornamenti parziali del programma. Predispone inoltre una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati ottenuti del programma regionale.

3. Il programma regionale sostiene, nel quadro della legislazione regionale vigente:

la realizzazione di interventi di innovazione nei prodotti, nelle tipologie e nei processi produttivi;

la realizzazione di sistemi di qualità aziendale e la loro certificazione;

l'agevolazione dell'accesso al credito, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 112/1998, e la capitalizzazione d'impresa, nonché la definizione dei criteri per il rapporto con gli istituti di credito;

gli interventi per la ricerca applicata, l'innovazione e il trasferimento tecnologico sviluppate da piccole e medie imprese, anche in forma associata;

la promozione e l'attuazione di progetti per la valorizzazione delle produzioni e per il sostegno all'esportazione, nonché per l'internazionalizzazione delle imprese;

lo sviluppo dei sistemi produttivi locali, mediante gli strumenti della programmazione negoziata, promuovendo anche lo sviluppo e la qualificazione tecnologica delle aree di insediamento industriale e artigianale e le reti territoriali di servizi alle imprese;

gli interventi relativi al superamento degli squilibri socio-economici del territorio con particolare riferimento alle aree montane;

le azioni dirette al sostegno delle aree di declino industriale nonché al recupero delle aree industriali dismesse anche mediante interventi di infrastrutturazione e di bonifica.

4. Il programma regionale individua gli obiettivi e le priorità tra le diverse linee di intervento. I fabbisogni finanziari necessari per la attuazione del programma sono indicati nel bilancio annuale.

5. Il programma regionale determina, inoltre:

gli ambiti di intervento e le relative tipologie di contributi; i soggetti beneficiari, in relazione ai singoli ambiti di intervento.

6. La giunta regionale, sulla base degli indirizzi definiti dal programma regionale, approva le spese ammissibili e i criteri di concessione, di erogazione e di revoca dei benefici, le modalità di presentazione delle domande e le misure dei contributi.

Art. 25.

Deleghe alle province

1. Sono delegate alle province, le funzioni amministrative relative:

a) alla promozione di programmi di innovazione e sviluppo di sistemi produttivi locali;

b) agli interventi cofinanziati dall'Unione europea di esclusivo interesse regionale relativi alle imprese cooperative;

c) alla agevolazione creditizia delle imprese cooperative mediante prestazione di garanzia in concorso con la Regione;

d) alla attuazione degli interventi regionali finalizzati alla promozione e allo sviluppo della cooperazione industriale.

Art. 26.

Funzioni attribuite ai comuni

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative relative:

a) al rilascio delle concessioni o autorizzazioni per la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ai sensi del capo IV del decreto legislativo n. 112 del 1998;

b) all'istituzione e gestione degli sportelli unici per le attività produttive. I comuni, singolarmente o, con riferimento agli ambiti ottimali di gestione, in forma associata, istituiscono lo sportello unico

per le attività produttive ai fini dello svolgimento del procedimento autorizzativo, nonché per la realizzazione di attività di informazione ed assistenza alle imprese. È fatta salva la facoltà, estensibile ai distretti industriali, prevista dal comma 5 dell'art. 24 del decreto legislativo n. 112/1998.

Lo sportello unico cura, avendo riguardo in particolare ai profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza, lo svolgimento del procedimento di autorizzazione alla localizzazione, realizzazione, ampliamento, cessazione e riattivazione di impianti produttivi, incluso il rilascio della concessione o della autorizzazione edilizia, nel rispetto dei regolamenti emanati ai sensi del comma 8 dell'art. 20, della legge n. 59/1997.

Ai fini della piena efficacia dell'azione amministrativa e per ridurre i tempi per il rilascio dell'autorizzazione, lo sportello unico sviluppa le necessarie forme di integrazione e raccordi organizzativi con le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento.

Per la realizzazione dello sportello unico, i comuni possono stipulare convenzioni con le C.C.I.A.A., con la possibilità di conferire a queste ultime l'allestimento e l'esercizio unitario del sistema informatico per la gestione dello sportello stesso.

2. Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla riqualificazione e alla gestione dei servizi delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate.

3. I comuni, singoli o associati, esercitano le funzioni di cui al precedente comma, in forma unitaria, mediante i soggetti indicati dalla legge regionale, secondo le disposizioni dell'art. 26 del decreto legislativo n. 112/1998.

4. Con la legge regionale di cui al comma precedente, che la giunta regionale deve predisporre ai fini della presentazione al consiglio, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, viene riordinata la disciplina sui consorzi di sviluppo industriale.

Art. 27.

Deleghe alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1. Sono delegate alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, salvo quelle espressamente riservate alla FIRA ed ad altri soggetti previsti dalla legislazione vigente, le funzioni amministrative relative:

a) agli interventi per l'adeguamento degli standard qualitativi di prodotto e di processo nelle imprese cooperative;

b) agli interventi per la tutela dell'ambiente e della sicurezza del lavoro nelle imprese cooperative;

c) alla gestione dei servizi reali alle piccole e medie imprese;

d) al supporto degli interventi regionali e provinciali di agevolazione creditizia alle piccole e medie imprese;

e) il monitoraggio del settore.

Capo IV

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, SERVIZI DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE E RAZIONALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI

Art. 28.

Deleghe di funzioni e compiti

1. Sono delegate alle camere di commercio le funzioni amministrative relative alla raccolta, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 112/1998 nonché alla raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione finanziaria, contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.

2. Sono delegate ai comuni, che le esercitano mediante la struttura di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 112 del 1998, le funzioni amministrative relative alla diffusione dei dati e delle informazioni di cui al precedente comma 1.

3. La giunta regionale elabora un programma pluriennale per il coordinamento delle funzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 e la promozione della costituzione delle strutture e degli sportelli di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 112 del 1998, anche nelle forme previste dal terzo comma dello stesso articolo.

4. Nel programma di cui al precedente comma 3 sono anche definiti gli indirizzi, i requisiti tecnici, i criteri uniformi relativi alla acquisizione e al trattamento delle informazioni, e le risorse utilizzabili per la realizzazione della rete telematica necessaria per lo svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 e di quelle di cui al primo comma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

5. È delegata ai comuni, che la esercitano mediante società di capitali a partecipazione pubblica, la gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate.

6. Nell'ambito delle zone destinate ad insediamenti produttivi ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 tiene luogo della espropriazione delle aree fabbricabili e della concessione, e relativa convenzione, del diritto di superficie o della cessione in proprietà delle stesse, un accordo sostitutivo ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 da stipularsi tra il comune ed i proprietari delle suddette aree o le imprese di costruzione dai medesimi proprietari appositamente delegati con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Tale accordo deve comunque assicurare le finalità indicate nell'art. 27 sopra citato.

Art. 29.

Semplificazione dei procedimenti

1. Nell'ambito dei disegni di legge di cui all'art. 9, comma 1, si procede alla semplificazione dei procedimenti relativi alle materie di cui al presente titolo.

Capo V

RICERCA, PRODUZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA

Art. 30.

Funzioni riservate alla Regione

1. Richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e sono riservate alla Regione tutte le funzioni amministrative, non riservate allo Stato e non conferite agli enti locali dal decreto legislativo n. 112/1998 o dalla presente legge, di regolazione, promozione e incentivazione delle attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia, comprese quelle relative ai progetti dimostrativi di cui all'art. 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ai fini di un uso economicamente razionale e ambientalmente sostenibile dell'energia, in attuazione della programmazione regionale del settore, in armonia con la politica energetica dell'Unione europea e gli indirizzi della politica energetica nazionale.

Art. 31.

Conferimento di funzioni alle province

1. Fermo restando il disposto dell'art. 15 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72, sono delegate alle province:

- a) le funzioni amministrative relative alla certificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- b) le funzioni relative alla formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici.

2. Ai fini dell'uniforme esercizio della delega prevista nella lettera a) del precedente comma 1 la giunta regionale emana una apposita direttiva, in conformità degli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998.

Capo VI

MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE

Art. 32.

Funzioni riservate alla regione

1. Richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e sono riservate alla Regione, al fine di renderle compatibili con la tutela del territorio, le funzioni amministrative di pianificazione e controllo delle attività di ricerca e di coltivazione dei minerali solidi e delle risorse geotermiche, di cui al capo VI del decreto legislativo n. 112/1998, incluse tutte le funzioni connesse con il loro svolgimento, ivi comprese le funzioni amministrative di polizia mineraria sulla terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti.

Art. 33.

Conferimento di funzioni alle province

1. Sono delegate alle province:
 - a) le funzioni amministrative relative all'istruttoria e al rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazioni di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma;
 - b) le funzioni amministrative ispettive, di controllo, di revoca e sanzionatorie connesse ai procedimenti di incentivazione di cui al precedente art. 10.

2. I diritti, i canoni e i contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni sono versati alla Regione, così come le oblazioni per le sanzioni di polizia mineraria. I diritti relativi a tariffe per verifiche, collaudi e altre prestazioni, corrisposte dai richiedenti sono versate, salvo diversa disposizione, alle province.

Capo VII

VIGILANZA SULLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

Art. 34.

Disciplina delle funzioni della Regione

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni conferite alla Regione dall'art. 37, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, la giunta regionale predispone annualmente una relazione generale sull'attività delle Camere di commercio e dell'Unione regionale delle stesse sulla base delle informazioni acquisite in base alla procedura dell'art. 4, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e di quelle acquisite su specifica richiesta alle Camere e all'Unione regionale, da parte della giunta, di dati, documenti, chiarimenti, e ogni altro tipo di informazione utile ai fini di cui al presente comma. La relazione, sentita l'Unione regionale delle Camere di commercio, è trasmessa al Ministro dell'industria.

2. La procedura relativa agli adempimenti di cui al primo comma è disciplinata con atto di organizzazione della giunta regionale, sentita l'Unione regionale delle Camere di commercio.

3. I consigli camerali sono sciolti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, nei casi e con le procedure previsti dall'art. 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, salvo quanto disposto dall'art. 38, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 112/1998.

4. Il rappresentante regionale nel collegio dei revisori è nominato dal Presidente della giunta regionale.

Capo VIII

FIERE E MERCATI, E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 35.

Funzioni riservate alla Regione in materia di fiere e mercati

1. Richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e sono riservate alla competenza della Regione:

- a) le funzioni amministrative di promozione, sostegno e incentivazione di qualsiasi tipo a valere su fondi statali e regionali, anche ai sensi del precedente art. 15, comma 1 lettera c), comprese quelle relative alla incentivazione alla commercializzazione di cui alla legge

regionale n. 58/1993 e al sostegno allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese, e alla adozione di strumenti finalizzati a favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali;

b) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale nonché il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, sentito il comune interessato;

c) il coordinamento, mediante intese con le altre regioni, sentiti i comuni interessati, dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 112/1998;

d) la redazione e la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche.

2. Senza pregiudizio per attività concorrenti svolte in forma coordinata dagli enti locali e dalle autonomie funzionali, la Regione esercita le funzioni amministrative relative:

a) all'organizzazione e alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni al di fuori dei confini nazionali;

b) alla stampa ed alla distribuzione di pubblicazioni per la propaganda e la promozione della produzione regionale;

e) alla realizzazione di iniziative, eventi e manifestazioni promozionali a favore delle imprese abruzzesi.

Art. 36.

Delega alle province

1. Sono delegate alle province le funzioni amministrative relative all'organizzazione dei corsi di formazione professionale tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero, di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 37.

Conferimento di funzioni ai comuni

1. Fermo restando il disposto dell'art. 41, terzo comma, del decreto legislativo n. 112/1998, sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative relative al riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza provinciale e alle relative autorizzazioni allo svolgimento, nonché i relativi procedimenti di vigilanza e controllo. Sono comprese nei trasferimenti di cui al presente comma le funzioni relative alle proroghe di durata delle manifestazioni fieristiche.

2. I comuni esercitano le funzioni di cui al primo comma anche in forma associata, o attraverso le comunità montane.

Art. 38.

Installazione ed esercizio di impianti lungo le autostrade

1. Sono trasferiti ai comuni tutti i compiti relativi alle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali.

Art. 39.

Disposizioni integrative in materia di commercio

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative in materia di promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio e quelle concernenti l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese nel medesimo settore.

2. Sono delegati alle Camere di commercio i compiti di monitoraggio del settore.

Capo IX

TURISMO

Art. 40.

Funzioni riservate alla Regione

1. Richiedono l'esercizio unitario a livello regionale le funzioni amministrative e tecniche connesse:

a) alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle attività e delle forme di incentivazione e commercializzazione finalizzate alla valorizzazione delle risorse turistiche abruzzesi, al potenziamento, adeguamento e riqualificazione delle strutture e infrastrutture turistiche;

b) alla promozione della marca regionale e dell'immagine complessiva delle risorse turistiche abruzzesi, in Italia e all'estero;

c) all'informazione e all'accoglienza, limitatamente a localizzazioni di carattere strategico aventi rilevanza per l'intero sistema turistico regionale e alla indicazione di standards cui informare gli IAT gestiti dagli enti locali.

Art. 41.

Funzioni riservate alle province

1. Tutte le funzioni amministrative concernenti la materia del turismo, non riservate allo Stato o ad altri enti locali o alle autonomie funzionali dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono conferite alle province, salvo quanto disposto nel presente capo e nell'art. 2 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54.

2. Sono trasferite alle province le funzioni ad essa delegate ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 54/1997.

TITOLO III

TERRITORIO, AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE

Capo I

TERRITORIO, URBANISTICA E VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Art. 42.

Funzioni riservate alla Regione

1. Richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e sono riservati alla Regione i compiti e le funzioni relativi a:

a) la valutazione di impatto ambientale nei casi specificatamente individuati al successivo art. 46;

b) l'espressione del parere previsto nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale;

c) le procedure per la localizzazione di opere pubbliche di interesse di amministrazioni diverse dalla Regione e dagli enti locali, anche in variante agli strumenti urbanistico-territoriali; la giunta regionale con provvedimento da assumersi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce criteri e modalità per l'esplicazione delle procedure di localizzazione e per la redazione dello studio previsto dall'art. 55, comma 2 del decreto legislativo n. 112/1998;

d) l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime;

e) l'esercizio del potere sostitutivo, attraverso la nomina di un commissario ad acta, relativamente all'adozione ed approvazione del piano territoriale provinciale in caso di inerzia delle province;

f) l'esercizio del potere di annullamento, anche parziale, previa diffida motivata alla provincia la quale ha facoltà di replicare nei successivi trenta giorni, dei piani territoriali di coordinamento provinciale qualora questi siano in contrasto con il quadro di riferimento regionale o con piani regionali di settore.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, la Regione è tenuta ad esercitare il potere sostitutivo di cui alla lettera e) del comma precedente qualora le province non provvedano all'approvazione del piano territoriale entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 43.

Trasferimento di funzioni e compiti ai comuni

1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente mantenute alla Regione e non conferite ad altri enti dal presente capo sono trasferite ai comuni.

2. In particolare sono trasferite ai comuni le funzioni relative all'approvazione dei propri strumenti urbanistici generali ed attuativi e relative varianti, nell'osservanza della pianificazione territoriale sovraordinata. L'efficacia degli atti di pianificazione urbanistica comunale è subordinata alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo dell'avviso della loro approvazione. Non si applica l'art. 4, comma 3 della presente legge. Con le norme di cui all'art. 9 della presente legge, si prevedono forme di consultazione e di indirizzo preventivi tra i comuni e le amministrazioni interessate e, comunque, con la Provincia competente per territorio.

3. L'operatività del trasferimento di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione dei rispettivi piani territoriali di coordinamento provinciale.

4. L'art. 11 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 è abrogato in ciascuno dei territori provinciali a far data dalla pubblicazione dell'atto di approvazione del rispettivo piano territoriale provinciale.

Art. 44.

Funzioni trasferite alle province

1. Alle province, fermo restando i compiti e le funzioni da esse esercitati in base alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 8, e successive modificazioni e integrazioni, da intendersi trasferiti per effetto della presente legge, sono trasferiti i seguenti compiti e funzioni:

a) l'approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale. L'attribuzione del potere di approvazione comprende anche i piani territoriali già adottati al momento di entrata in vigore della presente legge;

b) l'esercizio del potere sostitutivo, attraverso la nomina di un commissario ad *acta*, in ordine all'adozione ed approvazione dei piani regolatori generali od esecutivi e loro varianti nel caso di inerzia dei comuni nei seguenti casi:

1) obbligo di disciplinare le aree nelle quali siano scaduti i vincoli urbanistici ai sensi dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 a seguito di diffida a provvedere entro un termine che non può essere inferiore ai quarantacinque giorni, diretta al comune da parte dei proprietari interessati, nonché per conoscenza alla provincia stessa;

2) comuni sforniti, per qualunque ragione, di strumento urbanistico generale, nel caso in cui, a seguito di diffida a provvedere da parte della provincia, non abbiano proceduto alla adozione dello strumento entro i duecentocinquanta giorni successivi;

c) l'esercizio del potere di annullamento, previa diffida motivata al comune il quale può replicare nei successivi trenta giorni, dei piani attuativi comunali in variante che siano approvati dal comune come piani meramente attuativi.

2. Il piano territoriale di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 ha valenza di piano territoriale di coordinamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Il piano territoriale di coordinamento provinciale assume valore ed effetti dei piani di tutela nei settori della proiezione della natura, dell'ambiente, delle acque e difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, nonché dei piani di settore di cui all'art. 6 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, a condizione che la definizione delle relative disposizioni avvenga attraverso accordi od intese preventivi tra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti. In mancanza dell'intesa i predetti piani conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale. Ai sensi dell'art. 9 della presente legge è disciplinato il procedimento per il reciproco coordinamento nel tempo tra i suddetti piani di settore ed il piano territoriale provinciale.

3. Ciascuna amministrazione competente in ordine alla formazione dei piani settoriali di cui al comma precedente, prima della redazione dell'atto di pianificazione, convoca una conferenza di servizi tra le amministrazioni interessate, cui comunque partecipa la provincia, al fine di illustrare i principali contenuti del preventivato atto pianificatorio e di acquisire l'avviso preventivo delle amministrazioni stesse.

4. Il comma 6 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 è così sostituito:

«6. La provincia, tenuto conto dei pareri e proposte di cui ai commi precedenti approva il piano territoriale entro i successivi 150 giorni, previa convocazione di una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, allo scopo di acquisire il consenso delle amministrazioni competenti ad approvare i piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali. Il verbale della conferenza tiene luogo dell'atto di approvazione».

5. I commi 7 e 8 dell'art. 8 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 sono abrogati.

6. Per i compiti e le funzioni di cui al comma 1 non trova applicazione l'art. 4, comma 3 della presente legge.

Art. 45.

Interventi in variante ed accordi con effetti territoriali

1. Ai sensi dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in tutti i casi di progetti di opere di interventi pubblici o di interesse pubblico la cui approvazione, anche qualora essa avvenga nell'ambito di accordi comunque denominati o conferenze di servizi, determini la variazione degli strumenti urbanistici in atto, l'amministrazione procedente è tenuta a predisporre, eventualmente avvalendosi del soggetto privato proponente l'intervento, uno specifico studio sugli effetti urbanistico-territoriali ed ambientali dell'opera o dell'intervento e sulle misure necessarie per il suo armonico inserimento nel tessuto urbanistico esistente, in base alle indicazioni contenute nell'atto della giunta regionale di cui al precedente art. 42, comma 1, lettera c). Nel caso in cui l'intervento stesso sia assoggettato alla procedura di impatto ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, lo studio sugli effetti urbanistici e sostituito dallo studio di impatto ambientale. Quest'ultimo deve però contenere oltre quanto previsto nell'allegato C al predetto decreto del Presidente della Repubblica anche quanto previsto nell'atto della giunta regionale sopra richiamato.

Art. 46.

Valutazione di impatto ambientale

1. La regione è competente per la procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante i progetti di opere indicati nell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, nonché quelli elencati all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 che non siano riservati allo Stato, ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Sono trasferiti alla provincia i compiti e le funzioni relativi alla valutazione di impatto ambientale ed alla procedura di verifica relativamente ai progetti di opere elencati nell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996. In caso di mancato espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale da parte della provincia, il Presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, interviene, in via sostitutiva, mediante la nomina di un commissario ad *acta*, entro i successivi trenta giorni, ponendo in capo agli enti inadempienti i relativi oneri finanziari.

3. Il Presidente della giunta regionale ne dà comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta utile.

4. Con atto di giunta regionale, la Regione indica la tipologia di opere ed interventi da assoggettare, comunque, a verifica regionale, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.

5. Presso l'autorità competente, come individuata ai sensi dei commi precedenti, è istituita un'unità organizzativa, cui spetta curare l'istruttoria della procedura di valutazione di impatto ambientale e di verifica, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.

6. La giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva specifici criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di procedura di valutazione di impatto ambientale, finalizzati, in particolare, a semplificare ed unificare i vari procedimenti autorizzativi interessanti le opere soggette alla procedura

di VIA; anche in assenza dei predetti criteri, operano, comunque, le procedure di valutazione di impatto ambientale e verifica come disciplinate ai precedenti commi.

7. Qualora le opere indicate al precedente comma 2 o parti di esse vengano poste in essere in violazione delle presenti disposizioni o in difformità dai giudizi di compatibilità ambientale emessi, l'autorità competente, ai sensi del precedente comma 5 irroga, in ragione della gravità della violazione, una sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma di denaro, compresa tra un minimo del 5% e un massimo del 20% del valore dell'opera o di parte di essa, e nel ripristino dello stato dei luoghi ovvero, qualora sia impossibile il ripristino, nell'esecuzione di interventi di mitigazione diretti ad eliminare o a ridurre gli effetti negativi sull'ambiente prodotti dall'opera stessa; il provvedimento sanzionatorio, di cui al presente comma, è comunicato al soggetto cui spetta la tenuta dell'albo professionale, in cui risultano iscritti rispettivamente il trasgressore e il progettista dell'opera oggetto di sanzione.

8. Qualora l'attuazione dei seguenti progetti di infrastrutture: attrezzature di aree industriali con una superficie interessata superiore ai 40 ha; sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha, nonché di progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ha; interporti; comporti la variazione degli strumenti urbanistici in atto, la pronuncia all'esito della procedura di verifica deve avvenire nell'ambito della conferenza di servizi. Nel caso l'autorità competente ritenga necessario lo studio di impatto ambientale, il procedimento per la definizione dell'intervento si interrompe onde consentire l'espletamento della via.

Capo II

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 47.

Funzioni riservate alla Regione

1. Richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e sono riservati alla Regione i compiti e le funzioni relativi a:

a) la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo, tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue possibilità di integrazione attraverso l'azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed economici presenti nel territorio regionale;

b) l'approvazione del programma regionale per l'edilizia residenziale, con particolare attenzione al recupero del patrimonio edilizio esistente;

c) l'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento disposto dal programma per l'edilizia residenziale;

d) la determinazione dei limiti di costo e dei requisiti oggettivi degli alloggi nonché dei parametri di qualità abitativa;

e) l'eventuale individuazione dei comuni obbligati alla localizzazione di nuove aree destinate ad edilizia residenziale pubblica non necessariamente attraverso la redazione del piano per l'edilizia economica e popolare;

f) la verifica della efficacia dei programmi attuati e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse finanziarie;

g) la promozione e il coordinamento della formazione e gestione dell'anagrafe dei soggetti fruitori di contributi pubblici e dell'inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

h) la promozione di iniziative di ricerca e sperimentazione nel settore, con particolare riferimento alla definizione di linee guida per la progettazione e la realizzazione, mediante nuova costruzione o recupero, degli alloggi nonché delle opere di urbanizzazione;

i) la determinazione dei criteri generali e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

j) la determinazione dei criteri generali per la fissazione dei canoni per l'edilizia residenziale pubblica;

k) l'individuazione delle modalità di gestione del sostegno finanziario al reddito, per favorire l'accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti;

l) la definizione dell'assetto istituzionale degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica e l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo sugli stessi;

m) il concorso con la competente amministrazione dello Stato e con gli enti locali interessati all'elaborazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica di interesse nazionale;

n) la vigilanza sulle cooperative edilizie operanti nel settore, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 59/1993.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente comma 1, salvo quanto previsto al comma successivo, si provvede con atto di organizzazione ai sensi della legge regionale n. 3/1997 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. La giunta regionale, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse finanziarie, presenta al consiglio regionale per l'approvazione una proposta di programma regionale per l'edilizia residenziale. Nella proposta della giunta sono indicate anche le modalità di raccordo con gli interventi già programmati ai sensi della legislazione vigente.

4. Tra gli strumenti di programmazione dell'edilizia residenziale pubblica rientrano i programmi urbani complessi, aventi valore di programma integrato di intervento di cui all'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, di programma di recupero urbano di cui all'art. 11 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, di programma di riqualificazione urbana di cui al decreto Ministero dei lavori pubblici del 21 dicembre 1994, di contratti di quartiere ovvero di programmi di recupero urbano e sviluppo territoriale sostenibile.

5. Per la definizione dei programmi urbani complessi di cui al precedente comma 4, e per la contestuale localizzazione dei finanziamenti, gli enti interessati impiegano lo strumento dell'accordo di programma.

Art. 48.

Funzioni e compiti conferiti alle province

1. Le province predispongono e gestiscono, d'intesa con la Regione, un sistema informativo a livello provinciale, articolato su base comunale, finalizzato all'individuazione del fabbisogno abitativo.

2. Alla copertura dei costi di formazione e gestione del sistema informativo di cui al precedente comma 1 la Regione concorre mediante erogazione di quota parte dei fondi accantonati a tale scopo, in percentuale dei fondi disponibili per interventi di e.r.p., da definirsi nell'ambito del programma regionale per l'edilizia residenziale, in analogia a quanto previsto dal primo comma, lettera f) dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 49.

Funzioni e compiti conferiti ai comuni

1. I comuni concorrono alla predisposizione e gestione del sistema informativo a livello provinciale di cui al precedente art. 48, comma 1, rilevando per il proprio ambito territoriale il fabbisogno di e.r.p., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Regione, d'intesa con le province; individuano, inoltre, le tipologie di intervento atte a soddisfare i fabbisogni rilevati e gli operatori privati incaricati della realizzazione degli interventi da proporre nell'ambito dei programmi attuativi del piano regionale per l'edilizia residenziale.

2. I comuni sono delegati all'esercizio dei compiti e delle funzioni relative a:

a) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di e.r.p.;

b) l'accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi ad esclusione di quelli relativi agli interventi attuati dalle IACP;

c) la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruitori di contributi pubblici;

d) l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;

e) l'autorizzazione alla cessione degli alloggi di e.r.p.; anticipata rispetto ai termini previste dalle norme vigenti in materia.

3. I comuni esercitano le competenze di cui al comma precedente nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Regione.

4. Nell'ambito della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai comuni sono trasferite tutte le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione degli alloggi, con particolare riferimento a:

a) formazione e gestione dei bandi di assegnazione;

b) formazione delle commissioni per la determinazione delle assegnazioni degli alloggi;

c) promozione della mobilità degli assegnatari;

d) determinazione delle riserve;

e) determinazione delle decadenze;

f) determinazioni sulle occupazioni abusive.

5. In sede di attuazione degli interventi di edilizia economica e popolare nell'ambito delle zone a ciò destinate, tiene luogo della espropriazione delle aree fabbricabili e della concessione, e relativa convenzione, del diritto di superficie o della cessione in proprietà delle stesse, ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, un accordo sostitutivo, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da stipularsi tra il comune ed i proprietari delle suddette aree o le imprese di costruzione o le cooperative edilizie dai medesimi proprietari appositamente delegati con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Tale accordo deve comunque assicurare le finalità indicate nell'art. 35 sopra citato.

6. Sono abrogati la lettera l) contenuta nel comma 3 dell'art. 7 ed i commi 1 e 2 dell'art. 24 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18.

Art. 50.

Funzioni e compiti degli Istituti autonomi case popolari

1. In attesa della legge regionale di riordino degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, rimangono fermi i compiti e le funzioni attualmente di competenza degli IACP.

2. Per l'esercizio dei compiti e funzioni di cui all'articolo precedente i comuni possono stipulare apposite convenzioni con gli enti regionali operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.

Art. 51.

Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica previsti dal piano regionale per l'edilizia residenziale sono individuate nell'ambito della programmazione finanziaria.

2. Le modalità di accreditamento alla Regione delle risorse finanziarie statali relative ai programmi in corso di attuazione, nonché di quelle non ancora attribuite, sono quelle determinate dall'art. 61 del decreto legislativo n. 112/1998.

Capo III

PROTEZIONE DELLA NATURA E TUTELA DELL'AMBIENTE

Sezione I

ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE ED AREE AD ELEVATO RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE, PROTEZIONE DELLA FAUNA

Art. 52.

Conferimento di funzioni alle province

1. Sono delegate alle province le funzioni amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di comunicazione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

2. Sono trasferiti alle province i compiti e le funzioni relativi al controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874 di competenza dello Stato.

Art. 53.

Funzioni riservate alla Regione

1. Richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e sono riservati alla Regione i compiti e le funzioni relativi alla protezione ed osservazione delle zone costiere e all'individuazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale. L'esercizio di tali compiti e funzioni è disciplinato con apposito regolamento da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Sezione II

PARCHI E RISERVE NATURALI

Art. 54.

Funzioni riservate alla Regione

1. Ferme restando le funzioni dello Stato in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, come previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 «legge quadro sulle aree protette», sono di competenza regionale tutte le altre funzioni amministrative in materia di aree naturali protette.

Art. 55.

Funzioni delegate alle province

1. È delegata alle province l'individuazione, all'esterno dei perimetri dei parchi regionali già istituiti, di aree di particolare pregio ambientale da classificarsi come parchi naturali di interesse provinciale e riserve naturali di interesse provinciale.

Sezione III

INQUINAMENTO IDRICO

Art. 56.

Compiti attribuiti alle province

1. Salvo quanto disposto dalla legge regionale 12 agosto 1998, n. 72 sono attribuiti alle province i seguenti compiti e funzioni:

a) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali;

b) il rilascio delle autorizzazioni e il contenzioso relativi allo scarico degli insediamenti produttivi, delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubblica fognatura e che abbiano il recapito finale nei corpi idrici superficiali;

c) il rilascio delle autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 132.

Art. 57.

Funzioni attribuite ai comuni

1. Salvo quanto disposto dalla legge regionale 12 agosto 1998, n. 72, è di competenza dei comuni il rilascio delle autorizzazioni e il controllo amministrativo degli scarichi civili che non recapitano in pubblica fognatura e che abbiano recapito sul suolo e nel suolo.

2. L'autorizzazione viene rilasciata in sede di autorizzazione e/o concessione edilizia.

Sezione IV

INQUINAMENTO ACUSTICO, ATMOSFERICO ED ELETTROMAGNETICO

Art. 58.

Funzioni riservate alla Regione in materia di inquinamento acustico

1. Oltre alle competenze stabilite all'art. 4 della legge n. 447/1995 richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e sono riservati alla Regione i compiti e le funzioni relativi a:

a) l'indicazione dei criteri e delle procedure per la redazione da parte delle imprese dei piani di risanamento acustico;

b) l'indicazione dei criteri per la redazione dei piani di risanamento comunali, nonché delle procedure per l'acquisizione dei medesimi piani ai fini della predisposizione del piano regionale triennale d'intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico;

c) l'approvazione dei piani pluriennali degli enti gestori delle infrastrutture di trasporto;

d) l'emanazione di direttive per le attività di monitoraggio e la formazione di banche dati sul territorio regionale;

e) la promozione di iniziative per l'educazione e l'informazione dei cittadini finalizzate alla prevenzione dell'inquinamento acustico;

f) la promozione di attività di ricerca o studi, con interventi a carattere sperimentale e per l'innovazione tecnologica, sui sistemi per la riduzione dell'inquinamento acustico;

g) la fissazione di norme atte a regolare l'attività urbanistica ed edilizia nelle zone di rispetto dell'intorno aeroportuale.

Art. 59.

Funzioni delegate alla provincia in materia di inquinamento acustico

1. La provincia è delegata all'esercizio delle seguenti funzioni amministrative:

a) controllo e vigilanza in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni, con particolare riguardo alle emissioni ed immissioni sonore prodotte dalle infrastrutture ferroviarie e dalle infrastrutture stradali non comunali;

b) approvazione, nell'ambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico degli enti gestori delle infrastrutture di trasporto;

c) approvazione dei piani di risanamento comunali e verifica della loro attuazione;

d) approvazione del piano di risanamento relativo ad infrastrutture aeroportuali non utilizzate per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali.

Art. 60.

Funzioni delegate al comune

1. Oltre alle competenze stabilite dagli articoli 6 e 14, comma 2, della legge n. 447/1995 è delegata al comune l'approvazione, nell'ambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali degli enti gestori delle infrastrutture di trasporto.

Art. 61.

Funzioni e compiti riservati alla Regione in materia di inquinamento atmosferico

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 33 e seguenti della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72 richiedono l'unitario esercizio a livello regionale i compiti e le funzioni relativi a:

a) l'individuazione di aree regionali o, d'intesa tra le regioni interessate, interregionali nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all'attuazione dei piani regionali di risanamento;

b) l'adozione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del territorio regionale, adottati nel rispetto dei valori limite di qualità dell'aria, conformemente al comma 1, lettera a), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

c) l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 4, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988;

d) l'adozione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dei provvedimenti concernenti:

1) i criteri tecnici relativi a specifiche categorie di impianti, in relazione al tipo e alle modalità di produzione o per tipologie di inquinanti ed il loro aggiornamento, anche in relazione alle indicazioni degli organi di controllo tecnico;

2) il coordinamento delle attività degli organi di controllo tecnico in materia di inquinamento atmosferico.

2. I criteri tecnici di cui al comma 1, lett. d), n. 2) vengono definiti tenendo conto dei seguenti elementi:

a) modalità di adeguamento tecnologico ai limiti di emissione in riferimento a materie prime ed intermedie, tecnologiche produttive e sistemi di abbattimento;

b) modalità di esecuzione dei controlli analitici sulle materie prime e sulle emissioni inquinanti;

c) frequenza delle operazioni di manutenzione totale e parziale degli eventuali sistemi di abbattimento installati;

d) eventuale regolamentazione dei periodi transitori di marcia degli impianti produttivi e di avaria dei sistemi di abbattimento;

e) carattere sostanziale delle modifiche di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988;

f) frequenza delle verifiche di rispetto dei limiti e delle prescrizioni fissati a carico del soggetto autorizzato;

g) modalità e tempi per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Sezione V

GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 62.

Rifiuti speciali e pericolosi

1. In materia di rifiuti speciali e pericolosi, come definiti nei commi 3 e 4 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dal decreto legislativo n. 389/1997, sono delegati alle province i compiti e le funzioni relativi all'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero relativi a:

a) il deposito nel suolo (discarica) di rifiuti inerti;

b) il deposito temporaneo di rifiuti effettivano, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, per il quale non sussistono le condizioni previste dall'art. 6, lett. m), del decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dal decreto legislativo n. 389/1997.

Capo IV

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Art. 63.

Funzioni riservate alla Regione

1. La Regione, in materia di risorse idriche e difesa del suolo, esercita, oltre a quanto stabilito nella legge regionale 12 agosto 1998, n. 72, i compiti e le funzioni, che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, relativi a:

a) la pianificazione e programmazione del bacino idrografico attraverso l'autorità di bacino;

b) la fissazione di criteri, indirizzi e procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche e per la delimitazione e tutela delle aree di salvaguardia;

c) la fissazione dei canoni di concessione:

1) per l'utilizzazione delle acque pubbliche;

2) per l'utilizzazione delle spiagge lacuali e delle superfici e pertinenze dei laghi;

3) per l'utilizzazione delle pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

4) per l'estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;

d) il rilascio, mediante avvalimento dell'autorità di bacino, delle concessioni relative alle grandi derivazioni e intese con lo Stato sulle concessioni relative alle grandi derivazioni idroelettriche;

e) il monitoraggio idrologico ed idraulico;

f) la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri.

2. La Regione attua il monitoraggio degli usi delle acque pubbliche promuovendo, in collaborazione con le province, l'organizzazione dei dati e la conoscenza sulla disponibilità delle risorse, sulle caratteristiche qualitative delle falde e delle acque superficiali, sugli usi in atto delle risorse.

Art. 64.

Delega di funzioni alle province

1. Sono delegate alle province, oltre a quanto stabilito dalla legge regionale 12 agosto 1998, n. 72, le seguenti funzioni:

- a) delimitazione delle aree di rispetto delle captazioni potabili;
- b) rilascio dell'autorizzazione a tutela del vincolo idrogeologico di cui all'art. 7 regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267;
- c) imposizione del vincolo a tutela del bosco di cui alla sezione II del Titolo I del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267. Con regolamento regionale da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge viene disciplinato il procedimento per l'imposizione del vincolo forestale assicurando la partecipazione degli enti locali, del pubblico interessato e dei proprietari dei beni.

Capo V

LAVORI PUBBLICI

Art. 65.

Conferenza di servizi

1. L'approvazione del progetto nell'ambito della conferenza di servizi convocata dall'assessore regionale preposto ai lavori pubblici ai fini della realizzazione di opere di competenza regionale, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. In tal caso si applica quanto previsto all'art. 45 della presente legge.

Capo VI

VIABILITÀ

Art. 66.

Funzioni riservate alla Regione

1. Le strade già appartenenti al demanio statale e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale di cui all'art. 822 del codice civile entrano a far parte del demanio regionale ad eccezione di quelle di cui al comma 1 dell'art. 59. Le forme ed i modi della gestione di tali strade sono individuati con successivo provvedimento della Regione ai sensi della legge regionale n. 3/1997.

2. Richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e sono riservati alla Regione relativamente alle strade di cui al comma precedente i compiti e le funzioni relativi a:

- a) la programmazione e il coordinamento della rete viaria non compresa nella rete autostradale e stradale nazionale;
- b) la classificazione e declassificazione delle strade provinciali o tratti di esse, sentite le province e i comuni interessati;
- c) la determinazione dei criteri per la fissazione e la riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo le strade trasferite.

3. Relativamente alle nuove tratte autostradali interamente comprese nel territorio regionale e non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, la Regione provvede alla:

- a) individuazione e approvazione delle concessioni di costruzione e di esercizio;
- b) determinazione dei criteri per la predisposizione e approvazione dei piani finanziari delle società concessionarie;
- c) determinazione e adeguamento delle tariffe di pedaggio;
- d) progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle autostrade regionali mediante affidamento a terzi;
- e) controllo delle società concessionarie di tratte autostradali regionali, relativamente al rispetto delle convenzioni di costruzione e di esercizio;
- f) determinazione annuale delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni ed alla esposizione della pubblicità.

Art. 67.

Funzioni trasferite alle province

1. Entro 90 giorni dal trasferimento delle strade al demanio regionale ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la giunta regionale propone al consiglio regionale un disegno di legge recante l'individuazione delle strade che, in quanto non aventi rilievo strategico per la viabilità regionale, vengono trasferite al demanio delle province territorialmente competenti.

2. Sono altresì trasferiti alle province i compiti e le funzioni relativi a:

- a) la progettazione, costruzione, manutenzione, gestione delle strade di cui al precedente comma 1 e la relativa vigilanza;
- b) la classificazione e declassificazione delle strade comunali e vicinali.

3. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 2, lettera a), le province possono stipulare convenzioni con le comunità montane e i comuni competenti per territorio.

4. Entro centottanta giorni dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la giunta regionale, attua il trasferimento delle funzioni alle province determinandone tempi e modalità, tramite appositi accordi di programma.

Capo VII

PROTEZIONE CIVILE

Art. 68.

Funzioni di rilievo regionale

1. In materia di protezione civile richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e sono riservati alla Regione i compiti e le funzioni di cui all'art. 108, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Per l'adeguamento della disciplina delle funzioni regionali e degli enti locali ai complessi dei principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Regione Abruzzo provvederà alla revisione della normativa attinente la protezione civile ed in particolare della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 72 recante: «Disciplina delle attività regionali di protezione civile».

Art. 69.

Funzioni degli enti locali

1. La provincia esercita i compiti e le funzioni di cui al comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Il comune esercita le funzioni di cui al comma 1, lett. c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 70.

Funzioni già assolve dal corpo forestale dello Stato

1. In attesa della determinazione, da parte dello Stato, delle competenze del corpo forestale dello Stato necessarie all'esercizio delle funzioni d'interesse statale, sono esercitate dalla Regione le competenze di cui all'art. 70, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 112/1998.

TITOLO IV
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Capo I
SERVIZI SANITARI

Art. 71.

Funzioni di competenza della Regione

1. Richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e sono riservati alla regione i compiti e le funzioni, non compresi nel comma 1°, art. 115 né disciplinati dagli artt. 116 e seguenti del capo I del titolo IV del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernenti:

a) l'approvazione dei piani e programmi di settore non aventi rilievo e applicazione nazionale;

b) l'adozione dei provvedimenti puntuali e l'erogazione delle prestazioni;

c) la verifica della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto al comma 3° dell'art. 115 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e al successivo decreto legislativo da emanarsi ai sensi dell'art. 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché la vigilanza successiva, ivi compresa la verifica dell'applicazione della buona pratica di laboratorio;

d) le verifiche di conformità sull'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 119, comma 1 lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di autorizzazioni dello Stato e alla pubblicità ed informazione scientifica di medicinali e presidi medicochirurgici, dei dispositivi medici in commercio e delle caratteristiche terapeutiche delle acque minerali;

e) la costituzione delle scorte di medicinali di uso non ricorrente, sieri, vaccini e presidi profilattici in coordinamento con lo Stato, anche attraverso gli strumenti informatici del sistema informativo sanitario, utilizzando la propria rete ospedaliera e delle Aziende U.S.L. in attuazione dell'art. 115, comma 4° del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

f) l'adozione del piano regionale sanitario e dei piani di settore aventi rilievo nell'ambito della regione sulla base del riparto delle risorse dello Stato alla regione stessa e previa intesa da definirsi nella Conferenza Stato-regioni, salvo particolari situazioni che necessitano di coordinamento tecnico e i cui rapporti sono direttamente definiti tra la Regione e lo Stato;

g) l'esercizio di tutte le funzioni amministrative concernenti la pubblicità sanitaria e la repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, confermando per ciascun organo competente i poteri già stabiliti dalla medesima legge;

h) l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo sugli enti pubblici e privati che operano a livello infraregionale, nonché quelle già di competenza sulle attività di servizio rese dalle articolazioni periferiche degli enti nazionali;

i) la vigilanza sui fondi integrativi sanitari regionali o infraregionali costituiti e gestiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

l) la vigilanza e il controllo sulle Unità sanitarie locali, ai sensi della normativa vigente in materia.

2. Restano ferme le competenze della regione aventi ad oggetto l'attività assistenziale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le attività degli istituti zooprofilattici sperimentali.

Art. 72.

Conferenza sanitaria territoriale

1. È istituita la Conferenza sanitaria territoriale composta da sindaci o loro delegati dei comuni ricompresi nell'ambito territoriale di competenza ASL, dal presidente della provincia e dai rettori delle università le cui sedi ricadono nella circoscrizione di una ASL o loro delegati.

2. La conferenza:

a) esercita le funzioni di indirizzo e verifica dell'attività della ASL di riferimento;

b) esamina il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio economico preventivo ed il bilancio di esercizio, trasmettendo alla regione eventuali osservazioni ai fini del controllo esercitato dalla giunta regionale a norma dell'art. 4, comma 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

c) verifica periodicamente l'andamento generale dell'attività dell'ASL di riferimento formulando valutazioni e proposte da trasmettere al direttore generale ed alla regione;

d) individua, d'intesa con il direttore generale dell'ASL, gli ambiti territoriali dei distretti sanitari e la loro eventuale modificazione;

e) è sentita, secondo modalità disciplinate dal piano sanitario regionale, in merito all'elaborazione dei piani attuativi locali;

f) è sentita in merito agli accordi tra ASL e università attuativi dei protocolli d'intesa tra regione ed università;

g) è sentita in merito alla definizione di indicatori aziendali di attività e di risultato anche per valutare la funzionalità dei servizi e la razionalità della distribuzione territoriale.

3. La giunta regionale, sentita la conferenza regione-enti locali, disciplina le modalità di funzionamento delle conferenze sanitarie territoriali.

4. Nell'ambito della conferenza sanitaria territoriale le funzioni esecutive sono svolte da un comitato composto dal presidente della provincia e da cinque sindaci eletti in seno alla conferenza stessa. I compiti del comitato esecutivo sono specificati con l'atto di cui al comma precedente.

Art. 73.

Comitato di distretto sanitario

1. Nell'ambito della conferenza sanitaria territoriale, per ciascun distretto sanitario è istituito un comitato di distretto composto dai sindaci dei comuni interessati ed eventualmente dai presidenti dei consigli di quartiere qualora il comune sia interessato da più di un distretto.

2. Il comitato di distretto svolge funzioni di indirizzo e di verifica delle attività distrettuali relativamente a:

a) piani e programmi distrettuali definiti dalla programmazione aziendale;

b) determinazione del budget di distretto e delle priorità di impiego delle risorse assegnate;

c) verifica dei risultati conseguiti sulla base di indicatori omogenei prestabiliti a livello aziendale;

d) assetto organizzativo e localizzazione dei servizi distrettuali rispetto ai quali esprime parere obbligatorio su provvedimenti del direttore generale.

Art. 74.

Integrazione delle attività socio-assistenziali e sanitarie

1. La Regione promuove e incentiva l'integrazione delle attività socio-assistenziali di competenza degli enti locali con le attività delle ASL.

2. Sulla base di indirizzi definiti dalla Regione sentita la conferenza permanente Regione-enti locali, le province, le comunità montane, le associazioni e/o i consorzi di comuni e le aziende sanitarie locali stipulano accordi o convenzioni per individuare i modelli organizzativi per l'esercizio delle attività socio-assistenziali e sanitarie integrate ed i relativi rapporti finanziari.

Art. 75.

Interventi d'urgenza per emergenze sanitarie o di igiene pubblica

1. Fatto salvo quanto spetta allo Stato, il presidente della regione emana ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere regionale. In tali casi oltre all'adozione dei provvedimenti amministrativi d'urgenza costituisce centri e organismi di referenza o assistenza.

2. Ciascun sindaco del rispettivo comune adotta ordinanze contingibili e urgenti in casi di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locali e fino a quando non intervengano i soggetti di cui al 1° comma precedente, qualora i fenomeni siano ultracomunali.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti qualora l'ambito locale interessato sia quello provinciale, la competenza è del presidente della provincia.

Capo II SERVIZI SOCIALI

Art. 76.

Competenze della Regione

1. La Regione esercita nella materia dei servizi sociali i compiti e le funzioni di programmazione e coordinamento previsti dalla legge regionale 27 marzo 1998, n. 22 e gestisce il Fondo sociale di cui alla legge regionale 17 dicembre 1996, n. 135.

2. Sono altresì di competenza della Regione le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

a) la determinazione dei requisiti organizzativi ed il funzionamento dei servizi e delle strutture socio-assistenziali, nel rispetto degli standard essenziali stabiliti dallo Statuto ai sensi dell'art. 129 del decreto legislativo n. 112/1998;

b) la definizione dei criteri e delle modalità di esercizio da parte dei soggetti di cui al successivo art. 77 delle attività di vigilanza e di controllo di qualità sui servizi sociali;

c) il sostegno allo sviluppo della cooperazione sociale, del volontariato e dell'associazionismo sociale, con esclusione delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del successivo art. 77;

d) l'organizzazione e il coordinamento del sistema informativo regionale dei servizi sociali;

e) la predisposizione e la gestione di progetti speciali regionali in specifici settori d'intervento, a supporto degli enti locali e degli altri soggetti che agiscono nell'ambito dei servizi sociali, in particolare in materia di ricerca, sperimentazione e formazione.

Art. 77.

Competenze di comuni, province e camere di commercio Livelli ottimali di esercizio dei servizi sociali

1. Ai comuni è attribuita la generalità delle funzioni amministrative e dei compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali non riservati ad altri enti locali o alla Regione. Ad essi compete, inoltre, nel rispetto delle scelte programmatiche regionali in materia sociale e sanitaria, la progettazione e la realizzazione della rete dei servizi sociali, anche con il concorso delle province.

2. I comuni esercitano, in particolare, secondo le forme e i modi di cui alla legge regionale n. 22/1998 e nell'ambito della programmazione adottata in sede di piano sociale regionale, le funzioni e i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi a:

a) i minori, inclusi i minori a rischio di attività criminose;
b) i giovani;
c) gli anziani;
d) la famiglia;
e) i portatori di handicaps i non vedenti e gli audiolesi;
f) i tossicodipendenti e alcoolodipendenti;

g) gli invalidi civili, provvedendo anche alla concessione ed erogazione dei nuovi trattamenti economici di cui all'art. 130 del decreto legislativo n. 112/1998 nel rispetto della disciplina statale e regionale;

h) l'autorizzazione al funzionamento e vigilanza sulle strutture e sui servizi socio-assistenziali, secondo quanto previsto dagli atti di programmazione regionale;

i) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), compresa la nomina dei consiglieri già di competenza regionale.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, a parziale deroga di quanto stabilito dal comma precedente, le province continuano ad esercitare le funzioni e i compiti amministrativi di cui

all'art. 3 della legge regionale 9 aprile 1997 n. 3 in materia di non vedenti e audiolesi, fino alla data del 31 dicembre 2000, e quelli di cui all'art. 9 della medesima legge regionale n. 32/1997 in materia di minori, fino alla data del 31 dicembre 1999.

4. Le Aziende USL continuano ad esercitare le funzioni relative alla erogazione dei contributi economici per le modifiche, agli strumenti di guida o all'autoveicolo privato, necessarie per i soggetti in situazioni di handicap ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 28 luglio 1998, n. 57 e a quelle inerenti l'erogazione dei contributi economici per la fruizione di cure termali, così come disposta con legge regionale 5 maggio 1998, n. 33, facendo salve, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 20 giugno 1980, n. 60 e successive leggi di modificazione ed integrazione.

5. Le province esercitano, nell'ambito della programmazione regionale, le funzioni di rilevazione dei bisogni socio-assistenziali e delle risorse del proprio territorio, unitamente alle funzioni e ai compiti relativi alla promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei servizi sociali, con particolare riguardo a:

a) le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB);
b) il volontariato;
c) l'associazionismo sociale.

6. Alle province sono, in particolare, delegate le funzioni amministrative di cui alla legge regionale n. 37/1993 in materia di volontariato, e alla legge regionale n. 142/1996 in materia di associazionismo. L'esercizio delle funzioni amministrative di cui al presente comma da parte delle province, decorre dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di modifica delle leggi regionali n. 37/1993 e n. 142/1996.

7. Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura compete l'esercizio delle funzioni di promozione e coordinamento operativo dei soggetti che agiscono nell'ambito della cooperazione sociale, di cui alla legge regionale n. 85/1994. Ad esse sono delegate, in particolare, le funzioni e i compiti amministrativi concernenti la tenuta dell'albo delle cooperative sociali di cui alla legge regionale n. 85/1994.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi di cui al presente comma, con decorrenza dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di modifica della legge regionale n. 85/1994.

8. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 8 della presente legge, la giunta regionale individua i livelli ottimali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di servizi sociali, tenendo conto degli ambiti territoriali stabiliti nella parte II della legge regionale n. 22/1998.

9. Fino alla data del 31 dicembre 2000, i soggetti, le forme e le metodologie per la gestione associata delle funzioni in materia di servizi sociali negli ambiti territoriali formati da più comuni, sono quelli previsti dalla legge regionale n. 22/1998.

Capo III

ISTRUZIONE SCOLASTICA

Art. 78.

Funzioni riservate alla Regione

1. La Regione assicura l'esercizio delle funzioni in materia di sistema formativo integrato, attraverso l'integrazione tra politiche del lavoro, istruzione e formazione professionale.

2. Per sistema formativo integrato si intende un sistema integrato pubblico e privato comprendente le funzioni in materia di istruzione, formazione professionale e diritto allo studio e all'apprendimento.

3. Il sistema formativo integrato è volto alla formazione della persona come cittadino e come lavoratore.

4. La Regione e gli enti locali esercitano i compiti e le funzioni relativi all'offerta formativa complessiva, pubblica e privata, articolata in istruzione, formazione professionale, nonché percorsi integrati fra istruzione e formazione, nel rispetto dei principi di coerenza, completezza dell'offerta e pari opportunità di fruizione per tutti i cittadini.

5. Il sistema formativo integrato informa le proprie attività al principio di collaborazione con il sistema delle imprese e con il mondo del lavoro.

6. Le principali tipologie di integrazione fra i sistemi riguardano lo svolgimento di attività integrative, negli ultimi anni dell'obbligo, nel campo dell'educazione degli adulti, in continuità o meno con i percorsi scolastici, su richiesta degli istituti statali, non statali e degli enti di formazione professionale, e di attività di formazione tecnico professionale superiore, non in continuità con i percorsi scolastici in collaborazione con le università.

7. La Regione ai sensi degli articoli 138, 143 e 144 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento, di valutazione e di certificazione, nonché di sperimentazione nelle seguenti materie:

programmazione territoriale dell'offerta scolastica e formativa sulla base dell'analisi dei fabbisogni, ed in raccordo con gli obiettivi nazionali;

diritto allo studio e all'apprendimento;

sostegno qualitativo all'autonomia degli istituti scolastici, statali e non statali;

integrazione fra scuole, formazione e lavoro;

messa in rete degli istituti scolastici;

orientamento.

8. La Regione, sentita la conferenza permanente Regione-enti locali, approva programmi e progetti di rilevanza regionale quando, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, la dimensione regionale risulti la più adeguata, in particolare nell'ambito della formazione tecnico professionale superiore. La Regione ispira la propria attività ai principi di concertazione con le autonomie locali e di collaborazione con le autonomie funzionali operanti nel settore; per questo scopo si avvale della conferenza permanente Regione-università.

Art. 79.

Funzioni delle province e dei comuni

1. Oltre alle funzioni di cui all'art. 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le province esercitano, nel quadro degli indirizzi regionali, il coordinamento di compiti e funzioni comunali. In particolare le province svolgono i seguenti compiti e funzioni:

a) programmazione della messa in rete delle scuole;

b) coordinamento della rete di orientamento, nonché programmazione delle relative attività;

c) risoluzione dei conflitti di competenza tra i vari gradi di scuola.

2. Le province e i comuni, sulla base delle rispettive competenze di cui al comma 1 art. 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, svolgono funzioni di programmazione e di gestione delle seguenti materie:

a) offerta formativa integrata, ad esclusione degli interventi di valenza regionale, sulla base dell'analisi dei bisogni ed in raccordo con gli indirizzi regionali;

b) diritto allo studio e all'apprendimento;

c) sostegno qualitativo all'autonomia degli istituti scolastici, statali e non statali;

d) edilizia scolastica in coerenza con le competenze previste dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23.

3. I comuni esercitano i compiti e le funzioni di cui all'art. 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, anche in collaborazione con le comunità montane, con le province e con le forme associative tra i precedenti enti. Essi esercitano in particolare i compiti e le funzioni relativi a:

a) gli interventi per la scuola dell'infanzia;

b) la risoluzione dei conflitti di competenza fra istituti delle scuole materne e primarie.

Capo IV

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 80.

Formazione professionale

1. In materia di formazione professionale, per l'attuazione degli articoli 144 e 145 del decreto legislativo n. 112/1998, si rinvia a quanto disposto dagli artt. 42 e 43 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72.

Capo V

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 81.

Valorizzazione dei beni culturali

1. La Regione e gli enti locali curano, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali che è di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Le funzioni e i compiti di valorizzazione comprendono in particolare le attività concernenti:

a) il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della loro sicurezza, integrità e valore;

b) il miglioramento dell'accesso ai beni e la diffusione della loro conoscenza anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;

c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite;

d) l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche anche in collaborazione con università ed istituzioni culturali e di ricerca;

e) l'organizzazione di attività didattiche e divulgative anche in collaborazione con istituti di istruzione;

f) l'organizzazione di mostre anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;

g) l'organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro o ad acquisizione;

h) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.

Art. 82.

Promozione dei beni culturali

1. La Regione provvede, oltre che direttamente, alla promozione delle attività culturali attuata mediante forme strutturali e funzionali tra Stato, Regione ed enti locali e/o altre istituzioni pubbliche e private, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del decreto legislativo n. 112/98, anche attraverso la costituzione di società miste.

2. Le funzioni e i compiti di promozione comprendono in particolare le attività concernenti:

a) gli interventi di sostegno alle attività culturali mediante ausili finanziari, la predisposizione di strutture o la loro gestione;

b) l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza delle attività culturali ed a favorirne la migliore diffusione;

c) l'equilibrato sviluppo delle attività culturali tra le diverse aree territoriali;

d) l'organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attività culturali con quelle relative alla istruzione scolastica e alla formazione professionale;

e) lo sviluppo delle nuove espressioni culturali ed artistiche e di quelle meno note, anche in relazione all'impiego di tecnologie in evoluzione.

TITOLO V
SPORT SPETTACOLO E POLIZIA AMMINISTRATIVA

Art. 83.

Sport, spettacolo e polizia amministrativa

1. In materia di sport e spettacolo e di polizia amministrativa la ripartizione dei compiti e delle funzioni amministrativi è quella stabilita nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 84.

Norma transitoria

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme di cui al titolo IV della legge regionale n. 72/1998 con esclusione degli articoli 73 e 78.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 3 marzo 1999

FALCONIO

99R0483

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1999, n. 12.

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 18 del 12 aprile 1983.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 10 del 19 marzo 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 71 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, così come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 70/1995, è così sostituito:

i comuni, nella loro normativa regolamentare urbanistica, possono prevedere l'edificazione di manufatti connessi alla conduzione del fondo secondo le seguenti norme:

1) sono considerati manufatti connessi alla conduzione del fondo: i ricoveri per attrezzi, macchinari e per gli animali, gli impianti fissi di protezione dei prodotti, i silos e le altre opere di stoccaggio, gli impianti energetici, di irrigazione e di smaltimento;

2) tali manufatti possono essere realizzati anche indipendentemente dalla presenza di edifici con destinazione residenziale. È consentita una superficie utile corrispondente ad un indice max di mq 0,015/mq fino ad un massimo di 300 metri quadri. Per tali interventi il fondo deve avere una consistenza di almeno 3.000 mq;

3) non è soggetta a tali limitazioni la realizzazione di serre e di coperture stagionali destinata a proteggere le colture per le quali non è necessaria nessuna autorizzazione o concessione da parte del comune.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 3 marzo 1999

FALCONIO

99R0484

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1999, n. 13.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81. Concernente norme sulla contabilità regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 10 del 19 marzo 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo l'art. 17 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, viene inserito il seguente articolo:

1. «Art. 17-bis (*Legge finanziaria regionale*). — Contestualmente ai bilanci di cui al primo comma del precedente art. 17 la giunta regionale presenta al consiglio un progetto di provvedimento legislativo a contenuto generale e sostanziale che dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che coincidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce, sempre che leggi statali non prevedono termini diversi e tassativi per procedere alle variazioni medesime;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato al bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionali;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

e) alla introduzione, in leggi di spesa vigenti, di modifiche procedurali e di misure di aggiornamento delle condizioni di intervento atte a consentire il più efficiente ed efficace conseguimento delle loro finalità e dei loro obiettivi generali;

f) alla abrogazione delle leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli obiettivi individuati dal programma regionale di sviluppo.

Il provvedimento di cui al primo comma ha riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa che esso dispone, nel bilancio annuale e pluriennale ed è approvato dal consiglio regionale prima della legge di bilancio».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 40 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 è sostituito dal seguente:

1. «Al trasferimento di somme dal fondo di cui al precedente comma agli altri capitoli del bilancio di cassa si provvede con deliberazione della giunta regionale di cui verrà fatta menzione nella relazione trimestrale di cassa».

Art. 3.

All'art. 51 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti commi:

«Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di adottare ulteriori atti si intendono impegnate a carico dei relativi stanziamenti le spese dovute:

a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;

b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;

c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti e a contratti di somministrazione di servizi. Dell'andamento di tali spese verrà informata la giunta regionale con relazioni semestrali.

Nel corso dell'esercizio finanziario possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure di appalto in via di espletamento inerenti ad opere pubbliche e a forniture di beni e servizi. I relativi provvedimenti, per i quali entro il termine dell'esercizio, non si è proceduto alla ricezione delle offerte, decadono e costituiscono economie di spesa».

Art. 4.

L'art. 54 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 è così modificato:

«Tutti gli atti dai quali possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale, prima della loro formale adozione da parte degli organi regionali sono trasmessi, con la relativa documentazione al servizio affari finanziari e ragioneria per la prenotazione del relativo impegno.

Il predetto servizio, ai fini di cui al precedente comma ed esclusa comunque ogni valutazione di merito, accerta la completezza e la regolarità della documentazione di spesa, verifica la conformità della spesa al capitolo del bilancio al quale viene riferita e la disponibilità del relativo stanziamento.

Ove il servizio affari finanziari e ragioneria ritenga di non poter effettuare la registrazione degli atti di impegno, lo stesso è tenuto a sospendere l'ulteriore corso del provvedimento e ad informare immediatamente il Presidente della giunta regionale per le conseguenti decisioni.

Ai fini della registrazione degli impegni definitivi sono trasmessi al servizio affari finanziari e ragioneria, gli atti adottati dagli organi regionali anche nell'ipotesi che, per comprovati motivi di urgenza, per gli stessi non si sia proceduto alla prenotazione dei relativi impegni di spesa.

Le ordinanze emanate dai dirigenti regionali, nei casi stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, che comportino impegni, liquidazioni, ordinazioni e pagamenti di spesa a carico del bilancio regionale, fermo rimanendo il contenuto e la documentazione di cui al precedente primo comma nonché del successivo art. 55 sono trasmesse, a cura della relativa struttura, al servizio affari finanziari e ragioneria in unico esemplare.

Il predetto servizio, effettuate le verifiche di cui al precedente secondo comma, ove non riscontri irregolarità provvede alle relative registrazioni contabili dandone comunicazione ai servizi che hanno emanato le ordinanze».

Art. 5.

All'art. 58 (Impegni e titoli di spesa inesigibili) della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 i primi due commi sono così sostituiti:

«Il responsabile del servizio affari finanziari e ragioneria qualora non ritenga, in base ai riscontri di cui ai precedenti articoli 54, 56, 57, di registrare un impegno di spesa o non intenda dar corso all'emissione dei titoli di spesa sulla base dei provvedimenti da lui ritenuti irregolari e non regolarizzarli d'ufficio, né riferisce al presidente della giunta regionale con adeguata motivazione e con la indicazione di eventuali soluzioni alternative per il conseguimento dei risultati voluti».

Al penultimo comma del medesimo art. 58 dopo le parole «ne da ordine scritto...» le successive sono sostituite dalle seguenti. «...al responsabile del servizio affari finanziari e ragioneria il quale è tenuto ad eseguirli».

Art. 6.

All'art. 60 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 sono apportate le seguenti modifiche:

«il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Per le spese di mantenimento e di funzionamento negli uffici, nonché per quelle di manutenzione degli stabili e dei mobili ad essa pertinenti, ciascuna apertura di credito è autorizzata con atto motivato della giunta regionale».

«il quarto comma dell'art. 60 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 è soppresso».

Art. 7.

Al primo comma dell'art. 66 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 le parole successive a «semestralmente rilevate...» sono sostituite con le seguenti: «...del servizio affari finanziari e ragioneria».

Art. 8.

L'art. 82 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 assume il seguente titolo: «Responsabilità dei funzionari preposti al servizio affari finanziari e ragioneria».

Il primo comma del medesimo art. 82 è sostituito dal seguente: «I funzionari preposti al servizio affari finanziari e ragioneria, nell'ambito delle competenze stabilite dal quarto comma dell'art. 13 della legge regionale 19 giugno 1973, n. 24, e dalle altre disposizioni normative rispondono personalmente in caso di violazione degli articoli 54, 56, 57 e 58 della presente legge».

Art. 9.

L'effettivo trasferimento al servizio affari finanziari e ragioneria delle funzioni di cui ai precedenti articoli 4, 5, 7 e 8 avviene a partire dal 1° giugno 1999, al fine di consentire la necessaria formazione del personale già in servizio nella struttura, nonché delle unità e delle figure professionali che la giunta regionale provvederà ad assegnare in relazione ai nuovi compiti attribuiti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 3 marzo 1999.

FALCONIO

99R0485

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1999, n. 14.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 ottobre 1998, n. 114 avente ad oggetto: Istituzione di tariffe speciali e concessione di agevolazioni sui servizi di linee di trasporto pubblico locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 10 del 19 marzo 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 8 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 114, viene così modificato: «Ai commi primo e secondo il termine di "60" giorni è sostituito con "215"».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 3 marzo 1999

FALCONIO

99R0486

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1999, n. 15.

Disposizioni urgenti per l'elezione degli organi dell'ente di ambito (Legge regionale 13 gennaio 1997, n. 2: Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla legge n. 36/1994).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 10 del 19 marzo 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge detta disposizioni urgenti per la regolare costituzione degli organi dell'ente di ambito di cui alla legge regionale 13 gennaio 1997, n. 2 al fine di garantire il rispetto del termine fissato dall'art. 18, primo comma per le attività e per gli adempimenti previsti nell'art. 9.

Art. 2.

Termine per l'elezione degli organi all'atto del primo insediamento

1. All'elezione degli organi di cui all'art. 6, comma 3, lettera e) della legge regionale n. 2/1997, previsti dallo statuto dell'ente di ambito, l'assemblea deve provvedere entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 la giunta regionale, su proposta del componente preposto al settore lavori pubblici e politica della casa, nomina il presidente ed il consiglio di amministrazione dell'ente d'ambito, sentito l'ANCI e l'UNCEM regionali. Della determinazione e della giunta regionale il presidente provvede ad emanare apposito decreto.

Art. 3.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 3 marzo 1999

FALCONIO

99R0487

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1999, n. 16.

Integrazioni alla legge regionale n. 121/1997 relativa a provvidenze regionali per promuovere il recupero dei centri storici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 13 del 6 aprile 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale n. 121/1997 nel testo integrato è interpretato nel senso che le opere ammesse ai benefici sono quelle i cui lavori abbiano avuto inizio da data successiva all'entrata in vigore della stessa legge regionale n. 121/1997 e, comunque, non prima della domanda di finanziamento alla FIRA.

2. L'assegnazione del contributo di cui al secondo comma dello stesso art. 6 come integrato dall'art. 2 della legge regionale n. 143/1998 deve intendersi subordinata al rilascio della concessione edilizia ovvero alla comunicazione di inizio dei lavori, secondo la normativa vigente.

3. L'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 121/1997 come integrato dalla legge regionale n. 143/1998 è così modificato:

«per gli enti pubblici, enti ecclesiastici ed istituti religiosi il mutuo agevolato può coprire il 100% del valore dell'intervento».

Il contributo in conto interessi può essere convertito, a richiesta del proponente, in contributo in conto capitale scontando al valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio derivante dalla quota interessi. In tal caso il contributo può essere erogato direttamente dalla FIRA S.p.a. previa presentazione della dichiarazione di fine lavori.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 24 marzo 1999

VERTICELLI

99R0488

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1999, n. 17.

Riserve naturali regionali ricadenti all'interno dei parchi nazionali.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 13 del 6 aprile 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Abrogazione leggi regionali

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: n. 87/1989 istitutiva della riserva naturale «Voltigno e Valle d'Angrì» (Brittoli, Carpineto della Nora, Civitella Casanova, Farindola, Montebello di Bertona, Villa Celiera, Ofena, Villa S. Lucia); legge regionale n. 84/1990 istitutiva della riserva naturale «Gole del Salinello» (Civitella del Tronto e Valle Castellana); legge regionale n. 66/1985 istitutiva della riserva naturale «Bosco S. Antonio» (Pescocostanzo); la legge regionale n. 57/1989 istitutiva della riserva naturale «Valle dell'Orta» (Bolognana e S. Valentino); la legge regionale n. 22/1991 istitutiva della riserva naturale «Maiella Orientale» (Lama dei Peligni e Civitella Messer Raimondo); la legge regionale n. 75/1991 istitutiva della riserva naturale «Valle del Foro» (Pretoro).

Art. 2.

Adempimenti attuativi

1. Il trasferimento dei beni mobili ed immobili dei fondi residui e dei progetti, nonché le problematiche relative al personale in organico presso le riserve e quello in regime di convenzione e ogni altro adempimento viene attuato secondo quanto stabilito dai protocolli d'intesa intercorsi tra la Regione e gli enti parco interessati.

Art. 3.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 24 marzo 1999

VERTICELLI

99R0489

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1999, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1999.

(Pubblicata nel supplemento ordinario al *Bollettino ufficiale della Regione Lazio* n. 2, del 20 gennaio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando non sia approvato per legge e comunque non oltre il 31 marzo 1999, la gestione del bilancio per l'anno finanziario 1999, con le disposizioni e le modalità previste nelle proposte di legge finanziaria e di bilancio all'esame del Consiglio regionale secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazioni, nei limiti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 10 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, salvo per i capitoli concernenti gli interventi cofinanziati dalla CEE per i quali la gestione non è soggetta a limiti di somme.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 12 gennaio 1999

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto l'11 gennaio 1999.

99R0400

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1999, n. 2.**Procedure concorsuali a sedi farmaceutiche.**

(Pubblicata nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 4, del 10 febbraio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La prova attitudinale dei concorsi a sedi farmaceutiche, disciplinata ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298, precede la valutazione dei titoli. L'attribuzione del punteggio per titoli è riservata ai soli candidati che hanno superato la prova attitudinale.

2. La commissione giudicatrice provvede, prima della prova attitudinale, alla fissazione dei criteri di valutazione dei titoli.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 19 gennaio 1999

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 15 gennaio 1999.

99R0401

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1999, n. 3.**Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7, concernente: «Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane».**

(Pubblicata nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 4, del 10 febbraio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 2 della legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7

1. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7 sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis. Ove non previsto dalla presente legge, l'entità massima dei singoli contributi, le condizioni e le modalità per la loro concessione e revoca, i criteri per la determinazione del loro ammontare nonché i tempi di erogazione, sono determinati dal regolamento di attuazione o dagli atti di programmazione.

«3-ter. In ogni caso ciascuna impresa può beneficiare, direttamente o indirettamente, di uno o più contributi previsti dalla presente o da altra legge, purché gli aiuti concessi si mantengano entro la categoria di aiuto *de minimis* come definito dall'Unione europea.».

Art. 2.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 7/1998

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 7/1998 è inserito il seguente comma:

«1-bis. L'Artigiancredito del Lazio è costituito con la partecipazione di almeno una cooperativa artigiana di garanzia per ognuna delle cinque province della Regione Lazio e di almeno un consorzio fidi regionale, costituito ai sensi della legge regionale 10 settembre 1993, n. 46.».

Art. 3.

Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 7/1998

1. Il comma 5 dell'art. 10 della legge regionale n. 7/1998 è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 19 gennaio 1999

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 15 gennaio 1999.

99R0402

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1999, n. 4.**Adozione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267. Modificazioni della legge regionale 5 marzo 1997, n. 4, come modificata dalla legge regionale 5 marzo 1997, n. 5».**

(Pubblicata nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 4, del 10 febbraio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. In attesa dell'emanazione delle legge regionale di riordino della materia forestale ed al fine di consentire l'utilizzo e la valorizzazione degli ambienti forestali e montani, la Regione approva le prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, riportate nell'allegato A alla presente legge.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1 sono valide per tutto il territorio regionale sottoposto a vincolo idrogeologico, ai sensi degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge n. 3267/1923.

Art. 2.

Modificazioni alla legge regionale 5 marzo 1997, n. 4

1. Dopo la lettera *h*) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 5 marzo 1997, n. 4, come modificata dalla legge regionale 5 marzo 1997, n. 5, è aggiunta la seguente:

«i) i provvedimenti riguardanti il vincolo idrogeologico previsti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, relativi alle utilizzazioni boschive per superfici superiori a tre ettari.»

2. L'alinea del comma 1 dell'art. 34 della legge regionale n. 4/1997 come modificata dalla legge regionale n. 5/1997 è sostituito dal seguente: «Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti i provvedimenti riguardanti il vincolo idrogeologico previsti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto-legge n. 3267/1923, relativi alle utilizzazioni boschive per superfici fino a tre ettari, nonché quelli relativi alle autorizzazioni di cui all'art. 2 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, per le seguenti categorie di opere.»

Art. 3.

Esercizio delle funzioni conferite

1. Per l'esercizio delle funzioni conferite alle provincie ed ai comuni rispettivamente dagli articoli 17, comma 1, lettera *i*), e 34, comma 1, della legge regionale n. 4/1997 come modificata dalla legge regionale n. 5/1997 e dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 della citata legge regionale n. 4/1997.

Art. 4.

Abrogazione

1. La lettera *b*) del comma 1, dell'art. 34 della legge regionale n. 4/1997 come modificata dalla legge regionale n. 5/1997 è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 20 gennaio 1999

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 15 gennaio 1999.

ALLEGATO A

**PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE
VALIDE PER TUTTO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO**

TITOLO I

NORME PER LA DIFESA E VALORIZZAZIONE DEI BOSCHI

Capo I

NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI

Art. 1.

Ambito di applicazione

Le presenti prescrizioni, redatte ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 10 del regio decreto n. 3267/23 «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani» si applicano ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ubicati nel territorio della Regione Lazio.

Scopo delle presenti prescrizioni è la valorizzazione degli ambienti forestali e montani, intesa come integrazione degli aspetti ambientali, produttivi, protettivi, sociali e ricreativi.

Tale valorizzazione viene attuata attraverso forme di trattamento che meglio consentono lo sviluppo, la crescita, la tutela e la riproduzione dei soprassuoli boschivi; pertanto le stesse vengono assimilate, agli effetti di legge, a tagli culturali.

Art. 2.

Sanzioni

Per le violazioni alle presenti prescrizioni, si applicano le sanzioni amministrative previste nei successivi articoli, con i quali sarà determinata inoltre la gravità dei danni cagionati al territorio e al patrimonio boschivo.

Gli agenti preposti all'accertamento delle violazioni trasmettono i relativi verbali all'ente titolare delle funzioni di irrogazione della sanzione, e per conoscenza all'ente destinatario del conferimento delle funzioni.

Gli agenti preposti all'accertamento delle violazioni provvedono a determinare il danno cagionato, ovvero il valore delle piante tagliate o danneggiate sulla base della tabella A allegata; i valori di tale tabella sono aggiornati ogni tre anni dalla giunta regionale.

In tale occasione la giunta regionale aggiornerà altresì i valori relativi alle sanzioni contenute nelle presenti prescrizioni.

Le sanzioni sono irrogate nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.

**VINCOLI PER LA CONVERSIONE
E MUTAZIONE DEI BOSCHI**

Art. 3.

*Divieto di conversione dei boschi di alto fusto
in cedui e dei cedui composti in cedui semplici*

È vietata, senza l'autorizzazione dell'ente destinatario del conferimento delle funzioni, la conversione dei boschi di alto fusto in cedui.

È pure vietata la conversione dei cedui composti in cedui semplici.

Nei castagneti, oltre alle norme previste dalle presenti prescrizioni, si devono osservare anche quelle stabilite dal regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 973.

Le infrazioni comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 125.000 per ogni 500 mq o frazione, oltre alla determinazione del danno al soprassuolo.

Art. 4.

Sradicamento di piante e ceppaie

Lo sradicamento delle piante di alto fusto e delle ceppaie è vietato, eccezione fatta per i pioppeti, le piantagioni di origine artificiale per la produzione del legno e i castagneti da frutto in conformità con quanto previsto all'art. 49.

Solo le piante morte e le ceppaie secche possono essere stradicate, a condizione che gli scavi vengono subito colmati, raggugliandone la superficie e che il terreno nel luogo dello scavo sia rassodato e inerbato — se l'inerbamento non è spontaneo — oppure rimboschito, con piante della specie arborea sradicata, e/o idonee, entro il termine di un anno e provvedendo, se del caso, alla sostituzione delle piante morte.

Nei boschi che per la loro speciale ubicazione difendono terreni, fabbricati ed opere pubbliche dalla caduta di valanghe e dagli effetti del dissesto dei versanti, lo sradicamento delle piante morte e delle ceppaie non può eseguirsi senza il permesso della Regione.

Per ogni pianta o ceppaia sradicata in violazione al comma precedente si applica una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 100.000, fatta salva la valutazione del danno ai sensi dell'art. 26 regio decreto n. 3267/23.

Art. 5.

Rinnovazione dei boschi per mutarne la specie

Quando allo scopo di rinnovare un bosco per mutarne la specie legnosa, si voglia procedere al taglio od estirpazione di ceppaie ed alla lavorazione del suolo, occorre chiedere l'autorizzazione indicando i lavori che si intendono eseguire e lo scopo che si vuol raggiungere.

L'ente destinatario del conferimento delle funzioni determina le modalità dei lavori da eseguire ed i tempi entro i quali questi devono essere compiuti. A garanzia della regolare esecuzione dei lavori, l'ente destinatario del conferimento delle funzioni può esigere dal proprie-

tario o possessore del bosco, prima dell'inizio dei lavori, un congruo deposito o fidejussione, intestato al proprietario o al possessore del bosco e vincolato a favore dell'ente destinatario del conferimento delle funzioni stesso per provvedere al reimpianto del bosco.

Il proprietario o possessore del bosco, nel corso dei lavori, potrà chiedere la graduale e proporzionale disponibilità della somma mediante presentazione di stati di avanzamento.

TAGLIO ED ALLESTIMENTO DEI PRODOTTI BOSCHIVI PRINCIPALI

Art. 6.

Tagli: estensione

Sono di norma vietate le tagliate di utilizzazione finale che, da sole o in continuità con le tagliate effettuate nei precedenti dieci anni per le fustaie coetanee e nei precedenti due anni per i cedui, rilasciano scoperta un'area superiore a:

- 2,5 ha per le fustaie coetanee a taglio raso;
- 5 ha per le fustaie coetanee a tagli successivi;
- 20 ha per i cedui di castagno;
- 10 ha per i cedui di altre specie.

Nessun limite esiste per i boschi situati su terreni con pendenza media inferiore al 3%.

L'ente destinatario del conferimento delle funzioni autorizza, su motivata richiesta, tagliate su superfici maggiori, sulla base del progetto di taglio di cui agli articoli 39 e 51.

Per i boschi degli enti pubblici vale comunque il limite indicato all'art. 36 del presente regolamento.

Per le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applica una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 125.000 per ogni 500 mq o frazione di superficie utilizzata oltre la superficie consentita.

Si applica altresì una sanzione commisurata al valore del materiale utilizzato oltre la superficie consentita.

Art. 7.

Tagli: periodo in cui sono consentiti

1. In qualsiasi stagione dell'anno sono consentiti:
 - il taglio dei boschi d'alto fusto;
 - le ripuliture, gli sfolli ed i diradamenti nei limiti di cui all'art. 41 del presente regolamento nei boschi d'alto fusto;
 - i tagli per la conversione dei cedui all'alto fusto.
2. Per i boschi cedui il periodo dei tagli è regolato come segue:
 - cedui puri e misti a prevalenza di faggio: 1° ottobre-30 aprile;
 - cedui puri e misti di leccio, macchia mediterranea, eucalipto: 1° novembre-31 marzo;
 - cedui di tutte le altre specie: 15 ottobre-15 aprile.

Qualora ricorrano circostanze speciali, dovute a particolari andamenti climatici stagionali, la Regione può autorizzare l'anticipo del periodo di taglio per un periodo massimo di quindici giorni e/o la proroga per un periodo massimo di giorni trenta.

Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 26 regio decreto n. 3267/23 commisurando l'entità della sanzione al valore del materiale utilizzato.

Art. 8.

Modalità dei tagli

Nei cedui il taglio dei polloni deve essere eseguito a superficie netta il più vicino possibile al terreno.

Nei cedui della macchia mediterranea è consentito lo «scosciamiento» delle ceppaie, limitatamente alle piante di corbezzolo e di erica. Per le altre specie occorre l'autorizzazione dell'ente destinatario del conferimento delle funzioni.

Nelle fustaie il taglio deve essere effettuato il più possibile vicino al suolo salvo nei casi in cui la ceppaia possa svolgere una funzione di trattenuta (neve e massi); il taglio deve essere effettuato ad altezza adeguata alla funzione suddetta.

Quando l'abbattimento di piante può danneggiare altre piante e/o il novellame sottostante, è prescritto l'uso di paranchi.

Le infrazioni comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 100.000 per ogni dieci piante o ceppaie mal tagliate.

Art. 9.

Norme dei tagli dei boschi in situazioni speciali

I boschi situati nei terreni mobili, quelli in forte pendenza soggetti a valanghe e/o caduta massi sono, a cura dell'ente destinatario del conferimento delle funzioni, descritti in apposito elenco periodicamente aggiornato, notificato agli interessati e pubblicato per quindici giorni all'albo dei comuni nei quali i boschi sono situati.

In tali boschi ed in quelli situati al limite della vegetazione arborea, sulle cime o sui crinali apicali, entro 100 m, misurati secondo la massima pendenza a partire dal margine superiore del bosco o della linea di displuvi, può praticarsi soltanto il taglio saltuario se fustaie e il taglio a sterzo se cedui.

Le infrazioni comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 125.000 per ogni 500 mq o frazione, oltre alla determinazione del danno al soprassuolo.

Art. 10.

Potatura e demaschiatura

La potatura e la spalcatura dei rami vivi può raticarsi solo dal 1° novembre al 31 marzo per le latifoglie e le conifere non resinose e per tutto l'anno per le conifere resinose: tali operazioni devono essere limitate al terzo inferiore della profondità della chioma verde.

Il taglio deve essere netto rasente il tronco senza danneggiare la corteccia.

Solo per ragioni fitosanitarie e prevenzione dagli incendi sono consentite potature e spalcature in ogni periodo dell'anno.

La potatura dei rami secchi può essere effettuata in qualsiasi periodo dell'anno e a qualsiasi altezza; è obbligatoria nei popolamenti arborei che ospitano aree attrezzate; il materiale di risulta deve essere trattato in conformità all'art. 11.

Per ogni cinque piante o frazione mal potate in violazione ai commi precedenti, si applica una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 100.000.

La demaschiatura e l'estrazione del sughero gentile dalle piante di quercia-sughera è soggetta alle norme di cui alla legge 18 luglio 1965, n. 759.

Art. 11.

Allestimento e sgombero delle tagliate

L'allestimento dei prodotti del taglio deve essere completato nel tempo più breve possibile e lo sgombero dei prodotti stessi devono compiersi entro trenta giorni dal taglio e in modo da non danneggiare il soprassuolo ed in particolare il novellame.

Nei cedui, detti prodotti devono essere asportati dalle tagliate o, almeno, concentrati negli spazi vuoti delle tagliate stesse allo scopo destinati, non oltre il termine consentito, per il taglio di cui all'art. 7.

I residui della lavorazione, sia delle fustaie sia dei cedui, possono essere lasciati sparsi sul letto di caduta ridotti a dimensioni non superiori 1 m o concentrati negli spazi liberi da novellame o ceppaie, avendo sempre cura di evitare cumuli che superino i 150 cm di altezza.

Al fine della prevenzione dagli incendi nelle superfici a rischio è obbligatorio rimuovere dalla tagliata tutti i residui di lavorazione.

Nelle zone meno a rischio è comunque obbligatorio non rilasciare nessun residuo di lavorazione nelle strisce laterali alla viabilità e alle fasce anticendio per una larghezza non inferiore a 15 m.

Perimenti è obbligatorio rimuovere ed allontanare i residui di lavorazione da alvei di corsi d'acqua, strade, piste, mulattiere, sentieri e fasce anticendio.

Il materiale di risulta degli interventi eseguiti per motivi fitosanitari deve essere bruciato in spazi aperti idonei, lontani dalle chiome e nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza in osservanza delle parti specifiche delle presenti prescrizioni.

Per ogni 500 mq o frazione di terreno non allestito o sgomberato in violazione ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 100.000.

Art. 12.

Esbosco dei prodotti

Ferma l'osservanza delle leggi relative al trasporto dei legnami per via funicolare aerea e per fluitazione, l'esbosco dei prodotti deve farsi per strade, per condotti e canali di avvallamento già esistenti o approntati evitando il transito ed il rotolamento nelle parti di bosco in rinnovazione.

Il rotolamento e lo strascico è permesso soltanto dal letto di caduta alla strada, pista, mulattiera, carrareccia, condotta o canale più vicino o all'aia dove si farà la carbonizzazione, osservando le ulteriori prescrizioni che, all'uopo, dovesse imporre l'ente destinatario del conferimento delle funzioni.

L'avvallamento di materiale legnoso lungo versanti, canali e torrenti in cui siano state eseguite opere di sistemazione idraulico-forestale ed il trascinamento a strascico luogo le strade aperte al transito ordinario sono proibiti; l'ente destinatario del conferimento delle funzioni, su domanda dell'interessato, può rilasciare, in via eccezionale, volta per volta, specifico nulla-osta, sentito il parere della proprietà interessata.

Il transito dei trattori in bosco lungo tracciati o varchi naturali, che non comporti danni al soprassuolo, alle ceppaie o movimenti di terra, è di norma consentito per le operazioni di concentrazione ed esbosco, fatti salvi specifici divieti o limitazioni imposti dall'ente destinatario del conferimento delle funzioni per particolari situazioni (rinnovazione in atto, possibile costipamento del terreno, periodi particolarmente piovosi, ecc.) che si accertassero anche nel corso dei lavori.

Nella fase di concentrazione a strascico col verricello, per evitare che le sezioni dei tronchi o il fascio provochi danni al terreno devono essere usati appositi scudi di protezione mentre nell'esbosco le teste del carico devono essere sollevate da terra.

La manutenzione ed il ripristino, che non comportino variazioni di tracciato o allargamenti, di strade, piste e relativi piazzali, mulattiere o sentieri pedonali, condotti o canali e l'installazione di fili a sbalzo possono essere effettuati previa comunicazione all'ente destinatario del conferimento delle funzioni competente per il territorio, il quale può vietare l'uso dei condotti e canali di avvallamento del legname già esistenti, qualora ciò possa dar luogo ad erosione, frane, smottamenti o danni gravi al soprassuolo boschivo; l'ente destinatario del conferimento delle funzioni può altresì imporre che le piante abbattute siano sramate in loco al fine di ridurre i danni da strascico.

L'apertura e l'allargamento nonché la manutenzione ed il ripristino che comportino movimento di terreno di strade e piste forestali e mulattiere possono essere effettuati solamente previa autorizzazione o, laddove esistenti, nel rispetto delle previsioni dei piani economici vigenti.

L'ente destinatario del conferimento delle funzioni competente per territorio al fine di contenere fenomeni erosivi a carico delle scarpate può imporre l'inerbimento della stessa o comunque la loro stabilizzazione attraverso interventi di ingegneria naturalistica.

Analogamente, l'ente destinatario del conferimento delle funzioni, al fine di ridurre l'eventuale dissesto idrogeologico o fenomeni erosivi, può imporre il ripristino della vegetazione, mediante impianto artificiale, nei luoghi adibiti all'asportazione dei prodotti boschivi, qualora non si valuti opportuna la conservazione per le utilizzazioni future delle vie di esbosco e dei piazzali di deposito e di prima lavorazione aperti temporaneamente.

Per le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 400.000 oltre a quella prevista dalla normativa vigente in caso di danni al bosco e di mutamento di destinazione d'uso del suolo.

Art. 13.

Gru a cavo

L'installazione di gru a cavo per l'esbosco dei prodotti forestali è soggetta ad autorizzazione del sindaco, sentito il parere dell'ente destinatario del conferimento delle funzioni, sulla base di un progetto di utilizzazione e il tracciato della linea.

L'autorizzazione non può essere concessa per una durata superiore a mesi sei; per periodi superiori è necessario chiedere una nuova autorizzazione.

Alla richiesta di autorizzazione il richiedente dovrà allegare, inoltre, l'assenso dei proprietari dei fondi interessati, qualora reperibile, le caratteristiche e la durata dell'impianto e copia del contratto di assicurazione per la responsabilità civile, valida per tutto il periodo di esercizio dell'impianto.

Qualora le linee superassero l'altezza di 20 m dal limite del terreno libero o dalla sommità delle chiome, è obbligatoria la segnalazione con cavo di guardia munito di pallone o di bandiere colorate.

Copia dell'autorizzazione del sindaco, corredata di localizzazione dell'impianto su cartografia in scala 1:10.000 e di profilo dell'impianto in scala 1:500, dovrà essere inviata all'ente destinatario del conferimento delle funzioni, al coordinamento provinciale del C.F.S., al comando della regione aerea ed all'azienda autonoma di assistenza al volo competenti per territorio.

Nei soprassuoli boschivi i varchi necessari al passaggio delle linee potranno avere larghezza massima di 5-6 m; la spaziatura minima tra i varchi non sarà, di norma inferiore a 70 m.

È vietato l'attraversamento di strade a transito ordinario. All'incrocio con strade o piste di servizio forestale, nonché di mulattiere e sentieri dovranno essere apposti in luoghi ben visibili cartelli monitori. La contrassegnatura delle piante da abbattere per l'apertura dei varchi di passaggio è curata dall'ente destinatario del conferimento delle funzioni, il quale potrà rivalersi sull'utilizzatore richiedente per le spese sostenute.

In caso di violazione delle norme di cui ai precedenti commi si applica la sanzione amministrativa da L. 250.000 a L. 500.000.

Art. 14.

Carbonizzazione

È consentita la carbonizzazione con qualsiasi sistema nelle aie esistenti.

Qualora occorra formare nuove aie, queste si pratteranno nei vuoti del bosco e nei luoghi ove, per azione del vento o per altre cause, non esista pericolo di danni al soprassuolo ed alla consistenza e stabilità del terreno.

In mancanza di vuoti si deve ricorrere alla parte del bosco meno folte di piante.

Le aree preesistenti o di nuova formazione, quando sia necessario per la pendenza e la natura del terreno, devono essere sostenute possibilmente con muri a secco, con zolle erbose o con palizzate.

Durante la preparazione del carbone, il terreno circostante deve essere vigilato di giorno e di notte da operai esperti, al fine di evitare ogni pericolo di incendio al bosco.

Per le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000 oltre a quanto previsto dalla normativa vigente in caso di danni al bosco.

ESTRAZIONE E RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DEI BOSCHI

Art. 15.

Preparazione carbonella

La preparazione della brace o carbonella non deve arrecare danno alle piante e alla ceppaie, e può effettuarsi solo nelle giornate umide e piovose e mai nelle giornate di vento, escluso in ogni caso il periodo di massima pericolosità disciplinato per legge.

Per detta preparazione devono adibirsi gli spazi vuoti del bosco e le piazze delle carbonaie.

Per le violazioni ai commi precedenti si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 14.

Art. 16.

Comunicazione per l'esercizio della resinazione

I proprietari o possessori che intendono procedere alla resinazione delle piante, devono darne comunicazione all'ente destinatario del conferimento delle funzioni, almeno un mese prima di intraprendere il lavoro, indicando la località, la specie legnosa, la superficie del bosco o terreno in cui si trovano le piante da resinare ed il numero approssimativo di queste; devono, inoltre, precisare se intendono ricorrere all'impiego di stimolanti chimici.

Art. 17.

Sistemi di resinazione - Resinazione a vita e a morte

La resinazione è consentita con qualsiasi sistema, purché siano rispettati i limiti sottoindicati.

Per la resinazione con l'asciotto o con strumenti similari la intaccatura deve, al massimo, essere larga 9 cm e profonda 1 cm; l'altezza del complesso delle incisioni annuali non deve superare i 60 cm nel primo e secondo anno, e i 70 cm negli anni successivi; comunque, tutte le incisioni suddette non devono superare 3,50 m di altezza della pianta.

Per la resinazione con raschietto le incisioni a forma di V saranno costituite da solchetti larghi non più di un centimetro e profondi mezzo centimetro e il canale di sgrondo, a decorso verticale, sarà largo non più di due e profondo un centimetro. Le incisioni non devono superare la terza parte circonferenza della pianta e l'altezza di 2,40 m dal suolo.

Ai fin del presente regolamento, per resinazione a vita si intende quella che si ottiene con una serie verticale di incisioni per anno; e per resinazione a morte quella effettuata con più serie contemporaneamente.

La resinazione a vita può essere praticata sulle piante che abbiano a 1,30 m da terra e sopra corteccia, il diametro minimo appresso segnato per ogni specie:

30 cm per il pino laricio, silvestre e domestico;

24 cm per il pino nero, marittimo e d'Aleppo.

La resinazione a morte è consentita, qualunque sia il diametro, solo nelle piante che dovranno cadere a taglio, per raggiunta maturità o per ragioni colturali, entro cinque anni.

Per ogni pianta danneggiata in violazione alle norme di cui ai precedenti commi si applica una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 75.000 oltre a quella prevista dalla normativa vigente in caso di danni al bosco.

Art. 18.

Infrazioni alle norme della resinazione

Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 26 del regio decreto n. 3267/1923.

Art. 19.

Raccolta dello strame nei boschi

La raccolta dello strame (copertura morta o lettiera) nei boschi è consentita, esclusivamente per limitate necessità interne all'azienda agricola, soltanto nei terreni a pendenza inferiore al 50%.

In ogni caso, la raccolta dello strame è vietata nei boschi di nuova formazione e in quelli in corso di rinnovazione.

In aree limitate, ove vi siano accumoli di lettiera, la raccolta può essere autorizzata dall'ente destinatario del conferimento delle funzioni, previa prescrizione delle modalità, al fine di favorire l'insediamento della rinnovazione.

Tale raccolta può ripetersi nello stesso luogo solo dopo dieci anni.

È sempre vietata l'asportazione del terriccio.

Le violazioni alla prescrizione di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 75.000 oltre a quella prevista dalla normativa vigente in caso di danni al bosco.

Art. 20.

Raccolta dell'erba e di cespugliame nei boschi

La raccolta dell'erba nei boschi deve farsi in modo da evitare lo strappo e la recisione del novellame e qualsiasi altro danno alla rinnovazione.

Il cespugliame (erica, scope, ginestre e simili) può essere sempre tagliato, senza però arrecare danno alle piantine del bosco frammiste ad esso.

Le violazioni alla prescrizione di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 75.000 oltre a quella prevista dalla normativa vigente in caso di danni al bosco.

Art. 21.

Estrazione del ciocco d'erica e degli altri arbusti nei boschi

L'estrazione del ciocco delle eriche e degli altri arbusti della macchia può effettuarsi, previa comunicazione dell'ente destinatario del conferimento delle funzioni che, peraltro, può disciplinarla o inibirli, entro trenta giorni.

Decorso detto termine, senza che l'ente destinatario del conferimento delle funzioni abbia dettato modalità o divieti, l'interessato può procedere ai lavori di estrazione.

Le violazioni alla prescrizione di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 75.000 oltre a quella prevista dalla normativa vigente in caso di danni al bosco.

Art. 22.

Raccolta dei frutti e dei semi forestali nei boschi

La raccolta dei frutti e dei semi forestali nei boschi è consentita ai proprietari ed agli aventi diritto, in quantità e secondo modalità tali da non compromettere la rinnovazione del bosco o danneggiarlo altrimenti.

La raccolta dei semi e dei frutti forestali nei boschi iscritti ai libri nazionale e regionale dei boschi da seme deve essere effettuata in conformità al relativo disciplinare di gestione (piano di coltura e conservazione) e con il rispetto delle normative di cui alla legge n. 269/1973 e successivi decreti ministeriali, fatta salva la delega alle regioni di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e successive leggi regionali in materia.

Le violazioni alla prescrizione di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 75.000 oltre a quella prevista dalla normativa vigente in caso di danni al bosco.

Art. 23.

Alberi di natale

Le piante, rami, o cimiali, destinati al commercio degli alberi di natale, debbono essere accompagnati da uno speciale permesso o da contrassegni rilasciati dall'Autorità forestale, allo scopo di renderne certa la provenienza da tagli o sfolli legittimi.

Per ogni albero di natale non munito di permesso o contrassegno in violazione al comma precedente si applica la sanzione amministrativa a L. 50.000 a L. 200.000.

PASCOLO NEI BOSCHI

Art. 24.

Chiusura e apertura del pascolo nei boschi

In applicazione dell'art. 9 del regio decreto-legge n. 3267/1923 e salvo il disposto dell'art. 26 e art. 33 del presente regolamento si prescrive che:

1) nei boschi coetanei, fustaie e cedui, è vietato il pascolo: del bestiame ovino e suino prima che il novellame o i polloni abbiano raggiunto l'altezza di 2 m;

del bestiame bovino ed equino prima che il novellame o i polloni abbiano raggiunto l'altezza di 4,5 m.

2) nelle fustaie disetanee, che sono in continua rinnovazione, il pascolo è vietato;

3) nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi, il pascolo è vietato per dieci anni, trascorsi i quali è regolato in conformità al precedente comma 1;

4) nei boschi distrutti o gravemente danneggiati da altre cause, o nei boschi troppo radi e deperienti, il pascolo è regolato in conformità al precedente comma 1;

5) nei boschi di nuova formazione, il pascolo può essere svolto solo in conformità alle specifiche indicazioni contenute nei piani di coltura e conservazione di cui agli articoli 54 e 91 del regio decreto-legge n. 3267/1923.

In assenza di tale piano di coltura e conservazione il pascolo è regolato in conformità al precedente comma 1.

Qualora l'ente destinatario del conferimento delle funzioni ne ravvisi la necessità può vietare il pascolo in specifiche aree.

Per le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 75.000 per ogni capo pascolato oltre a quella prevista dalla normativa vigente per i danni causati al bosco.

Art. 25.

Divieto di transito nei boschi chiusi al pascolo e nei vivai forestali

Nei boschi chiusi al pascolo e nei vivai forestali è vietato far transitare o comunque immettere animali.

Nelle predette aree è consentito il transito degli equini solo lungo la viabilità esistente, per motivi di lavoro o turismo, purché montati o condotti.

Le violazioni alla prescrizione di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 75.000 per ogni capo oltre a quella prevista dalla normativa vigente in caso di danni al bosco.

Art. 26.

Pascolo delle capre

In applicazione dell'art. 9 del regio decreto-legge n. 3267/1923, per il pascolo delle capre si osservano le seguenti disposizioni:

1) esso è di regola vietato nei boschi e nei terreni ricoperti dai cespugli aventi funzioni protettive;

2) l'ente destinatario del conferimento delle funzioni può, eccezionalmente, autorizzare il pascolo predetto, escludendo, in ogni caso, i boschi di cui all'art. 9 del presente regolamento ed in boschi in rinnovazione;

3) nel caso in cui l'autorizzazione sia stata concessa, le capre devono essere avviate senza soste al pascolo per le strade stabilite;

4) colui che immette le capre al pascolo nei terreni comunali, deve ottenere l'autorizzazione del sindaco, dalla quale deve risultare il numero delle capre e l'indicazione dei terreni nei quali viene esercitato il pascolo ed il periodo di esercizio.

Per le violazioni delle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 75.000 per ogni capo pascolato.

Art. 27.

Personale addetto alla custodia del bestiame

La custodia del bestiame deve essere affidata a pastori idonei su terreni di cui abbiano la piena disponibilità ad uso pascolo.

Per le violazioni delle prescrizioni di cui al comma precedente si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000 oltre a quella prevista dalla normativa vigente in caso di danni al bosco.

Art. 28.

Infrazioni ai divieti di pascolo

In caso di sequestro del bestiame il proprietario è tenuto a rifondere le spese di mantenimento e custodia del bestiame.

TUTELA DAGLI INCENDI, DAL VENTO E DA ALTRE AVVERSITÀ METEORICHE

Art. 29.

Cautela per l'accensione del fuoco nei boschi

È vietato, a chiunque, di accendere fuoco all'aperto nei boschi o a distanza minore di 100 m dai medesimi; durante il periodo dichiarato di grave pericolosità ai sensi della legge n. 47/1975 è vietato accendere fuoco a distanza minore di 200 m. È, però, fatta eccezione per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi. Ad essi è consentito accendere, con le necessarie cautele negli spazi vuoti — preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materiali facilmente infiammabili — il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande, con l'obbligo di riparare il focolare, in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.

È consentita l'accensione di fuochi in appositi bracieri o focolari nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati siti all'interno dei predetti aree e terreni, con le modalità di cui al comma precedente; alle stesse condizioni essa è consentita anche su aree scelte e attrezzate allo scopo e debitamente segnalate a cura dell'ente destinatario del conferimento delle funzioni competente per territorio.

Nelle aree forestali ed in particolare nei castagneti da frutto, nei terreni saldi e pascolivi è permesso l'abbruciamento controllato del materiale di risulta dei lavori forestali dandone preventivo avviso, entro le precedenti quarantotto ore, all'ente destinatario del conferimento delle funzioni competente per territorio, purché il terreno su cui l'abbruciamento si effettua venga circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco; comunque si deve procedere all'abbruciamento in assenza di vento e in giornate particolarmente umide; l'abbruciamento è vietato durante il periodo dichiarato di grave pericolosità.

Nei casi di cui ai commi precedenti il fuoco deve essere comunque sempre custodito; coloro che lo accendono sono personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono derivare. Durante il periodo dichiarato di grave pericolosità ai sensi della legge n. 47/1975, nelle aree forestali è sempre vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio.

È parimenti vietato l'abbruciamento della vegetazione nei terreni saldi e nei pascoli, a scopo di pulizia.

L'abbruciamento delle stoppie delle colture agrarie, della vegetazione erbacea infestante, di residui vegetali (come quelli derivanti dalla potatura degli olivi) può essere effettuato secondo la normativa vigente. Per bruciare i residui vegetali su terreni a distanza inferiore ai limiti previsti dalla normativa vigente si può richiedere annualmente autorizzazione all'ente destinatario del conferimento delle funzioni; tuttavia si potrà eseguire l'abbruciamento soltanto in giorni specificamente indicati dalla Regione.

Quando la distanza dai boschi è superiore a quella prevista dalla normativa vigente, l'abbruciamento delle stoppie e di altri residui vegetali è consentito purché il terreno, su cui si effettua, venga circoscritto ed isolato con solchi di aratro o con altro mezzo efficace ad arrestare il fuoco. Comunque, non si deve procedere all'abbruciamento quando spira il vento.

In occasione di eventi di interesse sociale è consentito previa autorizzazione dell'ente destinatario del conferimento delle funzioni.

In caso di violazione delle prescrizioni ai commi precedenti, si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000.

Qualora si ravvisino anche gli estremi di cui all'art. 423 e seguenti del codice penale, viene inoltrata immediata informativa all'autorità giudiziaria.

Art. 30.

Cautela per l'impianto di fornaci e fabbriche nei boschi, discariche

Nell'interno dei boschi o a meno di 200 m da essi non è permesso, senza autorizzazione dell'ente destinatario del conferimento delle funzioni, impiantare fornaci e fabbriche di qualsiasi genere che provochino pericolo di incendio.

All'interno delle aree forestali, nei terreni saldi e pascolivi, o a meno di 100 m da essi, non è permesso, senza autorizzazione dell'ente destinatario del conferimento delle funzioni in materia forestale, realizzare discariche di qualsiasi genere che provochino pericolo di incendio.

Nell'eventuale autorizzazione devono essere prescritte le cautele per evitare tale pericolo.

Art. 31.

Modalità per la repressione degli incendi

Chiunque scopra un incendio boschivo, principio di incendio, anche in aree esterne al bosco che costituisca minaccia per un bosco è tenuto a darne l'allarme in modo che possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento.

Art. 32.

Intervento delle persone per lo spegnimento degli incendi boschivi

Le persone che, ai sensi della normativa vigente sono precettate a prestare la propria opera per lo spegnimento di un incendio di un bosco, debbono accorrere sul posto, munite degli arnesi necessari (uncini, scuri, zappe, secchi, flabelli ecc.) ed agire con la maggiore attività.

Spento l'incendio, il luogo dove esso avvenne deve essere sorvegliato per il tempo necessario ad eliminare ogni pericolo di riaccensione.

Art. 33.

Norme per i boschi danneggiati dal fuoco dal vento e da altre avversità meteoriche

Nei boschi incendiati, a chiunque appartenenti è vietata la coltura agraria ed è pure vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame per almeno dieci anni, trascorso tale periodo, il pascolo sarà consentito se si saranno ricostituite le condizioni di cui all'art. 24; in quelle di proprietà di enti pubblici e morali e, comunque, gravati di uso civico di legname, è pure, proibita la raccolta della legna morta da parte degli aventi diritto, fino a quando l'ente destinatario del conferimento delle funzioni lo riterrà necessario per la ricostituzione del bosco; la legna deve essere venduta ed il ricavato reimpiegato a tale scopo.

Nei boschi di latifoglie il proprietario deve eseguire al più presto possibile, e comunque non oltre la stagione silvana, la succisione delle piante e ceppaie compromesse dal fuoco, per favorirne la rigenerazione, rinettando la tagliata.

Nei boschi danneggiati dal vento e da altre avversità meteoriche è consentita l'asportazione del materiale danneggiato ed il taglio delle piante abbattute e delle parti di piante piegate o stroncate tranne che diversamente disciplinato dall'ente destinatario del conferimento delle funzioni.

Per ogni 1.000 mq o frazione di terreno non sottoposto a ceduzione o sgomberato ai sensi dei commi precedenti viene applicata la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 100.000.

TUTELA FITOPATOLOGICA

Art. 34.

Norme per i boschi affetti da malattie - Lotta antiparassitaria

Quando in un bosco si sviluppa un'invasione di insetti o un'epidemia di funghi parassiti, il proprietario o possessore è obbligato a darne senza indugio notizia all'ente destinatario del conferimento delle funzioni, perché a loro volta ne informino, immediatamente la Regione.

Il proprietario o possessore del bosco è obbligato ad attuare gli interventi ritenuti necessari dall'ente destinatario del conferimento delle funzioni ed a permettere l'esecuzione delle prescrizioni, emanate dalla Regione.

Allo scopo di difendere e di preservare i boschi dalle invasioni di insetti e di crittogame, l'ente destinatario del conferimento delle funzioni può ordinare, in qualsiasi epoca dell'anno, il taglio delle piante, lo scortecciamento immediato dei fusti utilizzati, l'estrazione delle ceppaie morte, cariate o in decomposizione.

Per i castagneti l'ente destinatario del conferimento delle funzioni può disporre:

a) il taglio e la riceppatura delle piante ammalate in qualsiasi numero e in qualsiasi stagione, se invasi dal cancro della corteccia e dal mal dell'inchostro;

b) la raccolta di tutti i frutti e la loro distruzione in caso di infestazioni di insetti.

Allo scopo di preservare i boschi dalle invasioni di parassiti è vietato distruggere o danneggiare le popolazioni e i nidi di formiche del gruppo *Formica rufa*. È vietata anche la raccolta dello strame nei nidi spopolati a causa di temporanee migrazioni delle formiche o per il loro rifugiarsi nel terreno durante il letargo o, comunque, nei periodi freddi.

In caso di mancato adempimento alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 250.000 per ogni 1.000 mq o frazione, oltre a quanto eventualmente previsto dal codice penale.

RICOSTITUZIONE BOSCHIVA

Art. 35.

Ripristino dei boschi distrutti o deteriorati

Quando in seguito ad incendio ad invasione di insetti o di funghi o di altri fatti dannosi, si verifici la distruzione totale o parziale di un bosco, o dopo i tagli rimangano spazi vuoti ove il bosco non si rinnovi spontaneamente, il proprietario o possessore di esso è tenuto a formulare proposta di ricostituzione corredata da progetto redatto da tecnici agro-forestali abilitati da sottoporre all'approvazione dell'ente destinatario del conferimento delle funzioni per ottenere la ricostituzione del bosco.

PIANI DI COLTURA E PROGETTI DI UTILIZZAZIONE DEI BOSCHI

Art. 36.

Progetti di utilizzazione dei boschi degli enti pubblici o morali

Le proprietà silvo-pastorali degli enti pubblici sono gestite attraverso un piano di assestamento o piano economico approvato dalla giunta regionale, che sostituisce a tutti gli effetti di legge le prescrizioni di massima per le superfici interessate dal piano stesso.

Fino a quando il primo piano di assestamento della proprietà di un ente pubblico non sia stato approvato ogni utilizzazione boschiva deve ricevere specifico nulla osta da parte dell'ente destinatario del conferimento delle funzioni competente per territorio.

Le prescrizioni contenute nei piani di assestamento approvati dalla giunta regionale, integrano, modificano ed eventualmente sostituiscono le norme delle presenti prescrizioni.

Quando, in mancanza di piano economico, si debba provvedere mediante un progetto di utilizzazione lo stesso è parificato a ogni effetto alle prescrizioni di massima.

Il progetto deve:

a) essere approvato dall'ente destinatario del conferimento delle funzioni;

b) essere redatto da tecnici agro-forestali abilitati;

c) uniformarsi alle prescrizioni stesse, ma può contenere prescrizioni più restrittive;

d) contenere gli elementi indicati all'art. 39 e/o 51;

e) tenere conto dei criteri che sono alla base dei piani economici relativamente alla definizione di ripresa; in particolare non potranno essere utilizzati nella stessa stagione silvana soprassuoli di estensione superiore ad 1/n della superficie boscata complessiva di ciascuna classe di governo, essendo «n» il turno minimo indicato dalle presenti prescrizioni. Nei cedui a sterzo «n» sta per ampiezza del periodo di curazione.

Al progetto dovrà essere allegata una relazione sullo stato di fondi provenienti dai precedenti tagli straordinari eseguiti a carico del patrimonio boschivo dell'ente proprietario e sull'impiego degli stessi.

L'ente pubblico è comunque vincolato ad accantonare su capitoli di bilancio, vincolati e indisponibili, dell'ente destinatario del conferimento delle funzioni, una quota degli introiti derivanti dal taglio in progetto, pari ad almeno il 20%. Tale accantonamento deve essere immediatamente comunicato all'ente destinatario del conferimento delle funzioni.

Art. 37.

Piani di coltura e di conservazione dei boschi privati provenienti da rimboschimento

I proprietari o possessori dei terreni rimboschiti o dei boschi, ricostituiti con sovvenzione totale o parziale dell'ente pubblico, debbono compiere le operazioni di governo e di trattamento in conformità del piano di coltura e di conservazione di cui agli articoli 54 e 91 del regio decreto-legge n. 3267/1923 redatto da tecnici agro-forestali abilitati. Tale piano ha l'efficacia del presente regolamento; quest'ultimo continua ad essere applicato per tutto quanto non disciplinato dal piano stesso.

Art. 38.

Piani di coltura (piani economici) dei boschi privati

I privati proprietari possono chiedere all'ente destinatario del conferimento delle funzioni l'approvazione di un piano di coltura o piano economico redatto da tecnici agro-forestali abilitati per il governo ed il trattamento dei boschi di loro proprietà.

Il piano così approvato diviene esecutivo, anche se diverso parzialmente dalle norme del presente regolamento e da eventuali piani di coltura e conservazione, e il proprietario del bosco è tenuto ad applicarlo integralmente e per tutta la durata prevista in esso.

Il piano economico assume l'efficacia delle prescrizioni di massima.

Capo II

NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI DI ALTO FUSTO

Art. 39.

Norme generali

Per tagli di utilizzazione nelle fustaie il proprietario deve darne comunicazione scritta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'ente destinatario del conferimento delle funzioni almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'inizio dei tagli.

La comunicazione di cui al precedente comma deve essere corredata di un progetto di taglio che contenga:

- 1) relazione;
- 2) conformità con la pianificazione territoriale vigente;
- 3) indicazione su cartografia catastale e su carta tecnica 1:10.000 o in assenza di questa su carta topografica;
- 4) area dell'appezzamento o degli appezzamenti da utilizzare, e riferimenti catastali;
- 5) indicazione delle specie legnose componenti il soprassuolo arboreo, la forma di governo e trattamento in atto, i principali caratteri dendrometrici età e/o provvigione), grado di copertura, condizioni dei popolamenti circostanti;
- 6) dati tecnici dell'utilizzazione:
 - a) criteri che si vuole seguire per garantire l'affermazione della rinnovazione;
 - b) piedilista di martellata;
 - c) massa legnosa dell'utilizzazione;
 - d) provvigione residua;
 - e) modalità di esbosco;
- 7) forma di governo e trattamento che si prevede di adottare in prospettiva.

Tutte le piante di cui è previsto il taglio dovranno essere contrassegnate con martello forestale con sigla del tecnico abilitato. Nei tagli a raso si potrà limitare la contrassegnatura alle sole piante sul perimetro.

Trascorso il periodo di sessanta giorni dalla data di invio della comunicazione contenente il progetto di taglio, senza che l'ente destinatario del conferimento delle funzioni abbia espresso le proprie determinazioni al riguardo, il taglio può essere eseguito.

Art. 40.

Soprassuoli transitori

Nei soprassuoli transitori derivati da conversioni da ceduo a fustaia si applicano le norme relative alle fustaie.

Art. 41.

Fustaie coetanee: tagli intercalari

Nelle fustaie coetanee o prevalentemente tali, sia trattate a raso, sia con tagli successivi, sono consentiti, nei limiti delle esigenze colturali e nel rispetto degli articoli 6, 8 e 9 del presente regolamento:

gli interventi sanitari per asportazione di piante danneggiate e deperienti;

gli sfolli e i diradamenti purché, dopo il taglio, le chiome delle piante superstiti restino tra loro distanziate, mediamente, di non oltre:

1 m per le specie a temperamento sciafilo;

1,5 m per le altre specie.

Qualora a detti tagli si dovesse dare una maggiore intensità, come anche per i tagli di preparazione delle fustaie trattate a tagli successivi, è prescritta la preventiva autorizzazione dell'ente destinatario del conferimento delle funzioni.

Le infrazioni comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 250.000 per ogni 1.000 mq o frazione, oltre alla determinazione del danno al soprassuolo.

Art. 42.

Fustaie coetanee trattate «a raso»: tagli definitivi Rinnovazione artificiale obbligatoria

Nelle fustaie coetanee, i tagli a raso si effettuano con il rispetto dell'estensione massima indicata nell'art. 6, dei turni minimi stabiliti dal successivo art. 45 e secondo le modalità indicate all'art. 39. Gli appezzamenti di bosco nei quali è eseguito il taglio a raso devono essere sgombrati. Qualora a distanza di due anni dal taglio, risulti in essi assente o carente la rinnovazione naturale devono essere rimboschiti.

A garanzia della regolare esecuzione dei lavori, l'ente destinatario del conferimento delle funzioni può esigere dal proprietario o possessore del bosco, prima dell'utilizzazione, un congruo deposito o fidejussione, intestato al proprietario o al possessore del bosco e vincolato a favore dell'ente destinatario del conferimento delle funzioni stesso per provvedere alla rinnovazione artificiale.

Il proprietario o possessore del bosco, nel corso dei lavori, potrà chiedere la graduale e proporzionale disponibilità della somma mediante presentazione di stati di avanzamento.

Le infrazioni comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 250.000 per ogni 1.000 mq o frazione, oltre alla determinazione del danno al soprassuolo.

Art. 43.

Fustaie coetanee a «tagli successivi»: tagli di sementazione

Nelle fustaie a tagli successivi, dopo il taglio di sementazione che deve avvenire non prima dell'età del turno deve, comunque, risultare una provvigione legnosa non inferiore ai seguenti quantitativi per ha:

per i boschi di faggio 180 m³;

per i boschi di quercia 140 m³;

per i boschi di conifere 150 m³.

Ove la provvigione scenda al di sotto di detti quantitativi, i tagli di sementazione sono subordinati all'autorizzazione dell'ente destinatario del conferimento delle funzioni.

Art. 44.

Fustaie coetanee a «tagli successivi»: tagli secondari e di sgombero

Il taglio di sgombero — preceduto o no da tagli secondari in conformità dell'andamento della rinnovazione — non può eseguirsi se non quando la rinnovazione stessa si sia affrancata.

Dopo dieci anni dal taglio di sementazione, in assenza di rinnovazione si potrà procedere al primo taglio secondario dal quale dovrà essere rilasciata una provvigione legnosa non inferiore alla metà di quella presente. In caso di rinnovazione assente o carente si dovrà procedere, entro i successivi dieci anni, alla rinnovazione artificiale nelle aree prive di vegetazione arborea.

Dopo dieci anni, dall'ultimo taglio secondario, qualora la rinnovazione naturale risulti ancora carente, l'ente destinatario del conferimento delle funzioni potrà consentire il taglio di sgombero con successiva rinnovazione artificiale.

Sia per i tagli secondari, che per quelli di sgombero, è prescritta la comunicazione di cui all'art. 39 e la mancanza di essa è punita con la stessa sanzione amministrativa.

Le infrazioni comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 250.000 per ogni 1.000 mq o frazione, oltre alla determinazione del danno al soprassuolo.

Art. 45.

Turni minimi per fustaie

Per le fustaie coetanee i turni minimi sono i seguenti:

- fustaie di faggio sopra 1.200 m s.l.m. anni 110;
- fustaie di faggio sotto 1.200 m s.l.m. anni 90;
- fustaie di querce anni 90;
- fustaie di castagno anni 60;
- fustaie di douglasia anni 50;
- fustaie di altre conifere anni 70.

Le infrazioni comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 250.000 per ogni 1.000 mq o frazione, oltre alla determinazione del danno al soprassuolo.

Art. 46.

Fustaie disetanee: taglio saltuario o a scelta

Nei boschi di alto fusto trattati a taglio saltuario o a scelta, l'utilizzazione va eseguita con criteri essenzialmente colturali, osservando un periodo di curazione non inferiore a dieci anni e lasciando, dopo il taglio, una provvigione non al di sotto:

- per i boschi di faggio di 210 m³;
- per i boschi di specie quercine di 170 m³.

La massa utilizzata non deve comunque superare il 25% della massa presente.

Durante il periodo di curazione nessun taglio è ammesso, salvo quanto è disposto nei precedenti articoli 33 e 34.

È prescritta la comunicazione di taglio di cui all'art. 39.

Le infrazioni comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 250.000 per ogni 1.000 mq o frazione, oltre alla determinazione del danno al soprassuolo.

Art. 47.

Fustaie articolate: tagli.

I boschi con soprassuolo non decisamente coetaneo ne disetaneo, verranno considerati, ai fini del taglio, come boschi disetanei, salvo diversa determinazione dell'ente destinatario del conferimento delle funzioni a richiesta del proprietario.

Anche per essi è prescritta la comunicazione di taglio di cui all'art. 39.

Art. 48.

Fustaie di castagno

Il taglio delle piante di castagno per la produzione da legno da opera è disciplinato, oltre che dal presente regolamento, anche dalle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 973. Entro i limiti di tali disposizioni, il turno minimo dei castagneti ad alto fusto, è di anni sessanta.

Art. 49.

Castagneti da frutto

Nei castagneti da frutto coltivati sono permessi:

l'esecuzione di innesti;

le potature di formazione e di produzione, nonché quelle connesse allo stato fitosanitario, queste ultime ammesse anche al di fuori del periodo di riposo vegetativo di cui agli articoli 7 e 10;

la formazione di ripiani sostenuti da muri a secco e/o da ciglioni inerbiti;

il taglio delle erbe e degli arbusti, nonché la ripulitura totale della superficie allo scopo di facilitare la raccolta dei frutti;

l'estirpazione delle ceppaie delle piante tagliate, purché la superficie sia regolarmente ripianata e si provveda alla sostituzione delle piante;

il concentramento e la bruciatura del materiale di risulta, obbligatori nel caso di parti di piante necrotizzate (seccate) da fitopatie (malattie delle piante), in spazi idonei, lontani dalle chiome e nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza in osservanza delle parti specifiche delle presenti prescrizioni.

L'ente destinatario del conferimento delle funzioni competente per territorio può dettare le norme più restrittive ove se ne ravvisi l'opportunità.

Le infrazioni comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 125.000 per ogni 500 mq o frazione oltre alla determinazione del danno al soprassuolo.

Art. 50.

Recupero di castagneti da frutto abbandonati e «conversione» di cedui castanili in castagneti da frutto

In base ai propri strumenti di programmazione e pianificazione, gli enti delegati autorizzano, su specifica richiesta corredata da relativo progetto, il recupero di soprassuoli castanili che tenga in attenta considerazione gli aspetti fitopatologici.

Sono permessi i seguenti interventi:

a) recupero di castagneti da frutto abbandonati, attraverso:

a1) taglio ed estirpazione delle ceppaie delle specie diverse da castagno, sia arboree che arbustive, e rimodellamento morfologico del terreno;

a2) potature di recupero, compresa l'eventuale capitozzatura delle piante innestate nei periodi di riposo vegetativo definiti ai precedenti articoli 7 e 10;

a3) eliminazione dei castagneti irrecuperabili, con eventuale estirpazione delle ceppaie e rimodellamento morfologico del terreno;

a4) salvaguardia, conservazione ed innesto delle piante di castagno nate da seme e/o integrazione attraverso piantagione nelle chiere eventualmente prodottesi con gli interventi di recupero di cui ai precedenti punti a1 e a3), ai fine di ripristinare un sesto di impianto più regolare possibile;

a5) concentramento e bruciatura del materiale di risulta, obbligatorio nel caso di parti di piante necrotizzate da fitopatie, da eseguirsi in spazi idonei, lontani dalle chiome e nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, in osservanza delle prescrizioni specifiche (art. 29 e seguenti);

a6) eventuale ripristino di ripiani sostenuti da muri a secco e/o da ciglioni inerbiti, nonché della viabilità di accesso;

b) «conversione» di cedui (castanili) in castagneti da frutto attraverso:

b1) taglio a raso totale di ringiovanimento del soprassuolo, da effettuarsi durante il periodo di cui all'art. 7, su superfici inferiori a 5.000 m²; superfici adiacenti, con la stessa limitazione areale, sono recuperabili negli anni successivi (recupero scalare);

b2) allontanamento, con eventuale sradicamento, delle piante arbustive ed arboree diverse dal castagno, con obbligo del rimodellamento morfologico del terreno;

b3) concentramento e bruciatura del materiale di risulta, obbligatorio nel caso di parti di piante necrotizzate da fitopatie, da eseguirsi in spazi idonei, lontani dalle chiome e nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, inosservanza delle prescrizioni specifiche (articoli 29 e seguenti);

b4) eventuale formazione di ripiani sostenuti da muri a secco e/o da ciglioni inerbiti;

b5) ripristino di un «sesto di impianto» più regolare possibile con eventuale impianto di esemplari di castagno nelle chiarie formatesi in seguito ai lavori di recupero;

b6) selezione e innesto delle piante nate da seme e dei polloni prescelti per costituire il soprassuolo definitivo;

b7) ripulitura periodica delle ceppaie dai polloni sovrannumerari (riscoppio) durante tutto l'anno;

b8) potatura di formazione, nel periodo di riposo vegetativo di cui agli articoli 7 e 10, e di difesa fitosanitaria, consentita durante tutto l'anno, delle piante e dei polloni innestati fino al raggiungimento di una chioma produttiva.

CAPO III

NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI CEDUI

Art. 51.

Norme generali

Per tagli di utilizzazione nei cedui il proprietario deve darne comunicazione scritta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'ente destinatario del conferimento delle funzioni almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'inizio dei tagli.

La comunicazione di cui al precedente comma deve essere corredata di un progetto di taglio che contenga:

- 1) relazione;
- 2) conformità con la pianificazione territoriale vigente;
- 3) indicazione su cartografia catastale e su carta tecnica 1:10.000 o in assenza di questa su carta topografica 1:25.000;
- 4) area dell'appezzamento o degli appezzamenti da utilizzare, e riferimenti catastali;
- 5) indicazione delle specie legnose componenti il soprassuolo arboreo, la forma trattamento in atto, età, grado di copertura, condizioni dei popolamenti circostanti;
- 6) dati tecnici dell'utilizzazione:
 - a) piedilista di martellata delle matricine di età doppia del turno o superiore;
 - b) stima orientativa della massa legnosa dell'utilizzazione;
 - c) modalità di esbosco.
- 7) forma di trattamento che si prevede di adottare in prospettiva.

Tutte le matricine di età doppia del turno o superiore di cui è previsto il taglio dovranno essere contrassegnate con martello forestale con sigla del tecnico abilitato.

Qualora il taglio interessi una superficie inferiore a 3 ha la comunicazione può non essere corredata dal suddetto progetto di taglio.

A) Cedui semplici

Art. 52.

Cedui semplici - Riserve di matricine

Il numero di matricine da riservare deve essere almeno il seguente per ogni ettaro di superficie:

- n. 30 per il castagno;
- n. 90 per il faggio di cui 1/3 di età doppia del turno;
- n. 60 per le altre specie di cui 1/3 di età doppia del turno.

Le matricine debbono essere scelte fra le piante da seme o, in mancanza, fra i polloni migliori e più sviluppati, e distribuite, possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata o a gruppi in modo particolare quest'ultimo per il castagno, a seconda che possano o no resistere all'isolamento con preferenza, però, per le zone ove la loro presenza può meglio assicurare la rinnovazione del bosco.

Le matricine vanno tagliate ad una età almeno doppia del turno del ceduo e soltanto contemporaneamente al ceduo.

Qualora le esigenze della rinnovazione lo richiedano, l'ente destinatario del conferimento delle funzioni può imporre il rinvio del taglio delle matricine ad un turno successivo su proposta progettuale del tecnico agro-forestale abilitato.

Le piante di conifere eventualmente presenti nei cedui vanno inserite nel computo delle matricine, se sono di dimensioni equivalenti a queste.

Se sono di età superiore o eguale ai turni minimi indicati all'art. 45, possono essere utilizzate, soltanto in concomitanza con il taglio del ceduo.

Le infrazioni comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 125.000 per ogni 500 mq o frazione oltre alla determinazione del danno al soprassuolo.

Art. 53.

Cedui senza matricine

Nei boschi cedui di ontano, robinia, nocciolo selvatico, pioppo e salice non è obbligatoria la riserva di matricine, però il proprietario è tenuto a rinnovare le ceppaie morte od esauste nella stagione adatta, successiva al taglio, mediante semina o piantagione.

Art. 54.

Turno dei cedui

Per i boschi cedui puri o misti con specie nettamente prevalenti il turno dei tagli non può essere inferiore:

- per il faggio ad anni 25;
- per le querce caducifoglie ed il carpino ad anni 16;
- per il leccio e la macchia mediterranea ad anni 20;
- per il castagno ad anni 12;
- per la robinia ad anni 12;
- per l'ontano, nocciolo selvatico e salice ad anni 10;
- per gli eucalitti ad anni 10.

Per i cedui misti sono da osservare i turni della specie predominante in termini di area basimetrica. Le infrazioni comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 125.000 per ogni 500 mq o frazione, oltre alla determinazione del danno al soprassuolo.

Art. 55.

Cedui a sterzo

Per i cedui a sterzo il taglio di curazione è consentito quando i polloni di maggiore diametro hanno raggiunto l'età di anni 24.

Art. 56.

Norme transitorie per allungamento dei turni cedui

Qualora il turno in atto dei boschi cedui sia più breve di quello prescritto dai due articoli precedenti, il primo taglio, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, può effettuarsi ad una età intermedia tra i due turni.

Art. 57.

Utilizzazione dei cedui di età elevata

Nei boschi cedui semplici che non siano stati utilizzati per un periodo uguale o superiore:

- per il faggio ad 1,5;
- per le querce caducifoglie ad 1,5;
- per il carpino nero a 2;
- per il leccio e la macchia mediterranea a 2;
- per il castagno a 2,5;
- per l'ontano, nocciolo selvatico, salice a 3;
- per la robinia a 3;

volte il turno minimo stabilito dalle presenti prescrizioni, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione all'ente destinatario del conferimento delle funzioni per la utilizzazione che riporti il ceduo alla gestione ordinaria.

L'ente destinatario del conferimento delle funzioni potrà consentire il taglio e ripristino a ceduo semplice oppure prescrivere la trasformazione a ceduo composto o la conversione all'alto fusto, previa istruttoria tecnica, sulla base di verificati parametri ecologico-stazionali ed in relazione agli strumenti di pianificazione vigenti.

Alla stessa norma sono soggetti i cedui a sterzo i cui polloni più vecchi abbiano raggiunto l'età di 36 anni.

In questi casi l'ente destinatario del conferimento delle funzioni competente per territorio dovrà fornire adeguate prescrizioni e procedere all'eventuale individuazione delle piante destinate a rimanere a dotazione del bosco.

Art. 58.

Sfolli e/o diradamenti e taglio della frasca

Nei boschi cedui sono permessi gli sfolli e/o i diradamenti in qualsiasi stagione previa comunicazione scritta all'ente destinatario del conferimento delle funzioni.

Nei boschi cedui è di norma vietata la capitozzatura.

È altresì ammesso il taglio della frasca soltanto nel terzo inferiore dello sviluppo della chioma.

Art. 59.

Scortecciamento dei polloni da corteccia

La pratica dello scortecciamento è vietata.

Art. 60.

Operazioni colturali nei boschi cedui

Nell'esecuzione del taglio nei boschi cedui deve essere effettuata la ricappatura o la tramarratura delle ceppaie vecchie o deperienti ed il taglio dei monconi nonché dei polloni intristiti

B) Cedui composti

Art. 61.

Cedui composti

Le prescrizioni per il taglio dei cedui semplici, di cui ai precedenti articoli, valgono anche per il taglio dei cedui composti, caratterizzati dall'esistenza di matricine di diversa età.

Il numero delle matricine di riserva deve essere non inferiore a 140 per ettaro, di cui 60 dell'età del turno dei cedui e 80 ripartito tra le classi di età multiple del turno.

Art. 62.

Piante a capitozza o a sgamollo

La capitozzatura e la sgamollatura delle piante latifoglie è consentita su piante e filari.

Sulle piante governate a capitozza e a sgamollo possono asportarsi solo le gettate dell'anno precedente, conservando quelle dell'ultima primavera ed un pollone tirasucchio, il quale sarà tagliato nella stagione prescritta ed all'età non minore di quattro anni.

L'epoca dei tagli sulle piante governate a capitozza e a sgamollo deve coincidere con quella degli altri cedui della stessa specie. È tuttavia tollerata la consuetudine del taglio delle frasche da foraggio nei mesi di giugno e luglio, rimanendo in ogni caso il proprietario obbligato a rinnovare le piante morte o esauste.

In ogni caso, per l'esecuzione dei tagli di cui al presente articolo, occorre l'autorizzazione dell'ente destinatario del conferimento delle funzioni.

TITOLO II

NORME PER I TERRENI CESPUGLIATI ED ARBUSTIVI

Art. 63.

Eliminazione di arbusti

Le aree arbustate, cespugliate, e a macchia, costituite in prevalenza da specie forestali, a giudizio dell'ente destinatario del conferimento delle funzioni competente per territorio, possono essere equiparate ad ogni effetto ai boschi deteriorati di cui all'art. 35

Chiunque intenda procedere alla eliminazione dei cespugli e degli arbusti deve, trenta giorni prima, darne comunicazione, indicando la data dell'inizio dei lavori e gli scopi dell'operazione, all'ente destinatario del conferimento delle funzioni competente per territorio che potrà prescrivere le modalità di esecuzione dei lavori o anche vietarli.

Sono in generale ammessi i seguenti scopi:

- a) per facilitare l'insediamento mediante rinnovazione naturale di specie arboree presenti;
- b) per favorire lo sviluppo di detta rinnovazione naturale;
- c) per procedere al rimboscimento dell'area;
- d) per favorire lo sviluppo di giovani popolamenti derivati da rimboscimento;
- e) per il recupero di aree pascolive;
- f) per il recupero di aree agricole;
- g) per creare fasce antincendio;
- h) per ricerca sperimentale.

Relativamente ai punti c) ed e) l'eliminazione è subordinata all'obbligo di provvedere, nella stagione successiva, al rimboscimento o all'inerbimento del terreno.

Per gli scopi suelencati è consentito, anche senza comunicazione, eliminare, limitatamente allo stretto necessario, rovi, vitalbe e felci in qualsiasi periodo dell'anno.

Nei terreni mobili o in forte pendenza, la eliminazione dei cespugli e degli arbusti deve essere fatta a strisce alternate od a scacchiera.

Nelle aree arbustate, cespugliate, e a macchia danneggiate da incendio, l'esercizio del pascolo è vietato per dieci anni.

In caso di violazione alle norme dei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 150.000 per ogni 1.000 mq o frazione di terreno non inerbito o rimboschito.

TITOLO III
NORME PER I TERRENI PASCOLIVI

Art. 64.

Modalità del pascolo

Per l'esercizio del pascolo nei terreni pascolivi, si osservano le seguenti disposizioni:

1) è vietato asportare dai pascoli le deiezioni degli animali. Esse devono essere distribuite ogni anno, per quanto è possibile, uniformemente sulla superficie pascoliva;

2) salva espressa autorizzazione dell'ente destinatario del conferimento delle funzioni, il pascolo nei terreni pascolivi ad altitudine compresa tra i 600 e i 1.200 m s.l.m., può esercitarsi solo dal 1° marzo al 30 novembre e, ad altitudine superiore ai 1.200 m, dal 15 maggio al 15 ottobre;

3) il pascolo vagante, cioè senza custode idoneo, non può esercitarsi che nei terreni liberi al pascolo appartenenti al proprietario degli animali pascolanti, purché la proprietà confermine e i terreni, anche dello stesso proprietario in cui il pascolo è vietato, siano garantiti dallo sconfinamento degli animali a mezzo di chiudende;

4) fuori del caso sopra indicato, il pascolo deve essere esercitato nei modi indicati dall'art. 27 del presente regolamento;

5) i pascoli montani appartenenti agli enti, devono essere utilizzati in conformità all'art. 135 del regio decreto n. 3267/1923;

6) resta in facoltà dell'ente destinatario del conferimento delle funzioni di imporre, nei pascoli di estensione superiore a 10 ha, il sistema del pascolamento a rotazione o altre forme di utilizzazione in conformità delle buone norme di alpicoltura, determinando, caso per caso, il carico massimo di bestiame.

Per le violazioni delle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 400.000, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente in caso di danni al bosco.

Art. 65.

Pascoli deteriorati

Nei pascoli deteriorati, la durata del pascolo, il carico massimo del bestiame, la ripartizione del pascolo in sezioni ed i turni di riposo sono stabiliti dall'ente destinatario del conferimento delle funzioni.

In caso di inosservanza delle norme prescritte si applica una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 150.000 per ogni 1.000 mq pascolati.

Art. 66.

Miglioramento dei pascoli

Nei pascoli i lavori di miglioramento consistenti in rinettamento, spietramento e successivo conguaglio del terreno, drenaggio, erpicatura, concimazione, suddivisione in comparti ecc., sono lasciati alla libera iniziativa dei proprietari o possessori.

In nessun caso è consentita la ripulitura del pascolo attraverso l'uso del fuoco, salvo specifica prescrizione dell'ente destinatario del conferimento delle funzioni o della Regione.

La rottura periodica del cotico erroso può effettuarsi previa comunicazione da farsi all'ente destinatario del conferimento delle funzioni, il quale entro trenta giorni dall'arrivo della comunicazione stessa, può imporre determinate modalità per impedire danni alla conservazione del suolo e alle specie protette eventualmente presenti.

Nell'esecuzione delle opere di miglioramento devono essere mantenuti gli alberi isolati o a gruppi, se in buone condizioni vegetative, nonché gli arbusti appartenenti alla flora spontanea protetta.

Il proprietario o il consegnatario del pascolo è tenuto a realizzare sulla superficie dello stesso tutti gli accorgimenti necessari per la buona regimazione delle acque e per mantenere in piena efficienza la rete scolante (fossi di guardia, di scolo, ecc.).

Per interventi superiori ai 5 ha è necessaria la presentazione di idoneo progetto redatto da tecnico agro-forestale abilitato.

Per le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 75.000.

TITOLO IV
NORME PER IL DISSODAMENTO DEI TERRENI NUDI
E SALDI

Art. 67.

Norme generali

Nei terreni saldi ex coltivi dovranno essere mantenuti in piena efficienza i fossi di guardia perimetrali, di scolo esterni ed interni, nonché le eventuali cunette stradali proprie della preesistente sistemazione idraulico-agraria, al fine di non arrecare danno ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti; tale obbligo sussiste fino a che l'area interessata non assume le caratteristiche delle aree forestali in seguito alla evoluzione naturale o per intervento antropico.

Per la trasformazione dei terreni saldi in terreni sottoposti a periodica lavorazione deve essere richiesta specifica autorizzazione per i territori di specifica competenza; gli enti delegati dovranno contestualmente emanare precise prescrizioni in merito.

Il taglio e l'estirpazione di alberi e arbusti eventualmente presenti sui terreni saldi sono di norma vietati. L'ente destinatario del conferimento delle funzioni competente per territorio potrà eventualmente rilasciare specifica autorizzazione, stabilendo contestualmente le modalità dell'intervento.

Nei terreni saldi percorsi da incendi l'esercizio del pascolo è vietato per almeno cinque anni dall'evento.

Per le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 300.000 per ogni 100 mq o frazione, e la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 100.000 per ogni m² di terreno movimentato o scavato.

Art. 68.

Movimento dei terreni per l'impianto di nuovi boschi

I lavori per l'impianto di nuovi boschi non sono soggetti a preventiva autorizzazione, sempre che — senza dissodare andatamente il terreno — si eseguano a buche, a piazzole o a gradoni.

Fuori dei casi previsti dal precedente comma, è necessaria l'autorizzazione preventiva dell'ente destinatario del conferimento delle funzioni, ma devono essere eseguiti in conformità di un progetto redatto da un tecnico abilitato.

TITOLO V

Art. 69.

Lavorazione del terreno

Se la pratica in uso per la lavorazione del suolo a causa della scarsa consistenza o della eccessiva pendenza del terreno non è sufficiente a evitare i danni previsti dall'art. 1 del regio decreto n. 3267/1923 l'ente destinatario del conferimento delle funzioni può subordinare l'ulteriore lavorazione alle modalità intese a suddividere le acque, a diminuire la velocità, a conservare la stabilità del suolo e a ridurre il trasporto delle terre.

L'ente destinatario del conferimento delle funzioni notifica il termine, entro il quale la pratica di lavorazione in atto deve essere abbandonata, nonché il termine di esecuzione dei lavori di sistemazione.

Il proprietario dei terreni deve curare il mantenimento a regola delle opere di sistemazione.

Per le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 75.000 oltre a quella prevista dalla normativa vigente in caso di mutamento di destinazione d'uso dei terreni vincolati.

Art. 70.

Sgombero delle acque

Le acque di irrigazione e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, lavatoi, ecc. debbono essere condotte in modo da non procurare danni alle pendici sottostanti.

TITOLO VI

NORME CIRCA LE CAVE, MINIERE E MOVIMENTI DI TERRENO CHE NON SIANO DIRETTI ALLA TRASFORMAZIONE A COLTURA AGRARIA DEI BOSCHI, DEI TERRENI CESPUGLIATI E DEI TERRENI SALDI.

Art. 71.

Ghiaia, sabbia, sassi

È consentita la raccolta in superficie della ghiaia, della sabbia e dei sassi.

Eseguita la raccolta, si deve provvedere subito al conguaglio del terreno.

La raccolta del materiale predetto nel greto dei corsi d'acqua è disciplinato dalla legislazione sui lavori pubblici.

Art. 72.

Cave e miniere

Ai soli fini del vincolo per scopi idrogeologici, in relazione all'art. 19 della lettera A, punto m) e lettere C e D, del regolamento forestale di cui al regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, l'apertura e l'esercizio di cave di pietra, di arena e di altri materiali, nonché l'apertura delle miniere, ivi compreso gli eventuali mezzi superficiali esplorativi, non possono effettuarsi senza permesso dell'ente destinatario del conferimento delle funzioni. Il concessionario è tenuto all'osservanza delle modalità a tal'uopo stabilite dall'anzidetto ente.

Questo permesso non esonera il concessionario di procurarsi le altre eventuali licenze e gli altri permessi, in ordine alle vigenti leggi in materia di miniere, cave e torbiere.

Il permesso, rilasciato dall'ente destinatario del conferimento delle funzioni, resta sospeso dal momento della notifica della contravvenzione, fino a quando il contravventore non abbia compiuto i lavori, che gli saranno prescritti per il riparo dei danni.

Art. 73.

Altri movimenti di terreno

Fuori dei casi previsti nei due articoli precedenti, qualsiasi altro movimento di terreno, nei boschi, nei terreni cespugliati e nei terreni nudi e saldi, deve essere comunicato all'ente destinatario del conferimento delle funzioni almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori.

99R0403

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1999, n. 16.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e bilancio pluriennale 1999-2001.

(Pubblicata nel supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 47 del 7 maggio 1999)

(Omissis).

99R0509

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1999, n. 17.

Misure di rilievo finanziario per la programmazione regionale e la razionalizzazione della spesa (collegato alla legge di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e bilancio pluriennale 1999-2001).

(Pubblicata nel supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 47 del 7 maggio 1999)

(Omissis).

99R0510

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1999, n. 18.

Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 48 dell'11 maggio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**TITOLO I
FINALITÀ DELLA LEGGE**

Art. 1.

Finalità

1. Nello spirito dei principi sanciti dall'art. 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la presente legge disciplina la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle risorse idriche sotterranee della regione Puglia, con esclusione di quelle disciplinate da leggi speciali.

2. Le funzioni amministrative relative alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee sono esercitate unitariamente dalla Regione per il tramite dei propri uffici periferici del Genio civile.

TITOLO II

AUTORIZZAZIONE ALLA ESCAVAZIONE DI POZZI PER SCOPI DI RICERCA FINALIZZATA ALLA UTILIZZAZIONE PER ACQUE SOTTERRANEE

Art. 2.

Modalità di rilascio della autorizzazione

1. La ricerca delle acque sotterranee è sottoposta ad autorizzazione regionale. Per quelle da destinare ad uso domestico si applicano le disposizioni di cui all'art. 8.

2. Le domande per l'autorizzazione alla ricerca sono presentate all'ufficio del Genio civile competente per territorio e devono essere corredate della documentazione prevista dalla «Normativa tecnica in materia di ricerca, prelievo e utilizzazione di acque sotterranee» allegata alla presente legge (allegato 1).

3. All'istanza di autorizzazione deve essere allegata attestazione di versamento di lire 150 mila su conto corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria.

Art. 3.

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione alla ricerca è rilasciata dal dirigente responsabile del Genio civile entro centoventi giorni dalla data di acquisizione della domanda, previa l'istruttoria prevista dall'art. 95, commi 2 e 3, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. I pareri richiesti per l'istruttoria si ritengono favorevoli ove, trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione dell'idonea documentazione, non sia intervenuto parere contrario.

3. Avverso il rilascio o il diniego dell'autorizzazione alla ricerca o alla misura dell'indennità da corrispondersi al proprietario del suolo è ammesso, da parte degli interessati, entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento, ricorso all'assessore ai lavori pubblici, il quale provvede definitivamente, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 46 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24, entro novanta giorni dalla data di deposito del ricorso.

4. I ricorsi sono presentati al Genio civile competente, che trasmette gli atti, unitamente alle proprie deduzioni, all'assessore ai lavori pubblici per i provvedimenti di competenza.

5. Il provvedimento di autorizzazione prescrive le modalità delle operazioni di ricerca e le cautele da osservarsi per la protezione della falda.

6. L'autorizzazione non può avere durata superiore a un anno e può essere prorogata una sola volta per periodo non superiore a sei mesi.

7. L'autorizzazione è nominativa e soggetta a voltura previo nulla osta del Genio civile.

8. L'autorizzazione alla ricerca può essere revocata nel caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione e in caso si contravvenga alle disposizioni del comma 7.

TITOLO III

CONCESSIONE ALL'UTILIZZO DI ACQUE SOTTERRANEE

Art. 4.

Concessione per l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee

1. L'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee sono sottoposte a concessione regionale. Per l'utilizzazione delle acque ad uso domestico si applicano le disposizioni di cui all'art. 8.

2. I soggetti che abbiano individuato acque sotterranee possono presentare domanda di concessione per l'utilizzazione delle acque estratte, entro e non oltre un anno dal termine di scadenza dell'autorizzazione alla ricerca.

3. In mancanza di presentazione di domanda di concessione nei termini di cui al comma 2, o in caso di ricerca infruttuosa, il proprietario del fondo o il titolare dell'autorizzazione alla ricerca è tenuto al ripristino immediato dello stato dei luoghi entro sessanta giorni dalla data della relativa comunicazione da parte dell'ufficio del Genio civile.

4. Le domande vanno indirizzate al Genio civile competente per territorio e vanno redatte su carta da bollo. Ciascuna istanza deve espressamente indicare l'utilizzo previsto, a pena di inammissibilità.

5. Altra copia della domanda finalizzata alla estrazione e utilizzazione di acque sotterranee va trasmessa all'Autorità di bacino competente per territorio ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 12 luglio 1993, n. 275 per le previsioni del piano di bacino idrografico interessato.

6. All'istanza di concessione deve essere allegata la documentazione riportata nella normativa tecnica. Il richiedente può fare riferimento a documenti già presentati con la domanda di autorizzazione alla ricerca d'acqua.

7. Alla domanda di concessione deve essere allegata attestazione di versamento di lire duecentomila su conto corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria.

Art. 5.

Concessione per l'estrazione e utilizzazione di acque sotterranee per uso agricolo

1. La concessione per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee per uso agricolo, rilasciata dal dirigente responsabile dell'ufficio del Genio civile, previa presentazione della quietanza di pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'art. 11, deve indicare le condizioni alle quali la concessione medesima viene rilasciata e deve specificare i valori della portata massima e del volume annuale complessivo emungibile ed i periodi di utilizzazione. Il provvedimento viene notificato al comune e alla provincia.

2. Per il controllo delle condizioni poste nel provvedimento di concessione, il concessionario deve installare e custodire, a propria cura e spesa, un apparecchio contalimitatore di portata sigillato dagli uffici del Genio civile.

3. Per il rilascio di concessioni per portate superiori a 10 litri/sec o per volumi superiori a 20 mila mc/anno è richiesto il preventivo parere favorevole del Comitato tecnico risorse idriche (COTRI). Per portate o volumi inferiori, l'ufficio, ove lo ritenga utile, può richiedere il parere del suddetto COTRI.

4. Nelle zone di possibile emungimento, secondo le previsioni del vigente piano di risanamento delle acque (PRA), la portata emungibile non può superare 20 litri/sec, sempreché la salinità totale risulti pari o inferiore a 1,5 g/litro.

Art. 6.

Concessione di utilizzo acque sotterranee per usi collettivi o diversi da quello agricolo

1. Le concessioni per uso collettivo, uso industriale, per itticoltura, a servizio di insediamenti abitativi ed insediamenti turistico-residenziali, nonché quelle a servizio di pubblici acquedotti, sono rilasciate, con le stesse modalità di cui all'art. 5, anche in deroga al comma 4 del medesimo articolo, sentito il parere del COTRI.

2. I pozzi da destinarsi, esclusivamente, a scopi di studio per il monitoraggio qualitativo delle falde sotterranee non sono soggetti a concessione.

Art. 7.

Durata della concessione

1. La concessione ha durata quinquennale e può essere sospesa, revocata o modificata nel caso che si verifichino incrementi della salinità totale, ovvero fenomeni di contaminazione o situazioni tali da recare pregiudizio all'equilibrio della falda e/o all'ambiente circostante.

2. La concessione è rinnovabile, su istanza dell'interessato, con apposito provvedimento del dirigente responsabile dell'ufficio del Genio civile che verificherà la sussistenza delle condizioni che diedero luogo alla concessione.

3. All'istanza di rinnovo va allegato:

- attestazione del versamento di lire 150 mila sul conto corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria;
- certificazione delle analisi chimiche e batteriologiche delle acque emunte.

Art. 8.

Ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee per uso domestico

1. S'intende per uso domestico l'utilizzazione dell'acqua estratta per i bisogni della famiglia dell'utilizzatore, per l'abbeveraggio del bestiame, per l'innaffiamento di orti o giardini di proprietà o in uso da parte dell'utilizzatore dell'acqua e dei suoi familiari conviventi. È riferibile all'uso domestico l'innaffiamento di verde condominiale non eccedente i 5 mila mq. Non sono riferibili all'uso domestico le utilizzazioni per coltivazioni o per allevamenti i cui prodotti sono, anche parzialmente, destinati alla vendita.

2. La ricerca di acque sotterranee per uso domestico deve essere preventivamente comunicata all'ufficio del Genio civile per i fini di cui all'art. 28, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

3. L'ufficio entra sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione rilascerà la presa d'atto contenente le eventuali prescrizioni e obblighi a cui deve ottemperare il richiedente per poter procedere alla ricerca.

4. L'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee per uso domestico è libera.

5. Alla comunicazione di ricerca deve essere allegata la attestazione di versamento di lire 100 mila sul conto corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria.

Art. 9.

Verifica delle autorizzazioni per utilizzo domestico

1. L'utilizzo di acque sotterranee per uso domestico è assoggettato a verifica quinquennale da parte dell'ufficio del Genio civile. A tal fine l'utilizzatore ogni cinque anni deve trasmettere al predetto ufficio i risultati delle analisi chimiche e batteriologiche delle acque emunte.

2. All'istanza di verifica quinquennale deve essere allegato attestato di versamento di lire 50 mila sul conto corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria.

Art. 10.

Norme sulla pubblicità per l'utilizzo di acque sotterranee

1. Le domande finalizzate alla ricerca ed alla utilizzazione di acque sotterranee sono pubblicate, per estratto e per quindici giorni, nell'albo pretorio del comune competente territorialmente e degli altri comuni eventualmente interessati, su disposizione dell'ufficio del Genio civile, che dà anche comunicazione delle domande ai proprietari dei fondi in cui devono eseguirsi le ricerche e le opere, quando non risulti che ne siano già a conoscenza.

TITOLO IV

CANONI E SANZIONI

Art. 11.

Canoni per le utenze

1. Ai sensi dell'art. 37 del testo unico n. 1775 del 1933, i soggetti titolari della concessione per l'utilizzazione di acque sotterranee sono tenuti al pagamento del canone annuo nella misura definita dall'art. 18 della legge n. 36 del 1994.

2. Ogni concessione, al momento del rilascio e/o rinnovo, è soggetta a tassa regionale pari a lire 50 mila.

3. Ai sensi dell'art. 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i canoni di concessione definiti dal comma 1 del presente articolo vengono introitati dalla Regione per essere destinati al finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico del territorio.

Art. 12.

Sanzioni

1. Fatti salvi i pozzi denunciati ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, qualsiasi opera realizzata al fine di ricerca, estrazione o utilizzazione di acque sotterranee, in assenza di concessione e/o autorizzazione regionale, è sottoposta a chiusura. Il sindaco emette ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, assegnando al proprietario del fondo il termine perentorio di sessanta giorni, trascorsi i quali provvede d'ufficio a spese dello stesso proprietario.

2. Per le fattispecie di cui al comma 1 il proprietario del fondo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire 10 milioni, da versarsi sul conto corrente della tesoreria comunale competente per territorio.

3. Qualora l'utilizzatore del pozzo contravvenga alle condizioni poste nel provvedimento di concessione o di autorizzazione regionale, ovvero qualora i soggetti che esercitano le relative funzioni accertino manomissioni ai sigilli posti alle apparecchiature di controllo, viene redatto apposito verbale da trasmettere all'ufficio del Genio civile.

4. Il dirigente del Genio civile commina a carico del contravventore la sanzione amministrativa da lire un milione a lire 5 milioni, da versarsi su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Puglia; valgono nella fattispecie le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Nell'eventualità che l'impresa incaricata di effettuare lo scavo per la ricerca o l'utilizzo di acque sotterranee contravvenga al disposto dell'art. 13, essa è soggetta a sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 15 milioni, da versarsi sul conto corrente della tesoreria comunale di pertinenza.

Art. 13.

Adempimenti delle imprese escavatrici

1. Possono effettuare lavori di escavazione di pozzi imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, cat. XI - f, ovvero presso la camera di commercio.

2. Le imprese che devono eseguire lavori di escavazione pozzi, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni di scavo, comunicano all'ufficio del Genio civile e al comune la data di inizio dei lavori, i dati catastali del sito interessato alla ricerca, nonché gli estremi dell'autorizzazione concessa alla ricerca, ovvero della comunicazione nel caso di ricerca per uso domestico.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 14.

Revisione delle utenze di acque sotterranee

1. Sono soggette a revisione le utenze per uso domestico di cui all'art. 93 del testo unico n. 1775 del 1933.

2. Gli utenti dovranno presentare istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 8, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che sia stata presentata relativa domanda di autorizzazione, si applicano le sanzioni previste dall'art. 12, comma 1.

Art. 15.

Norme di carattere generale

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti i pozzi comunque esistenti. I soggetti che utilizzano pozzi non autorizzati devono presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiesta di concessione per l'utilizzo di acque sotterranee. Per i pozzi autorizzati all'estrazione e all'utilizzo di acque sotterranee, per i quali non è stata presentata denuncia ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 275 del 1993, si fa riferimento, ai fini di detta denuncia, al provvedimento autorizzativo agli atti degli uffici del Genio civile.

2. Le richieste di concessione di cui al comma 1 devono seguire le procedure previste dall'art. 4.

3. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stata presentata la relativa istanza di concessione, si applicano le sanzioni previste dall'art. 12, comma 1.

4. I pozzi denunciati ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 275 del 1993 rientranti nelle zone di vietato emungimento, prima del rilascio della concessione o autorizzazione, devono acquisire il parere vincolante del COTRI.

5. Per quanto non regolamentato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al regio decreto n. 1775 del 1933.

6. Le norme della presente legge si applicano anche per la captazione e utilizzazione di acque sorgive.

7. Gli uffici del Genio civile ed i comuni esercitano le funzioni di controllo sulle utilizzazioni in atto.

8. Gli enti preposti all'autorizzazione agli scarichi sul suolo o nel sottosuolo danno comunicazione dell'autorizzazione concessa e del sito dello scarico all'ufficio del Genio civile competente per territorio, ai fini dei regolamenti regionali numeri 2, 4 e 5 del 3 novembre 1989, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 319 e 24 dicembre 1979, n. 650.

Art. 16.

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 6 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 19.

2. Gli articoli 34, 35 e 47 della legge regionale n. 24 del 1983 sono abrogati.

Art. 17.

Norme sulla tutela della pubblica incolumità

1. Il ricercatore e l'utilizzatore del pozzo, ovvero il proprietario, ancorché il pozzo non venga utilizzato, sono tenuti ad adottare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per garantire l'incolumità delle persone e per evitare che si verifichino danni di qualsiasi genere.

2. In caso di inadempimento, il sindaco adotta il provvedimento di chiusura del pozzo e dispone l'esecuzione in danno del proprietario del fondo.

Art. 18.

Modifiche al comitato tecnico per le risorse idriche

1. Il comma 4 dell'art. 46 della legge regionale n. 24 del 1983, già modificato dall'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 19 viene così sostituito:

«4. I membri di cui alla precedente lettera d) devono essere scelti tra docenti universitari, ricercatori presso enti pubblici e tecnici laureati con una anzianità di iscrizione all'albo professionale non inferiore a dieci anni, ciascuno esperto in una delle seguenti discipline: geologia, idrogeologia, ingegneria delle acque, chimica del trattamento delle acque, smaltimento dei rifiuti, agronomia».

Art. 19.

Gestione delle risorse finanziarie e destinazione dei proventi

1. I versamenti delle tasse (spese di istruttoria) e canoni previsti dalla presente legge, a favore della Regione Puglia, sono da effettuarsi su conto corrente postale n. 287706 con la causale «Tasse e canoni per la utilizzazione del demanio idrico».

2. È istituito un fondo speciale dei proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico da iscriversi su apposito capitolo di entrata di nuova istituzione.

3. I proventi di cui al comma 2 sono destinati, prioritariamente, al finanziamento degli interventi di tutela del demanio idrico e all'assetto idraulico e idrogeologico del territorio, gestito dal competente assessorato ai lavori pubblici.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 5 maggio 1999

DISTASO

99R0511

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1999, n. 19.

Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all'impiego.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 48 dell'11 maggio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina le funzioni e i compiti conferiti alla Regione e agli enti locali, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in materia di servizi all'impiego e di politiche attive del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Le azioni, le strategie e l'organizzazione amministrativa previste dalla presente legge sono attivate in coerenza con le linee di sviluppo individuate dai piani operativi per l'occupazione della Unione europea, dello Stato e della Regione per conseguire l'obiettivo finale della parità dei cittadini per l'attuazione del diritto al lavoro e alla crescita professionale.

Art. 2.

Sistema regionale per l'impiego

1. Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete delle strutture organizzate per l'esercizio integrato delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 e per la gestione dei relativi servizi.

2. Sono definiti servizi per l'impiego tutte quelle attività di informazione, orientamento, consulenza, aiuti, anche di ordine finanziario, resi dal sistema regionale per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'accesso alla formazione, la promozione della imprenditorialità e le iniziative volte allo sviluppo dell'occupazione.

3. Il sistema regionale per l'impiego si articola in ambiti territoriali e funzionali. La relativa organizzazione si ispira al principio della sussidiarietà istituzionale tra Regione, province, comuni e altri enti locali, favorendo in particolare:

- a) la concertazione e il dialogo con le parti sociali;
- b) l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro, le politiche formative;
- c) la collaborazione fra pubblico e privato, avvalendosi degli strumenti di osservazione;
- d) il coordinamento e l'integrazione degli osservatori regionali di settore, pubblici e privati, per quanto di loro competenza, con particolare attenzione alla interconnessione del Sistema informativo lavoro - Puglia (SILP) con il sistema degli enti bilaterali e l'Osservatorio regionale banche - imprese;
- e) l'attribuzione di funzioni e compiti con il pieno coinvolgimento e titolarità degli enti locali.

4. Costituiscono articolazioni organizzative del sistema regionale per l'impiego l'«Agenzia regionale per il lavoro» di cui all'art. 5 e i «Centri territoriali per l'impiego» costituiti dalle province ai sensi dell'art. 7.

TITOLO II

FUNZIONI DELLA REGIONE ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO

Art. 3.

Funzioni e compiti della Regione

1. Alla Regione competono la programmazione, il coordinamento, l'indirizzo, la valutazione e il controllo delle iniziative:

a) per incrementare l'occupazione e incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento alle pari opportunità, compreso il servizio - sistema rete - EURES;

b) per l'occupazione dei soggetti di cui all'art. 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

c) per il reimpiego dei lavoratori in mobilità e per l'inserimento-reinserimento lavorativo di fasce svantaggiate - deboli (Servizi di accompagnamento al lavoro - SAL);

d) la ricollocazione in ambito regionale del personale pubblico in disponibilità. A tal fine i piani di formazione e riqualificazione terranno conto delle richieste avanzate delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 35-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

e) per l'attivazione di stages e tirocini formativi, borse lavoro, piani di inserimento professionale di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive integrazioni;

f) per progetti di lavori socialmente utili, lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e alla legge regionale 27 dicembre 1996, n. 30, e successive modifiche e/o integrazioni;

g) per gli adempimenti relativi alla compilazione e tenuta della lista di mobilità dei lavoratori privati come previsto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223;

h) per gli adempimenti relativi alla compilazione e tenuta della lista di disponibilità dei lavoratori pubblici come previsto dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

i) per le attività di predisposizione di motivati pareri per le procedure di competenza del Ministero del lavoro, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

2. Alla Regione compete, altresì, nel rispetto della normativa statale, l'esercizio delle funzioni in materia di eccedenza di personale relative a:

a) esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria;

b) esame congiunto previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale delle aziende private e degli enti pubblici; per questi ultimi per le sole procedure eventuali previste dall'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

c) promozione di accordi e di contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà.

3. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, qualora interessi esclusivamente l'ambito provinciale, è delegato alle province nell'ambito della gestione delle controversie collettive.

4. Spetta, infine, alla Regione il raccordo con gli organismi nazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea nonché ogni altra funzione non espressamente richiamata dalla presente legge e che, comunque, disciplinata da norme statali, sia riconducibile alle competenze in materia di lavoro, escluse quelle che permangono in capo allo Stato.

Art. 4.

Piano pluriennale e annuale per l'occupazione

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni la Regione adotta piani pluriennali e piani attuativi annuali per le politiche del lavoro e per le politiche formative integrate con i sistemi educativi.

2. Il piano pluriennale per l'occupazione prevede al proprio interno:

a) l'indicazione delle risorse finanziarie, del loro riparto tra le azioni proposte e della loro destinazione su base provinciale;

b) i tempi di realizzazione delle attività e degli interventi;

c) le modalità di verifica e di monitoraggio.

3. Il piano pluriennale è approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale nella sessione dedicata al bilancio. Il piano annuale è adottato con delibera di giunta regionale.

4. I piani di cui al comma 3 devono acquisire il preventivo parere della commissione regionale permanente per le politiche del lavoro di cui all'art. 8. La seduta della commissione a ciò dedicata è preceduta da apposita seduta congiunta degli organi collegiali di cui agli articoli 8 e 9 e delle commissioni provinciali per le politiche del lavoro istituite dalle amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

5. La seduta congiunta degli organi collegiali di cui al comma 4 costituisce momento di incontro, di raccordo e di verifica nell'ambito delle competenze e funzioni di ciascun organismo. La seduta congiunta è convocata annualmente dal presidente della commissione regionale permanente per le politiche del lavoro.

Art. 5.

Agenzia regionale per il lavoro

1. È istituita l'Agenzia regionale per il lavoro dotata di personalità giuridica, autonomia patrimoniale e contabile, con compiti di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di politiche attive del lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

2. L'Agenzia, in coerenza con i piani e i programmi della Regione, svolge funzioni di:

a) consulenza e supporto tecnico-progettuale alle strutture regionali, provinciali e ai centri territoriali per l'impiego in materia di politiche per l'impiego, processi formativi e semplificazione delle procedure amministrative del mercato del lavoro;

b) elaborazione degli standards qualitativi e dei criteri per l'accreditamento e la certificazione dei servizi;

c) monitoraggio e valutazione tecnica dei servizi per il lavoro;

d) gestione del SILP e delle banche dati, integrando e riarticolando nel sistema l'attuale Osservatorio del mercato del lavoro (OML), in rete con il Sistema informativo lavoro (SIL) nazionale. Con atti della giunta regionale si provvede alla definizione dell'architettura del SILP, sulla base degli orientamenti e degli standards indicati dalla struttura nazionale del SIL, anche al fine della elaborazione e diffusione periodica di strumenti informativi coordinati;

e) progettazione dei percorsi formativi di aggiornamento, riqualificazione, formazione continua degli operatori dei servizi per l'impiego;

f) stipula delle opportune convenzioni con i diversi soggetti titolari di funzioni formative (scuole, università, enti bilaterali);

g) svolgimento di attività, a titolo oneroso, per i privati che ne facciano richiesta.

3. L'Agenzia opera nell'ambito delle competenze assegnate all'assessorato regionale al lavoro e in stretto raccordo con gli organismi collegiali di cui agli articoli 8 e 9.

4. Con deliberazione della giunta regionale, all'Agenzia possono essere attribuite ulteriori funzioni e attività rispetto a quelle conferite dalla presente legge, di natura tecnica e strumentali alle politiche del lavoro.

5. Sono organi dell'Agenzia regionale per il lavoro il direttore generale e il collegio dei revisori.

6. Il direttore generale ha la rappresentanza legale, esercita tutti i poteri di gestione e di organizzazione e risponde dei risultati dell'Agenzia regionale per il lavoro alla giunta regionale.

7. Il direttore generale formula un piano annuale delle attività, che viene approvato dalla giunta regionale previo parere degli organismi collegiali di cui agli articoli 8 e 9.

8. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Agenzia.

9. Con apposito regolamento generale dell'Agenzia vengono disciplinate tra l'altro:

- a) le modalità di nomina e funzionamento degli organi;
- b) i rapporti con gli organi e le strutture regionali nonché con gli organismi consultivi previsti dalla presente legge;
- c) la dotazione organica e i principali meccanismi di funzionamento della struttura organizzativa;
- d) i tempi e le procedure per la definizione dei documenti di bilancio e contabilità.

10. Il regolamento di cui al comma 9 viene approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta sentito il parere degli organismi collegiali di cui agli articoli 8 e 9, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III

FUNZIONI DELLE PROVINCE E CENTRI TERRITORIALI PER L'IMPIEGO

Art. 6.

Funzioni delle province

1. Alle Amministrazioni provinciali compete l'esercizio delle attività e compiti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 nelle seguenti materie:

- a) servizi di collocamento e funzioni amministrative connesse;
- b) collocamento agricolo;
- c) collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale;
- d) collocamento obbligatorio, con particolare attenzione all'attivazione e diffusione dei Servizi di accompagnamento al lavoro per le fasce deboli - svantaggiate (SAL);
- e) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea;
- f) collocamento dei lavoratori a domicilio;
- g) collocamento dei lavoratori domestici;
- h) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;
- i) preselezione e incontro tra domanda e offerta di lavoro con servizi integrati di accoglienza, informazione, orientamento ai percorsi formativi e di inserimento lavorativo, anche con riferimento all'occupazione femminile.

2. Alle amministrazioni provinciali competono altresì le seguenti funzioni operative e gestionali:

- a) gestione ed erogazione dei servizi di politiche attive del lavoro di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
- b) gestione delle liste di mobilità dei lavoratori privati di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;
- c) gestione delle liste di disponibilità dei lavoratori pubblici di cui agli articoli 20 e 21, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nonché la loro riqualificazione e ricollocazione presso altre pubbliche amministrazioni nell'ambito provinciale;
- d) servizi connessi alla promozione e attivazione dell'autoimpiego (creazione d'impresa individuale e cooperativa);
- e) servizi di consulenza alle imprese, con particolare riferimento alle informazioni su incentivi alle assunzioni, opportunità formative, norme in materia di lavoro, analisi delle domande di lavoro;
- f) risoluzione delle controversie collettive nell'ambito del territorio provinciale.

3. Le amministrazioni provinciali, nel rispetto degli indirizzi regionali e degli standards qualitativi, provvedono alla programmazione annuale, al monitoraggio e alla verifica (*ex ante in itinere - ex post*) del funzionamento e dell'integrazione fra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, con facoltà di proposta per il riordino e innovazione degli stessi. Per l'esercizio di tale funzione possono avvalersi dell'Agenzia regionale per il lavoro quale supporto tecnico progettuale.

4. Le province possono stipulare apposite convenzioni con gli organismi bilaterali previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 7.

Centri territoriali per l'impiego

1. Le province istituiscono proprie strutture denominate «Centri territoriali per l'impiego».

2. I centri sono articolati per ambiti distrettuali sulla base di criteri stabiliti dalla giunta regionale, sentita la commissione regionale per le politiche del lavoro di cui all'art. 8.

3. Le amministrazioni provinciali, sulla base dei criteri di cui al comma 2, sentiti gli enti locali e la commissione provinciale di cui all'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, individuano le sedi di insediamento e coordinamento dei centri territoriali per l'impiego.

4. Le amministrazioni provinciali possono prevedere, sulla base di motivate esigenze territoriali, d'intesa con i comuni interessati e con parere della commissione provinciale, articolazioni decentrate dei centri per l'impiego con sportelli polifunzionali di prima informazione e servizi amministrativi di certificazione.

5. I centri territoriali per l'impiego sono i soggetti attuatori e le sedi amministrative di realizzazione di tutte le funzioni descritte all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nonché di ogni altra funzione che l'amministrazione provinciale intende attribuire tra quelle di propria competenza. Come attività connesse ai servizi di politiche attive del lavoro i centri devono comunque garantire:

- a) servizi integrati di accoglienza, informazione, orientamento, incontro domanda/offerta, percorsi formativi;
- b) servizi connessi alla promozione e attivazione dell'autoimpiego;
- c) servizi di consulenza alle imprese, con particolare riferimento alle informazioni su incentivi alle assunzioni, opportunità formative, norme in materia di lavoro, analisi della domanda.

6. In deroga a quanto previsto dal comma 3 e in attesa della definizione dei criteri stabiliti dalla giunta regionale, le amministrazioni provinciali, entro il 30 giugno 1999, istituiscono i centri territoriali per l'impiego articolandoli, in via transitoria, per ambiti distrettuali sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

7. In sede di prima costituzione sono allocate all'interno dei centri territoriali per l'impiego, su basi funzionali policentriche, le funzioni e le risorse umane per le politiche attive del lavoro, delle ex sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura (SCICA), nel rispetto delle funzioni, delle professionalità e delle competenze acquisite.

8. Con successivi atti, anche regolamentari o legislativi, i centri territoriali saranno dotati di ulteriori risorse umane al fine di attuare l'integrazione dei servizi di osservatorio, dei servizi di orientamento, dei servizi di informazione, collegati ai sistemi formativi integrati.

TITOLO IV

RIORDINO E ISTITUZIONE ORGANI COLLEGIALI

Art. 8.

Commissione regionale per le politiche del lavoro

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è istituita la commissione regionale per le politiche del lavoro quale sede concertativa con funzioni di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale.

2. La commissione, oltre alle funzioni e alle competenze già svolte dalla commissione regionale per l'impiego ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56, individua strumenti, procedure e modalità per l'omogeneizzazione e integrazione tra le attività di osservatorio, di orientamento, di formazione e di politiche attive del lavoro.

3. La commissione è costituita su base tripartita, attesa la sua natura di sede di concertazione e dialogo sociale, ed è così composta:

- a) assessore regionale delegato in materia di lavoro, con funzioni di Presidente;
- b) due consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

c) un consigliere di parità, nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;

d) sette componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

e) sette componenti designati dai datori di lavoro, di cui uno quale espressione delle associazioni rappresentative delle imprese cooperative.

4. Ai fini della determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni di cui alle lettere d) ed e), valgono i criteri stabiliti per la costituzione del Comitato nazionale economia e lavoro (CNEL).

5. Ai lavori della commissione partecipano, senza diritto di voto, il coordinatore di area e i dirigenti dei settori regionali competenti in materia di lavoro e di formazione, nonché il direttore dell'agenzia regionale di cui all'art. 5.

6. La commissione approva, su proposta del presidente, il regolamento interno con il quale si stabiliscono le modalità di funzionamento della medesima e si istituiscono apposite sottocommissioni. Lo stesso regolamento prevede la costituzione di un unico ufficio di presidenza, come struttura di coordinamento per i lavori della commissione, nonché uno staff di segreteria generale e tecnica permanente di supporto tecnico alle decisioni della commissione avvalendosi prioritariamente delle professionalità rivenienti dalla direzione regionale del lavoro.

7. La commissione approva, altresì, le modalità di collaborazione con le commissioni provinciali per le politiche del lavoro di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, istituite dalle amministrazioni provinciali.

Art. 9.

Comitato istituzionale di coordinamento

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è istituito il comitato istituzionale di coordinamento con il compito di rendere effettiva, sul territorio, l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche del lavoro e le politiche formative.

2. Il comitato è presieduto dall'assessore regionale al lavoro ed è composto da:

- a) i presidenti delle amministrazioni provinciali o loro delegati;
- b) un rappresentante dell'ANCI;
- c) un rappresentante dell'UNCCEM.

3. Ai lavori del comitato partecipano, senza diritto di voto, il coordinatore di area ed i dirigenti dei settori regionali competenti in materia di lavoro e di formazione, nonché il direttore dell'agenzia regionale di cui all'art. 5.

4. Il comitato approva, su proposta del presidente, il regolamento interno con il quale si stabiliscono le modalità di funzionamento del medesimo.

5. Il supporto tecnico alle decisioni del comitato nonché le funzioni di segreteria sono garantite dalle articolazioni organizzative di cui al regolamento previsto dall'art. 8, comma 6.

Art. 10.

1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, entro il 30 aprile 1999 le amministrazioni provinciali istituiscono la commissione provinciale per il lavoro quale organo tripartito paritario, sede di concertazione e consultazione in ordine alle funzioni attribuite alle province, composta in analogia alla commissione regionale tripartita.

2. La commissione approva, su proposta del presidente, il regolamento interno con il quale si stabiliscono le modalità di funzionamento e le sottocommissioni. Per la costituzione di strutture di supporto saranno utilizzate prioritariamente le professionalità rivenienti dalla direzione provinciale del lavoro.

3. Al fine di garantire il rispetto della specificità del mercato del lavoro agricolo, alle commissioni provinciali per il lavoro sono affidate le funzioni già di competenza delle commissioni provinciali e circoscrizionali per la manodopera agricola nonché quelle assegnate alle stesse da delibere della commissione regionale per l'impiego (CRI) Puglia, per l'espletamento delle quali il regolamento dovrà prevedere opportune modalità organizzative. Alle commissioni provinciali per il

lavoro sono inoltre affidati i compiti di progettazione e analisi, miglioramento domanda/offerta lavoro, rivenienti dalle commissioni provinciali sciolte ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

TITOLO V

RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE

Art. 11.

Gestione e valorizzazione delle risorse umane

1. La Regione organizza il pieno utilizzo delle risorse umane trasferite attraverso la loro riallocazione nelle diverse strutture dei servizi integrati per l'impiego nel rispetto delle professionalità e delle competenze acquisite, a norma della presente legge, con particolare riferimento alle pari opportunità di cui all'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Le risorse umane impegnate sono supportate con percorsi mirati di formazione continua a valere nei piani ordinari e straordinari di formazione, aggiornamento e riqualificazione.

3. Il trasferimento delle risorse umane sarà praticato con le procedure e nei tempi previsti dalle disposizioni statali in materia.

Art. 12.

Risorse strumentali e SILP

1. Nell'ambito delle risorse strumentali trasferite al patrimonio regionale particolare rilievo, dotazione e articolazione operativa vengono assicurati al SILP.

Art. 13.

Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie impegnate per l'attuazione della presente legge derivano da:

a) risorse trasferite dal Ministero del lavoro e previdenza sociale ai sensi dell'art. 7, comma 1 e 8, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e dell'art. 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) altre risorse trasferite dallo Stato per le materie disciplinate dalla presente legge;

a) risorse del bilancio regionale anche nel quadro dei cofinanziamenti UE.

2. Possono concorrere al finanziamento dei servizi e delle attività previste dalla presente legge le risorse messe a disposizione dagli enti locali nei rispettivi bilanci, nonché le risorse messe a disposizione da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni con particolare riguardo alle disponibilità dei soggetti imprenditoriali (enti bilaterali) e ai soggetti del privato sociale (terzo settore).

3. A decorrere dall'esercizio finanziario 1999, con la legge di bilancio sono istituiti appositi capitoli di «entrata» ai sensi dell'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, cui far corrispondere capitoli di «spesa» per gli oneri rivenienti dalla presente legge:

a) parte entrata: c.n.i. «Risorse trasferite dal Ministero del lavoro e previdenza sociale ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 8, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e dell'art. 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e altre risorse finanziarie dello Stato e della UE»;

b) parte spesa: c.n.i. «Spese vincolate all'attuazione della legge regionale n. 19 del 5 maggio 1999 "Norme in materia di politica regionale del lavoro e di servizi all'impiego"».

4. La spesa complessiva per l'attuazione della presente legge viene autorizzata nei limiti delle entrate accertate nel capitolo di entrata correlato.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14.

Norme transitorie

1. Nella fase di prima attuazione della presente legge, al fine di assicurare la continuità e qualità dei servizi erogati e la non dispersione professionale delle risorse umane impegnate, anche in attuazione dell'art. 9, comma 19, della legge 28 novembre 1996, n. 608, il direttore generale e il personale in servizio presso l'Agenzia impiego Puglia transitano all'Agenzia regionale per il lavoro. Tale contingente di personale costituisce la prima dotazione organica dell'Agenzia regionale per il lavoro, approvata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore al lavoro.

2. Il personale di cui al comma 1 conserva lo stato giuridico ed economico di provenienza, con contratto di diritto privato rinnovabile, per il periodo massimo consentito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, anche al fine dell'attivazione degli strumenti e delle procedure di accesso alle pubbliche amministrazioni, previste dalle norme di legge e dai contratti collettivi vigenti. È consentita al personale trasferito l'opzione tra le diverse tipologie di rapporto.

3. La Regione Puglia succede nella titolarità dei contratti in corso, relativi a tutto il personale.

4. È istituito presso la Regione un gruppo paritetico di lavoro, quale sede di concertazione finalizzata al pieno e ottimale utilizzo delle risorse umane impegnate nei percorsi di trasferimento, per la piena valorizzazione delle professionalità e competenze, per l'efficacia e la qualità dei servizi.

5. Al tavolo concertativo, presieduto dal presidente della giunta regionale, o suo delegato, partecipano l'assessore al lavoro, l'assessore al personale o loro delegati e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Partecipano anche i presidenti delle amministrazioni provinciali o loro delegati in ordine alle questioni connesse al trasferimento delle deleghe alle province.

6. Il tavolo di concertazione opera in permanenza per il consolidamento della fase di trasferimento di compiti, servizi, strutture ai sensi dei decreti legislativi 23 dicembre 1997, n. 469 e 31 marzo 1998, n. 80, dei decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri e della presente legge.

Art. 15.

Poteri sostitutivi

1. In riferimento al titolo I, capo I, art. 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni e i compiti spettanti ai diversi organi, strutture funzionali ed enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dalla presente legge, che comporti grave pregiudizio agli interessi regionali, il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore al lavoro, assegna agli inadempienti un congruo termine per provvedere.

2. Decorso inutilmente tale termine, il presidente della giunta regionale, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 5 maggio 1999

DISTASO

99R0512

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 18.

Investimenti di opere di carattere permanente e disposizioni varie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 17 del 1° giugno 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi a favore di soggetti pubblici

1. Sono autorizzati, nell'anno 1999, i seguenti stanziamenti per le finalità accanto agli stessi indicate:

a) L. 5.000.000.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore del comune di Sassari finalizzato al completamento dell'Auditorium comunale (cap. 11126);

b) L. 7.000.000.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore del comune di Nuoro per acquisizione di aree da destinare a parco urbano e di immobili ad uso museale (cap. 05026);

c) L. 1.000.000.000 per la concessione di un contributo straordinario al comune di Oristano per il completamento della casa dello studente (cap. 11126);

d) L. 7.000.000.000 per la concessione di un contributo a favore del comune di Cagliari per il completamento del Teatro comunale e per la sistemazione delle aree circostanti (cap. 11126);

e) L. 9.000.000.000 per l'acquisizione e la valorizzazione del soprassuolo realizzato con impianti di forestazione della ex società Marsilva S.p.a., al fine di garantire il mantenimento dell'attuale livello ambientale; il relativo programma d'intervento è approvato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia ambientale, a' termini dell'art. 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 05026/01);

f) L. 3.000.000.000 per integrare la dotazione del capitolo 08015/03 già utilizzata per la realizzazione di opere necessarie all'interconnessione del sistema idrico consortile sul rio Leni con il sistema Flumendosa-Campidanu;

g) L. 3.000.000.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore dell'ente autonomo del Flumendosa finalizzato a fronteggiare gli oneri conseguenti all'acquisizione di risorse idriche aggiuntive a quelle disponibili nei bacini del medio Flumendosa ovvero ai costi conseguenti alle forniture sostitutive di cui all'art. 44 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (cap. 08226).

Art. 2.

Interventi nel settore sociale

1. Sono autorizzati, nell'anno 1999, i seguenti stanziamenti per le finalità accanto agli stessi indicate:

a) L. 2.000.000.000 per la concessione di contributi a favore di enti, con personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, e della legge regionale 14 settembre 1987, n. 36, operanti in Sardegna nell'ambito della formazione ed orientamento professionale che privilegiano la forza lavoro non vedente o portatrice di altri handicap, per l'acquisizione, la costruzione ed il riattamento di centri destinati allo svolgimento dell'attività formativa (cap. 10022); il relativo programma di intervento è approvato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore del lavoro, for-

mazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, a' termini dell'art. 4, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 10022);

b) L. 3.000.000.000 per la concessione di un contributo a favore della cooperativa sociale «Il Samaritano» per la realizzazione di strutture ricettive ed impianti da destinare al recupero ed all'integrazione di detenuti, ex detenuti, extracomunitari, profughi e senza dimora (cap. 12001/15);

c) L. 300.000.000 per integrare la dotazione del capitolo 07001/03 per lo svolgimento del 17° Rally della Costa Smeralda.

2. I beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 hanno destinazione vincolata e, in caso di cessazione dell'attività programmata, di scioglimento o di trasformazione degli enti beneficiari sono acquisiti al patrimonio disponibile della Regione.

Art. 3.

Disposizioni varie

1. Al fine di confermare a ciascuna comunità montana assegnazioni per il funzionamento non inferiori a quelle già effettuata nell'anno 1998, è autorizzato nell'anno 1999 uno stanziamento aggiuntivo di L. 1.278.000.000 al fondo di cui all'art. 2 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, e successive modifiche e integrazioni, da ripartire tra gli enti montani che abbiano subito una riduzione del contributo regionale a seguito dell'applicazione dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (cap. 04018).

2. Per il completamento e la manutenzione del canale navigabile per le emergenze aeroportuali dello scalo di Cagliari-Elmas, di cui alla legge regionale 4 luglio 1990, n. 17, è autorizzato, nell'anno 1999, l'ulteriore stanziamento di L. 1.000.000.000 (cap. 05111/03).

3. Al fine del pagamento della rata in scadenza nell'anno 1999 dei limiti d'impegno per la concessione di concorsi negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario istituiti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli articoli 4 e 5 della legge 23 maggio 1964, n. 404, è autorizzata la spesa rispettivamente di L. 2.880.000.000 (cap. 06060) e di L. 7.000.000 (cap. 06067/01).

4. Per le finalità di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 20, è autorizzato, nell'anno 1999, lo stanziamento di L. 800.000.000 (cap. 01068).

5. Il capitolo 08239 è classificato spesa obbligatoria ed è iscritto nell'elenco n. 1 allegato alla legge di bilancio.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte:

quanto a L. 40.887.000.000, relativamente agli articoli 1, ad eccezione della lettera g), 2, lettere a) e b) e 3, commi 2 e 3, mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 10 della tabella B, allegata alla legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, istituita dall'art. 39, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37;

quanto a L. 5.378.000.000, relativamente agli articoli 1, lettera g), 2, lettera c) e 3, commi 1 e 4, mediante storno del capitolo 03146;

b) al cap. 04018 dopo «Legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1» devono intendersi inserite le parole «art. 3, comma 1, della presente legge»;

c) al cap. 05111/03 anziché «art. 3, comma 3, della presente legge» deve leggersi «art. 3, comma 2, della presente legge».

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1999 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 5.

Variazioni al bilancio

1. Nel bilancio della Regione per l'anno 1999 sono annotate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 6.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 25 maggio 1999

PALOMBA

99R0626

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1999, n. 19.

Norme autorizzative alla partecipazione della Regione autonoma della Sardegna alla missione umanitaria nei Paesi balcanici.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sardegna* n. 17 del 1° giugno 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione autonoma della Sardegna partecipa all'azione umanitaria posta in essere dallo Stato nella grave emergenza in atto nei Paesi balcanici, in raccordo con le altre regioni italiane e le province autonome, secondo le disposizioni e i piani d'intervento dallo stesso Stato emanati anche per operatività in territorio estero.

Art. 2.

1. La partecipazione della Regione alle azioni di cui all'art. 1 è espletata mediante l'organizzazione ed il coordinamento di un modulo assistenziale logistico-sanitario, costituito da mezzi, attrezzature, materiali, personale volontario dell'amministrazione regionale e personale volontario delle associazioni iscritte nella sezione Protezione civile del registro generale del volontariato, nonché tramite interventi sussidiari, in armonia con le azioni umanitarie proposte dallo Stato italiano. Gli enti, le aziende regionali e l'azienda foreste demaniali della regione Sardegna in deroga alle loro disposizioni statutarie e normative vigenti, possono prendere parte al modulo con mezzi, attrezzature, materiale e personale volontario proprio, sotto il coordinamento della Regione, attraverso il competente assessorato della difesa dell'ambiente, servizio regionale della Protezione civile. Possono prendere parte altresì al modulo gli enti locali, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli organismi sanitari pubblici in genere.

2. A tali fini l'assessorato della difesa dell'ambiente, attraverso il citato servizio, predisponde ed attua i programmi operativi nei quali sono specificate, fra l'altro, l'entità del personale, dei mezzi e delle attrezzature, i turni di attività, le necessità relative a sussistenza, mantenimento, manutenzione ordinaria e straordinaria, ripristini, funzionamento, logistica, movimentazione, assicurazioni, misure profilat-

tiche e preventive, e quant'altro occorra per rendere efficaci le azioni di soccorso. L'assessorato della difesa dell'ambiente è autorizzato, anche tramite la nomina di funzionari delegati, all'acquisizione ed alla gestione dei beni e servizi necessari sia a garantire l'autosufficienza di detto modulo che alla organizzazione delle azioni di sostegno destinate alle popolazioni profughe, comprese eventualmente anche le spese afferenti alla mobilitazione di uomini, beni e servizi relativi agli enti ed alle aziende regionali.

3. Per le esigenze della presente legge la Regione, nelle sue varie articolazioni, ivi compresi gli enti strumentali, le aziende regionali l'azienda foreste demaniali e gli enti coinvolti è autorizzata ad utilizzare le proprie risorse disponibili sulla base delle indicazioni contenute nell'apposito programma predisposto dall'assessore della difesa dell'ambiente.

4. La giunta regionale approva i programmi operativi e finanziari d'intervento predisposti dall'assessorato della difesa dell'ambiente.

Art. 3.

1. Al personale di ruolo dell'amministrazioni regionali, degli enti, delle aziende regionali nonché dell'azienda foreste demaniali che partecipi alla missione umanitaria prevista presente legge il compenso per prestazioni di lavoro straordinario viene sostituito con la fruizione di una giornata di riposo compensativo oltre al recupero dei giorni settimanali non lavorativi ai sensi del decreto del presidente della giunta regionale 21 dicembre 1995, n. 385. Al personale dell'amministrazione regionale impegnato presso il servizio regionale della Protezione civile dell'assessorato della difesa dell'ambiente per la definizione dei programmi previsti nella presente legge e per tutta l'attività di supporto al fine di rendere efficaci le azioni di soccorso ed assistenza è consentito il pagamento del compenso del lavoro straordinario espletato per tale attività oltre i limiti individuali mensili ed annuali previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

1. L'amministrazione regionale provvede a stipulare apposite assicurazioni contro i rischi di malattia, invalidità temporanea e permanente nonché per il caso di morte a favore di tutte le persone, non altrimenti assicurate, che partecipano alle operazioni di assistenza di cui alla presente legge.

2. Ai dipendenti di ruolo dell'amministrazione regionale, degli enti regionali e dell'azienda foreste demaniali ai quali, a causa dello svolgimento delle attività promosse con la presente legge, derivi una invalidità permanente della integrità fisica, compete l'equo indennizzo nella misura prevista dalla vigente normativa.

3. Dall'equo indennizzo va dedotto quanto eventualmente percepito dall'impiegato in virtù dell'assicurazione prevista dal presente articolo.

Art. 5.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in L. 1.700.000.000 per l'anno 1999 e fanno carico al sottocitato capitolo del bilancio della Regione per lo stesso anno.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1999 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 6.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 1° giugno 1999

PALOMBA

99R0627

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1999, n. 20.

Anticipazione finanziaria per l'entrata in esercizio della diga cantoniera sul Tirso ed entrata in vigore di alcune norme di contabilità.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 17 del 1° giugno 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Anticipazione finanziaria

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica dell'oristanese, gestione C.B. di 2° grado, il finanziamento di L. 6.000.000.000 a titolo di concorso negli oneri a carico del medesimo consorzio per la sommersione della diga Santa Chiara e della diga Busachi sul fiume Tirso e per la disattivazione degli annessi impianti per la produzione di energia elettrica conseguenti all'entrata in esercizio della diga sul Tirso in località cantoniera di Busachi.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso a titolo di anticipazione del finanziamento di pari importo che il Consorzio di bonifica dell'oristanese, gestione C.B. di 2° grado, si impegna a richiedere allo Stato completamente di quello già concesso per la realizzazione della diga sul Tirso in località cantoniera di Busachi. In caso di mancato reperimento del finanziamento statale è fatto obbligo al medesimo consorzio di restituire alla Regione l'indicata anticipazione finanziaria in venticinque annualità non gravate da interessi, con decorrenza dall'entrata in gestione della nuova centrale idroelettrica della diga cantoniera.

3. L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica dell'oristanese il finanziamento di lire 6.000.000.000 (capitolo 08052) per la realizzazione delle opere strettamente funzionali all'avvio degli invasi sperimentali della diga sulla base dell'autorizzazione del Servizio nazionale dighe. Al trasferimento dei fondi al consorzio si provvede ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

1. L'entrata in vigore delle disposizioni contenute negli articoli 39, 39-bis, 39-ter e 46-bis della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, così come da ultimo modificata dalla legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 aprile 1999, è anticipata alla data di entrata in vigore della predetta legge.

Art. 3.

1. Nell'art. 20 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, al comma 6 il capitolo indicato è sostituito col capitolo 06339 e al comma 7 è aggiunto il capitolo 06339.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in L. 13.000.000.000 per l'anno 1999; agli stessi oneri si fa fronte:

quanto a L. 6.000.000.000 ai sensi dell'art. 37, comma 11, della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 11 della tabella B allegata alla legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, istituita dall'art. 39, comma 2 della su richiamata legge regionale n. 37 del 1998;

quanto a L. 7.000.000.000 con la variazione di cui al comma 2.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1999 sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 1° giugno 1999

PALOMBA

99R0628

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1999, n. 21.

Trasferimento alle province delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 17 del 1° giugno 1999*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Trasferimento di funzioni alle province

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le funzioni concernenti il controllo e la lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante sono trasferite alle province, le quali possono avvalersi della collaborazione della Regione, dei comuni, delle università ed altri istituti scientifici, delle aziende sanitarie locali.

2. Ai fini del coordinamento dell'attività svolta dalle Province, l'assessore regionale competente in materia di tutela dell'ambiente convoca almeno una volta all'anno una conferenza programmatica per la formulazione degli indirizzi comuni.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono abrogate le norme della legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13 (Norme per l'esercizio delle funzioni relative al controllo ed alla lotta degli insetti nocivi, dei parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante), in contrasto con il trasferimento di funzioni disposto dalla presente legge.

Art. 2.

Contributo regionale per l'esercizio delle funzioni trasferite

1. La Regione contribuisce alle spese per l'esercizio delle funzioni, trasferite alle province, concernenti il controllo e la lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante con erogazioni annuali che affluiscono al bilancio delle province.

2. La ripartizione del contributo è deliberata dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di difesa dell'ambiente, sulla base dei seguenti criteri, da definirsi sentite in conferenza le province:

a) esigenze di natura igienico-sanitaria conseguenti alla presenza di insetti nocivi e parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante;

b) dimensione territoriale;

c) situazione geo-morfologica del territorio e climatica delle singole zone;

d) entità del personale comandato o trasferito dalla Regione, i cui costi devono comunque essere interamente coperti dal contributo regionale.

3. I contributi così determinati, in deroga ai criteri di ripartizione previsti dalla legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, fanno carico alle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della medesima legge.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono trasferiti in proprietà alle province gli immobili, gli arredi, i materiali ed i mezzi operativi di proprietà della Regione adibiti alla medesima data alle funzioni trasferite con la presente legge.

Art. 3.

Soppressione del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge regionale n. 13 del 1986

1. Il ruolo speciale ad esaurimento istituito con l'art. 14 della legge regionale n. 13 del 1985 è soppresso e il relativo personale è trasferito nel ruolo unico dell'amministrazione regionale, conservando la qualifica funzionale e profilo professionale del ruolo di provenienza con il riconoscimento dell'anzianità e del trattamento economico maturati.

2. Nella tabella B allegata alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

a) 12 unità nella terza qualifica funzionale;

b) 141 unità nella quarta qualifica funzionale;

c) 86 unità nella quinta qualifica funzionale;

d) 58 unità nella sesta qualifica funzionale;

e) 27 unità nella settima qualifica funzionale.

3. Il personale del soppresso ruolo speciale che, alla data del 31 dicembre 1998, prestava servizio in posizione di distacco presso le province è mantenuto in servizio presso le medesime in posizione di comando, in deroga alle disposizioni di legge che stabiliscono limiti temporali e numerici per il comando di personale regionale. Il comando non può essere revocato in data antecedente al 1° gennaio 2002.

4. Il personale del soppresso ruolo speciale che ne faccia domanda entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito alla provincia o ad altra pubblica amministrazione indicata nella domanda, con il consenso della medesima. Al fine di favorire i trasferimenti di cui al presente comma, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'assessore regionale competente in materia di personale verifica e rende nota al personale interessato la disponibilità delle province e delle altre pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento agli enti strumentali della Regione, ai comuni ed alle aziende sanitarie locali, ad inquadrare nei propri organici personale del soppresso ruolo speciale. Ai trasferimenti di cui al presente comma si applica l'art. 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

5. Al personale del soppresso ruolo speciale trasferito alle province e ad alle altre pubbliche amministrazioni di comparto contrattuale diverso da quello regionale spetta, a titolo di assegno personale non riassorbibile, una somma pari all'eventuale differenza tra la retribuzione e già spettante nell'amministrazione regionale e quella spettante nell'amministrazione alla quale il dipendente è trasferito. Nella determinazione di tale differenza si tengono in considerazione esclusi-

vamente le voci retributive fisse e continuative corrisposte alla generalità del personale. Il corrispondente onere che ne deriva è rimborsato dall'amministrazione regionale.

6. Sino alla data di entrata in vigore della legge di riordino del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale, è esclusa l'iscrizione a detto fondo del personale trasferito nel ruolo unico dell'amministrazione regionale ai sensi del presente articolo.

Art. 4.

Soppressione del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge regionale n. 4 del 1990

1. Il ruolo speciale ad esaurimento istituito con l'art. 1 della legge regionale 29 gennaio 1990, n. 4, è soppresso e il relativo personale è trasferito nel ruolo unico dell'amministrazione regionale, conservando la qualifica funzionale e il profilo professionale del ruolo di provenienza, con il riconoscimento dell'anzianità e del trattamento economico maturati.

2. Nella tabella B allegata alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

- a) 33 unità nella terza qualifica funzionale;
- b) 44 unità nella quarta qualifica funzionale;
- c) 32 unità nella quinta qualifica funzionale;
- d) 25 unità nella sesta qualifica funzionale;
- e) 19 unità nella settima qualifica funzionale;
- f) 2 unità nella ottava qualifica funzionale.

3. Il personale del soppresso ruolo speciale che, alla data del 31 dicembre 1998, prestava servizio in posizione di distacco presso i comuni di Alghero, Iglesias e Sassari è mantenuto in servizio presso i medesimi in posizione di comando, in deroga alle disposizioni di legge che stabiliscono limiti temporali e numerici per il comando di personale regionale. Il comando non può essere revocato in data antecedente al 1° gennaio 2002.

4. Il personale del soppresso ruolo speciale che ne faccia domanda entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito alla pubblica amministrazione indicata nella domanda, con il consenso della medesima. Al fine di favorire trasferimenti di cui al presente comma, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'assessore regionale competente in materia di personale verifica e rende nota al personale interessato la disponibilità delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento ai comuni di Alghero, Iglesias e Sassari, agli altri comuni, alle province ed alle aziende sanitarie locali, ad inquadrare nei propri organici personale del soppresso ruolo speciale. Ai trasferimenti di cui al presente comma si applica l'art. 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

5. Al personale del soppresso ruolo speciale trasferito alle province e ad alle altre pubbliche amministrazioni di comparto contrattuale diverso da quello regionale spetta, a titolo di assegno personale non riassorbibile, una somma pari all'eventuale differenza tra la retribuzione già spettante nell'amministrazione regionale e quella spettante nell'amministrazione alla quale il dipendente è trasferito. Nella determinazione di tale differenza si tengono in considerazione esclusivamente le voci retributive fisse e continuative corrisposte alla generalità del personale. Il corrispondente onere che ne deriva è rimborsato dall'amministrazione regionale.

6. Sino alla data di entrata in vigore della legge di riordino del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale, è esclusa l'iscrizione a detto fondo del personale trasferito nel ruolo unico dell'amministrazione regionale ai sensi del presente articolo.

Art. 5.

Contributo regionale al funzionamento delle case per anziani

1. La Regione contribuisce al funzionamento delle case per anziani dei comuni di Alghero, Iglesias e Sassari con erogazioni annuali che affluiscono al bilancio dei medesimi comuni.

2. La ripartizione del contributo è deliberata dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di assistenza, sulla base dei seguenti criteri, da definirsi sentiti in conferenza i comuni di Alghero, Iglesias e Sassari:

- a) numero degli ospiti delle case per anziani;
- b) entità del personale comandato o trasferito dalla Regione, i cui costi devono comunque essere interamente coperti dal contributo regionale.

Art. 6.

Trattamento di fine rapporto del personale dei ruoli speciali ad esaurimento

1. Il trattamento di fine rapporto a carico dell'amministrazione regionale, maturato dal personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge regionale n. 13 del 1986, per il periodo di appartenenza al soppresso Centro regionale antimalarico ed antinsetti (CRAAI), e dal personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge regionale n. 4 del 1990, per il periodo di appartenenza al centro residenziale per anziani di Alghero, anteriormente al passaggio alle dipendenze dell'amministrazione regionale, è corrisposto:

- a) d'ufficio al personale che sarà trasferito ad altre pubbliche amministrazioni;
- b) a domanda, da presentarsi entro il termine tassativo di sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, al personale che sarà inquadrato nei ruoli ordinari dell'amministrazione o negli enti regionali.

2. Al personale che non presenta domanda continua ad applicarsi la normativa vigente.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 3, comma 5 e 4, comma 5, sono valutati in L. 18.170.000.000 per l'anno 2000 e in L. 14.870.000.000 per gli anni successivi e gravano sui sottocapitoli del bilancio della Regione per gli stessi anni.

2. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio con proprio decreto provvede a dotare degli stanziamenti necessari all'applicazione degli articoli 3, comma 5; e 4, comma 5, il capitolo 02155 mediante storno dai capitoli 02016, 02022 e 02023.

3. Nel bilancio della Regione per gli anni 1999-2001 sono introdotte le seguenti variazioni:

(omissis).

4. La denominazione della categoria 5 dello stato di previsione dell'assessorato della difesa dell'ambiente è mutata in «Attività fitosanitaria e di lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti».

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni successivi al 2001 si fa fronte con la legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 1° giugno 1999

PALOMBA

99R0629

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1999, n. 22.

Norme varie sul personale regionale, sui compensi per i componenti degli organi collegiali operanti presso l'amministrazione e gli enti regionali e sullo svolgimento dei concorsi per l'assunzione agli impieghi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 17 del 1° giugno 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Reinserimento nelle graduatorie in esecuzione di giudicato

1. Qualora, in esecuzione di giudicato, l'amministrazione regionale disponga il reinserimento nelle graduatorie di cui all'art. 1, comma 5, e all'art. 3, comma 2, primo periodo della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24, di dipendenti già esclusi dalle medesime perché cessati dal servizio, dichiarandoli vincitori, detti vincitori sono collocati in soprannumero.

Art. 2.

Personale dell'ERSAT, dell'EAF e dei consorzi di bonifica

1. Il personale di ruolo dell'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT), dell'Ente autonomo del Flumendosa (EAF) e dei consorzi di bonifica che, all'entrata in vigore della legge regionale 9 giugno 1989, n. 34, da almeno un anno prestava servizio presso gli uffici dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, ovvero ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29, nonché il personale che, alla stessa data, operava presso l'assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e che abbia presentato domanda di inquadramento nel ruolo unico regionale ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge regionale n. 34 del 1989, o che la presenti entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel predetto ruolo con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle disponibilità esistenti nelle dotazioni delle qualifiche d'inquadramento.

2. L'inquadramento avviene, per il personale proveniente dall'ERSAT e dall'EAF, nella medesima qualifica funzionale e con il trattamento economico in atto presso l'ente di provenienza e, per il personale dei consorzi di bonifica, nella qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ente di provenienza, determinata con decreto dell'assessore competente in materia di personale, e con la conservazione, a titolo di assegno personale riassorbibile, dell'eventuale differenza fra il trattamento economico in atto e quello spettante per effetto dell'inquadramento nei ruoli regionali.

Art. 3.

Personale comandato o distaccato

1. Il personale di ruolo delle aziende sanitarie locali e delle regioni che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, prestava servizio da almeno due anni in posizione di comando presso gli uffici dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, o dell'art. 10 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 6, è inquadrato a domanda nel ruolo dell'amministrazione regionale.

2. Il personale di ruolo dell'amministrazione regionale e degli enti strumentali della Regione è inquadrato a domanda nel ruolo dell'amministrazione regionale o dell'ente strumentale presso cui, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 31 del 1998, prestava servizio da almeno due anni in posizione di comando o di distacco ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 51 del 1978 o dell'art. 6 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 10, escluso il personale comandato o distaccato presso gli uffici di gabinetto del presidente della giunta e degli assessori.

3. La domanda di inquadramento deve essere presentata nel termine preteritorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presentazione della domanda sospende gli effetti di eventuali provvedimenti di cessazione dal distacco, ivi compresi quelli adottati in attuazione dell'art. 41 della legge regionale n. 31 del 1998.

4. I provvedimenti di inquadramento sono adottati dai competenti organi dell'amministrazione e degli enti nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda ed hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui scade il termine di presentazione della medesima.

5. In esito alle procedure di inquadramento sono soppressi, nelle dotazioni organiche dell'amministrazione regionale e degli enti strumentali della Regione, i posti già occupati dal personale di cui al comma 2.

6. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 è disposto nella qualifica funzionale corrispondente a quella posseduta nell'azienda sanitaria di provenienza, secondo l'allegata tabella A, ovvero nella qualifica funzionale corrispondente a quella posseduta nell'amministrazione regionale di provenienza. Al personale così inquadrato compete il trattamento stipendiale iniziale della qualifica, cui deve aggiungersi, a titolo di assegno personale non riassorbibile, l'eventuale salario di anzianità maturato nell'ente di provenienza. Al medesimo personale è inoltre conservata, a titolo di assegno personale riassorbibile, l'eventuale differenza fra il trattamento economico in godimento e quello determinato ai sensi del presente comma. Per ogni fine non retributivo, il servizio prestato presso l'ente di provenienza è valutato interamente come anzianità di servizio nel ruolo regionale.

7. L'inquadramento del personale di cui al comma 2 è disposto nella medesima qualifica funzionale e con il trattamento economico in atto presso l'amministrazione o l'ente di provenienza.

8. Gli inquadramenti di cui al presente articolo avvengono nel limite dei posti disponibili, o che risulteranno disponibili sino al 31 dicembre 1999, nella dotazione organica della qualifica di inquadramento. Nel caso in cui le domande superino i posti disponibili, si dà preferenza a coloro che abbiano più a lungo prestato servizio in posizione di comando o di distacco.

9. Sino alla data di entrata in vigore della legge di riordino del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale, istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, è esclusa l'iscrizione a detto fondo del personale inquadrato ai sensi del presente

articolo. Sino a tale data l'amministrazione regionale e gli enti garantiscono il mantenimento dell'iscrizione del personale agli eventuali fondi particolari esistenti presso l'amministrazione o gli enti di provenienza.

10. Il personale distaccato, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 10 del 1995, dall'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT) presso l'assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e dallo stesso assessorato presso l'ERSAT al fine di dare tempestiva attuazione al Programma operativo plurifondo (POP) 1994-1999 può essere mantenuto in posizione di distacco fino al 31 dicembre 1999.

Art. 4.

Assunzioni nell'Istituto incremento ippico

1. L'Istituto incremento ippico è autorizzato ad assumere, in deroga alle vigenti norme per l'immissione negli impieghi degli enti regionali, i lavoratori che erano in servizio in aziende zootecniche attualmente gestite dall'ente, all'atto dell'acquisizione delle stesse da parte del Monte-pascoli.

2. Tali assunzioni possono avvenire esclusivamente per posti vacanti nell'organico dell'ente.

3. I dipendenti da assumere devono essere in possesso dei requisiti per l'immissione nei ruoli dell'ente, con esclusione del requisito dell'età.

4. Le assunzioni avvengono nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni esercitate, purché il dipendente sia in possesso dei titoli di studio e professionali richiesti per l'assunzione in detta qualifica.

5. Ai dipendenti è riconosciuto il trattamento stipendiale iniziale della qualifica.

6. Agli oneri derivanti dalle assunzioni previste dal presente articolo fa fronte l'Istituto incremento ippico con le proprie disponibilità di bilancio.

Art. 5.

Compensi per i componenti delle commissioni, comitati ed altri consessi operanti presso l'amministrazione e gli enti regionali e norme sullo svolgimento dei concorsi per l'assunzione agli impieghi regionali.

1. Al terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «L. 80.000» della lettera a) sono sostituite dalle parole «L. 130.000»;

b) la lettera b) è soppressa;

c) le parole «L. 50.000» della lettera c) sono sostituite dalle parole «L. 90.000».

2. Dopo il settimo comma del citato art. 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«Ai componenti esterni delle commissioni giudicatrici di concorsi per l'assunzione agli impieghi regionali, per la partecipazione ai quali sia prescritto il diploma di laurea, in luogo della medaglia giornaliera di presenza è corrisposto un compenso così determinato:

a) L. 4.000.000 per un numero di concorrenti non superiore a 50;

b) L. 60.000 per ogni concorrente oltre i primi 50, sino comunque a un compenso globale non superiore a L. 18.000.000.

Per i concorsi per la partecipazione ai quali sia prescritto il diploma di grado inferiore a quello di laurea, i compensi di cui all'ottavo comma sono corrisposti nella misura del 70 per cento.

Ai presidenti esterni delle commissioni di concorso spetta il compenso di cui all'ottavo e nono comma maggiorato del 20 per cento.

Ai dipendenti dell'amministrazione regionale e degli enti nominati presidenti, componenti o segretari delle commissioni giudicatrici di concorsi per l'assunzione agli impieghi regionali, i compensi previsti nei precedenti commi spettano nella misura del 50 per cento; ai dipendenti medesimi che facciano parte di commissioni esaminatrici di concorsi interni i predetti compensi spettano nella misura del 30 per cento.

Ai dipendenti che facciano parte delle commissioni di cui all'art. 1, comma 5, della legge regionale 29 marzo 1993, n. 12, è attribuito per ogni giornata di riunione un compenso di L. 100.000.

Ai componenti dei comitati di vigilanza è corrisposto un compenso di L. 80.000 per ogni giornata di vigilanza.

I compensi corrisposti ai sensi del presente articolo non sono cumulabili con il compenso per prestazioni di lavoro straordinario.

Le medaglie di presenza e i compensi previsti dalla presente legge non spettano ai dirigenti dell'amministrazione e degli enti, in considerazione dell'onnicomprendività della loro retribuzione.

Gli importi delle medaglie di presenza e dei compensi di cui alla presente legge sono aggiornati ogni tre anni con decreto dell'assessore competente in materia di personale in relazione al tasso di inflazione programmato.».

3. Le disposizioni dell'art. 1 della legge regionale n. 27 del 1987, come modificata dalla presente legge, trovano applicazione nei confronti dei presidenti, dei componenti e dei segretari delle commissioni giudicatrici di concorsi indetti nel 1997 o le cui procedure siano in atto al 1° gennaio 1998.

4. Il primo aggiornamento previsto dal sedicesimo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 27 del 1987, introdotto dal comma 2 del presente articolo, avviene decorso un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Ferma la facoltà di prevedere prove preselettive quando si ritenga necessario in relazione allo specifico concorso, devono essere effettuate prove preselettive avvalendosi di sistemi automatizzati ogni qual volta il numero delle domande di partecipazione ai concorsi per l'assunzione agli impieghi regionali superi di dieci volte il numero dei posti messi a concorso, in modo che il numero dei concorrenti ammessi a sostenere le prove d'esame, cui devono aggiungersi i candidati classificati a pari merito dell'ultimo ammesso, non sia superiore a cinque volte il numero dei posti messi a concorso, o a trenta concorrenti nei concorsi per meno di sei posti.

Art. 6.

Utilizzazione delle graduatorie dei concorsi

1. Le graduatorie dei concorsi, per esami o per titoli ed esami, per l'assunzione dei dipendenti dell'amministrazione regionale il cui termine di efficacia scade nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 30 dicembre 1999 possono essere utilizzate per il conferimento di posti che si rendano vacanti, per motivi diversi dall'ampliamento della pianta organica, sino al 31 dicembre 1999.

2. L'amministrazione regionale è tenuta a dare ottemperanza alla sentenza pronunciata dal tribunale amministrativo regionale sulla deliberazione della giunta regionale n. 18/38 dell'8 maggio 1996. In relazione a ciò sono fatte salve le assunzioni di personale, in servizio alla

data di entrata in vigore della presente legge, previste dalla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, e disposte ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 6.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3, valutati in annue L. 1.817.100.000, si fa fronte per gli esercizi finanziari 1999, 2000 e 2001 con le disponibilità recate dai seguenti capitoli del bilancio della Regione: 02016 (stipendi, paghe e indennità) quanto a L. 1.258.000.000; 02019 (contributi fondo per l'integrazione e il trattamento di quiescenza) quanto a L. 12.200.000; 02022 (Contributi trattamento di previdenza) quanto a L. 439.200.000; 02023 (Versamento imposta regionale attività produttive) quanto a lire 107.700.000, e per gli anni successivi con legge di bilancio.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 5, valutati in annue L. 200.000.000, si fa fronte con le seguenti variazioni del bilancio della Regione per l'anno 1999 e per gli anni 2000-2001:

(omissis).

3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico ai citati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1999-2001 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 1° giugno 1999

PALOMBA

(Omissis).

99R0630

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 508.000 - semestrale L. 288.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 416.000 - semestrale L. 231.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 115.500 - semestrale L. 69.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 107.000 - semestrale L. 70.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 273.000 - semestrale L. 150.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 106.000 - semestrale L. 68.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 267.000 - semestrale L. 145.000 <p>Tipo F - Completo. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 1.097.000 - semestrale L. 693.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 992.000 - semestrale L. 520.000
--	---

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III , ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili , ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiche contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiche)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 474.000
Abbonamento semestrale	L. 283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disgiudicati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde
☎ 167-864035



* 4 1 1 1 3 0 0 4 6 0 9 9 *

L. 6.000